



CONFINDUSTRIA  
ROMANIA

2020

CP  
CAESE  
UIDA

DECEBALUS RE  
AN FECIT

In collaborazione con:



Crowe

Official Partner 2020





CONFINDUSTRIA  
ROMANIA



**CP** **IAESE**  
**UIDA**

DECEBALUS REX  
AN FECIT

In collaborazione con:



Crowe





## Prefazione

***"...Domani, saremo il frutto delle decisioni di Oggi."***

Dopo 17 anni di attività associativa, quest'anno, ho deciso di sciogliere la riserva e dare la mia disponibilità per ricoprire la massima carica in Confindustria Romania, la Presidenza, anche a causa di questo difficile e inaspettato contesto di emergenza sanitaria.

Infatti, dal primo giorno del mio insediamento, tutte le azioni associative sono state indirizzate a supportare gli Iscritti in relazione all'emergenza Covid-19, che ha esteso la sua negatività alle produzioni

industriali, alle attività commerciali e alle distribuzioni. Gli italiani che non hanno potuto rientrare in Patria si sono sentiti spesso isolati e non è stato come affrontare l'epidemia a casa propria. Tutto lo staff di Confindustria Romania è rimasto vicino a loro, ogni giorno, grazie alla Piattaforma Filo Diretto Romania, che abbiamo prontamente attivato e che ci ha permesso di mantenere un collegamento costante, facendoci sentire una Comunità ancora più unita.

Oggi siamo il frutto delle azioni di ieri, ma domani saremo il frutto delle decisioni di oggi, per questo motivo, per la prima volta nell'Est Europa, ho anche deciso di sottoscrivere un Protocollo di collaborazione con la più grande Confederazione Sindacale romena di lavoratori, Cartel Alfa. Imprenditori e Lavoratori insieme di fronte ad un comune nemico, l'epidemia. Stiamo cercando di creare un "nuovo ambiente di lavoro" sicuro, ma anche sereno per tutti, grazie alla sinergia tra best practices italiane ed esperienza sindacale romena, un esempio concreto di come si trasforma velocemente la progettualità in azione a favore dell'intera società.

Ancora maggiore responsabilità, visione e rapidità sono le principali doti che, oggi, ci vengono richieste per la ripartenza economica in Romania, in Italia e nel resto del mondo. Non possiamo resistere a questo cambiamento epocale, perchè resistere sarebbe doloroso, cerchiamo invece di capirlo, interpretandolo. Niente sarà più come prima!

Vorrei dedicare un ringraziamento al nostro Direttore Rocco Ferri per come ha saputo, dal suo impegnativo ruolo, seguirmi nei momenti difficili, come quelli di lockdown, dove le azioni giornaliere sovente sono state il frutto di decisioni immediate, prese con una non comune assunzione di responsabilità, indipendentemente dall'ora e dal giorno, durante un momento davvero unico per tutti Noi.

Vi annuncio anche un significativo cambiamento nella compilazione di questa prefazione, quest'anno ho voluto che oltre alla fotografia del Presidente ci fossero anche tutte quelle degli Uomini con cui percorrerò questi miei tre anni di intensa Presidenza, fotografie che troverete nelle due pagine successive.

Buona lettura!

Giulio Bertola  
*Presidente Confindustria Romania*

# LA SQUADRA

## DEL PRESIDENTE



**Giacomo Billi**



**Luca Stefano Camerano**



**Antonio Campisi**



**Angelo Canali**



**Enrico Primo Cannata**



**Eros Cenci**



**Davide Crovetti**



**Maurizio De Lorenzo**



**Nicola Longo Dente**



**Carmen Dragan**



**Roberto Falato**



**Rocco Ferri**



**Mauro Gadaleta**



**Vincenzo Gaudino**



**Alessandro Grillo**



**Andrea Infriccioli**



**Fausto Mastrini**



**Giorgio Mazzucchelli**



**Wolfgang Meier**



**Enrico Novella**



**Marco Petriccione**



**Luca Rabbia**



**Alessandro Romei**



**Dario Ruge**



**Roberto Tomasi**



**Camillo Torta**



**Giovanni Villabruna**



Residenza dell'Ambasciatore d'Italia a Bucarest





## Introduzione

La “Guida Paese” edita da Confindustria Romania è diventata ormai un appuntamento annuale atteso dai tanti operatori italiani presenti nel Paese o interessati a prospettive di internazionalizzazione.

L’edizione 2020, in particolare, appare in un momento particolarissimo per la Romania, l’Italia, l’Europa e il mondo intero: la pandemia Covid-19 è intervenuta in un panorama già turbato – per quanto riguarda l’Europa – dalle difficoltà registrate in conseguenza della Brexit. Se la prospettiva dell’uscita del Regno Unito comportava già la necessità di un ripensamento profondo delle strutture finanziarie dell’Unione, e di conseguenza degli strumenti di intervento sui diversi mercati comunitari, lo tsunami coronavirus ha indotto gli Stati membri a “mettere prua all’onda”, l’unica cosa che si possa fare in un mare in tempesta, e dimenticare formazioni e rotta.

Al momento in cui si scrive stiamo uscendo dalla tempesta, e se pur siamo ancora in acque agitate – dato che il virus non è ancora debellato – possiamo cominciare a tracciare la nuova rotta e riprendere la formazione. Fuor di metafore marinare, ogni Stato si è dotato nell’emergenza di strumenti a sostegno delle attività economiche in crisi per le conseguenze dell’epidemia, ma poi la Commissione ha “ripreso il timone” (è l’ultima metafora, prometto) proponendo un piano integrato, al momento ancora in discussione.

Sta ad ogni Stato, ora, tanto concorrere allo sforzo comune quanto fare del proprio meglio per trasformare la crisi in opportunità. È quanto l’Italia sta facendo in questi giorni, sviluppando programmi coraggiosi e ambiziosi per sostenere la ripresa e disegnare un futuro di riforme e di “preparedness”.

È uno sforzo comune, perché nessuno Stato è rimasto immune e tutti abbiamo affrontato una situazione senza precedenti, per la quale non esistevano schemi e risposte precostituite. Sono fiducioso che tutti abbiamo appreso lezioni importanti, prima tra le quali quel dovere di solidarietà che vincola i membri di una società e di un’alleanza: in una struttura internazionale globale e integrata, non esistono isole e l’interesse di un membro è l’interesse di tutti.

Marco Giungi  
*Ambasciatore d’Italia in Romania*





CONFINDUSTRIA  
ROMANIA



CONFINDUSTRIA  
ROMANIA

**GP** **PAESE**  
**GUIDA**



# ***ALIVE CAPITAL***

**ENERGY WITH A GREEN HEART**

**Alive Capital SRL**

Bucharest, Romania

[www.alivecapital.ro](http://www.alivecapital.ro)



**POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL™**

# SOMMARIO

<i>Capitolo 01</i>	19	Le società	
<b>CONTESTO POLITICO</b>		I residenti che operano all'estero	
Profilo Paese			
Ordinamento politico			
Le recenti proteste in Romania			
Status internazionale			
Rapporti con l'Unione Europea			
Strategia di sicurezza nazionale			
Quadro politico nazionale			
Storia politica degli ultimi decenni			
 <i>Capitolo 02</i>	 35	 <i>Capitolo 06</i>	 87
<b>ECONOMIA E MERCATI</b>		<b>LE IMPOSTE INDIRETTE</b>	
Quadro macroeconomico		L'imposta sul valore aggiunto	
Il mercato del lavoro in Romania		Adempimenti	
Inflazione			
Interscambio commerciale			
Rapporti commerciali Romania - Italia			
 <i>Capitolo 03</i>	 49	 <i>Capitolo 07</i>	 107
<b>LE IMPOSTE SULLE PERSONE GIURIDICHE</b>		<b>IL MERCATO DEL LAVORO</b>	
Panoramica sulle imposte		Il codice del lavoro	
Soggetti passivi		Il costo del lavoro	
Tassazione dei dividendi		Il distacco in Romania per i residenti UE	
Transfer Pricing			
Uffici di rappresentanza			
Le microimprese			
Le norme anti evasione			
 <i>Capitolo 04</i>	 65	 <i>Capitolo 08</i>	 117
<b>LE IMPOSTE ED I CONTRIBUTI SOCIALI SULLE PERSONE FISICHE</b>		<b>IL DIRITTO SOCIETARIO ROMENO</b>	
Le imposte sulle persone fisiche		La società per azioni	
Obblighi contributivi per pensione e servizio sanitario nazionale		La società a responsabilità limitata	
		Altre regolamentazioni per le società di diritto romeno	
		Altre forme possibili per la presenza di una società non residente	
 <i>Capitolo 05</i>	 73	 <i>Capitolo 09</i>	 129
<b>ASPETTI FISCALI INTERNAZIONALI</b>		<b>FINANZA AGEVOLATA; FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI 2014-2020</b>	
Definizioni e informazioni di carattere generale			
Gli accordi contro le doppie imposizioni			
I non residenti che operano in Romania			
Normativa italiana: aspetti correlati agli investimenti esteri			
Covid-19 Calcolo degli Acconti			
		 <i>Capitolo 10</i>	 143
		<b>PROSPETTIVE DEL SETTORE AGRICOLO IN ROMANIA</b>	
		Introduzione	
		Finanziamenti nel settore agricolo romeno	
		Prospettive future	
		Regolamentazione sugli acquisti di terreni in Romania	
		La viticoltura in Romania	
		 <i>Emergenza Covid-19</i>	
		Misure a sostegno dell'ambiente imprenditoriale nel contesto della pandemia Covid-19	158
		 <i>Allegato 1</i>	 162
		<b>CONVENZIONE ITALIA - ROMANIA</b>	
		 <i>Allegato 2</i>	 178
		<b>CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI</b>	



# **Boscolo & Partners Member Crowe Global**

**With roots formed over 100 years ago, our network stands the test of time.**

**Continuous understanding of international business needs and investment in our services has enabled our network to grow and build what is now the eighth largest global accounting network in the world.**

**Audit / Accounting / Tax / Legal Advisory / Payroll / GDPR**



Smart decisions. Lasting value.

5<sup>th</sup> Popa Petre Street  
2<sup>th</sup> District, Bucharest, Romania  
Phone: + 40 31 228 5115  
Fax no.: +40 31 228 51 20  
bucharest@crowe.ro

7<sup>th</sup> Surorile Martir Caceu Street  
Timisoara, Romania  
Phone: + 40 256 30 60 56  
Fax no.: +40 256 30 50 59  
timisoara@crowe.ro

14-16 Dorobantilor Street  
Cluj City Center, Cluj Napoca,  
Romania  
Phone: + 40 264 59 00 67  
Fax no.: +40 264 59 66 66  
cluj@crowe.ro

Italy - Boscolo & Partners  
Trieste - Pordenone - Conegliano

Serbia - BPE Consulting - Belgrad

[www.crowe.ro](http://www.crowe.ro)



2020

**CP** AESE  
UIDA



CONFINDUSTRIA  
ROMANIA

# 01 Contesto Politico



# 01

## Contesto Politico

### 1.1 PROFILO PAESE

#### DATI GEOGRAFICI

- ◆ *Superficie:* 238.391 km<sup>2</sup>.
- ◆ *Posizione:* Europa sud-orientale, sul Mar Nero (a 3sud-est).
- ◆ *Paesi confinanti:* Ungheria (ovest e nord-ovest), Ucraina (est e nord), Repubblica Moldova (est e nord-est), Bulgaria (sud) e Serbia (sud-ovest e ovest).
- ◆ *Frontiere:* circa 3149,9 km, di cui circa un terzo di frontiere terrestri e due terzi di frontiere fluviali (i fiumi Tibisco, Prut e Danubio).
- ◆ *Clima:* Temperato-continentale.
- ◆ *Risorse idriche:* il Danubio è il fiume più importante, scorre per circa 1.100 km nel territorio romeno e sfocia nel Mar Nero, formando un delta. La maggior parte dei fiumi (i più importanti dei quali sono il Mureș, il Prut, il Jiu, l'Olt, lo Ialomița, il Siret, il Târnava, il Someș, l'Argeș) nascono sui Monti Carpazi e confluiscono nel Danubio.



Il potenziale idroelettrico delle acque in Romania è di 84.000 GWh l'anno. Si contano inoltre circa 3.500 laghi.

- ◆ *Risorse minerali*: la Romania ha molteplici risorse minerarie. Le principali sono petrolio greggio, gas naturale, carbone (in particolare carbon coke, brown coal e lignite), minerali ferrosi e non, oro, argento, bauxite e vaste riserve di sale. Una categoria speciale tra le ricchezze del sottosuolo è rappresentata dalle oltre 2000 sorgenti, impiegate a fini medicali e di consumo.
- ◆ *Superficie coltivabile*: 61,7% del totale.
- ◆ *Capitale*: Bucarest, 2.040.000 abitanti, di cui 1.830.000 nell'area urbana. Le città con più di 200.000 abitanti sono: Iași, Timișoara, Cluj-Napoca, Costanța, Craiova, Galați, Brașov, Ploiești, Brăila e Oradea. Sono poi 11 le altre città con più di 100.000 abitanti.
- ◆ *Distribuzione territoriale*: Secondo la classificazione NUTS II dell'Unione Europea, dal 1998 la Romania viene divisa in 8 regioni di sviluppo, senza personalità giuridica o amministrativa. Tale divisione viene utilizzata non solo per facilitare e coordinare lo sviluppo economico e infrastrutturale, ma anche per le analisi e le ricerche di statistica regionale, nonché per lo stanziamento dei fondi europei. Le 8 regioni, che dal 2007 fanno parte del Comitato delle Regioni, sono: 1. Regione *Sviluppo Nord-Est*, che include i distretti di Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava e Vaslui; 2. Regione *Sviluppo Sud-Est*, con i distretti di Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea e Vrancea; 3. Regione *Sviluppo Sud-Muntenia*, con i distretti di Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova e Teleorman; 4. Regione *Sviluppo Sud-Ovest* Oltenia, con i distretti di Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt e Vâlcea; 5. Regione *Sviluppo Ovest*, con i distretti Arad, Caraș-Severin, Hunedoara e Timiș; 6. Regione *Sviluppo Centro*, con i distretti di Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș e Sibiu; 7. Regione *Sviluppo Nord-Ovest*, con i distretti di Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-

Mare e Sălaj. 8. Regione di *Sviluppo Bucarest-Ilfov*, che include la Capitale e la contea di Ilfov. Le 8 regioni di sviluppo vengono ulteriormente raggruppate in 4 Macro-Regioni a livello nazionale, che corrispondono alle strutture NUTS I, come segue: la Macro Regione 1 include le Regioni di Sviluppo Nord-Ovest e Centro, la Macro Regione 2 include le Regioni di Sviluppo Nord- Est e Sud- Est, la Macro Regione 3 include le Regioni di Sviluppo Sud- Muntenia e Bucarest- Ilfov, la Macro Regione 4 include le Regioni di Sviluppo Sud-Ovest Oltenia e Ovest.

#### POPOLAZIONE

- ◆ *Abitanti*: 19.282.488, al 1° gennaio 2020. Per numero di abitanti, la Romania occupa il 61esimo posto della classifica mondiale, l'equivalente dello 0,25% nel totale della popolazione mondiale. Le previsioni mostrano un importante declino demografico, con una concentrazione della popolazione nella zona urbana.
- ◆ *Densità*: 80,9 ab/km<sup>2</sup>.
- ◆ *Popolazione urbana*: 64,6%.

ANNO	POPOLAZIONE	POP. URBANA
2020	19.282.488	64.60%
2025	18,926,996	62.50%
2030	18,464,237	64.30%
2035	17,973,608	66.30%
2040	17,463,110	68.40%
2045	<b>16,935,314</b>	70.60%

Fonte: sito ufficiale United Nations

- ◆ *Gruppi etnici*: Romeni 88,9%, Ungheresi 6,1%, Tedeschi 0,2%, Rom e altri 3,7%.
- ◆ *Lingue*: 90% Romeno (lingua ufficiale), 6,2% Ungherese, 1,2% Romani.

- ◆ *Religioni:* cristiano-ortodossi 81%; cristiano-protestanti (varie confessioni) 6,2; cristiano - cattolici 5,1%; altre minoranze 2,3%.
- ◆ *Fuso orario:* GMT +2.
- ◆ *Cultura:* Latina. Il romeno è una lingua romanza, affine all'italiano. Circa un milione di romeni risiedono stabilmente e sono ben integrati in Italia.

#### DATI DEMOGRAFICI

- ◆ *Speranza di vita:* 73,1 anni per gli uomini, 79,9 per le donne
- ◆ *Nati (per 1.000 ab.):* 5,8
- ◆ *Morti (per 1.000 ab.):* 6,9
- ◆ *Crescita naturale:* - 0,66%
- ◆ *Mortalità infantile (per 1.000 nati vivi):* 5,8

#### ISTRUZIONE

- ◆ *Istruzione obbligatoria:* da 6 ai 16 anni; 5 classi di istruzione primaria (inclusa la classe 0), 4 classi di istruzione secondaria e 2 classi di istruzione secondaria superiore.
- ◆ *Alfabetizzazione:* 99%.
- ◆ *Laureati:* 24,6% del totale delle persone impiegate (con età tra 25-64 anni).

#### FESTIVITÀ

- ◆ 1 e 2 gennaio: Capodanno (Anul nou);
- ◆ 24 gennaio: l'Unione dei Principati Romeni;
- ◆ 17 aprile: Venerdì Santo (Vinerea Mare);
- ◆ 19 e 20 aprile: Pasqua (secondo il calendario ortodosso);
- ◆ 1° maggio: Festa dei Lavoratori (Ziua muncii);
- ◆ 1° giugno: Festa del Bambino;
- ◆ 16 giugno: Festa della Pentecoste ortodossa;
- ◆ 17 giugno: Lunedì della Pentecoste ortodossa;
- ◆ 15 agosto: Ferragosto;
- ◆ 30 novembre: Festa religiosa di Sant'Andrea, "riunificatore" dei Romeni;

- ◆ 1° dicembre: Festa Nazionale, Giorno dell'Unificazione (Ziua Unirii);
- ◆ 25 e 26 dicembre: Natale (Crăciunul).

#### TRASPORTI

- ◆ *Rete ferroviaria:* 22.247 km, che collocano la Romania al settimo posto nell'Unione Europea per dimensioni di rete, di cui circa 8.585 elettrificati (secondo i dati CFR).
  - ◆ *Rete stradale:* 153.359 km.
  - ◆ *Rete autostradale:* attualmente attivi 807 km e altri 580 km in fase di costruzione.
  - ◆ *Aeroporti*
    - ◆ Internazionali Operativi: Arad, Bacău, Baia Mare, Bucarest (Otopeni e Băneasa - per voli privati, dal 2021 verrà riaperto anche al pubblico), Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Oradea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș, Timișoara, Tulcea;
    - ◆ In costruzione: Brașov.
- L'Aeroporto Internazionale Henri Coandă di Bucarest (OTP) ha raggiunto nel 2017 il quinto posto nella classifica effettuata dal Consiglio Internazionale degli Aeroporti, classificandosi come uno dei più importanti aeroporti europei. Il riconoscimento è dovuto ad una crescita del 7,95% nel traffico di passeggeri rispetto all'anno precedente, superando in tal modo gli aeroporti di Lisbona, Berlino, Bruxelles, Atene, Milano, Praga e Budapest.

◆ *Porti principali:* In Romania sono presenti 39 porti, di cui 5 fluviali-marittimi e 23 fluviali. I porti principali del Paese sono Brăila, Constanța, Drobeta Turnu Severin, Galați, Giurgiu, Mangalia, Sulina e Tulcea, e presso il porto di Constanța avviene il maggiore numero di transazioni commerciali.

Si evidenzia, inoltre, che la Romania è situata sulla giunzione

di tre futuri corridoi europei del trasporto:

- ◆ Berlino - Praga - Budapest - Arad - Bucarest - Constanța - Istanbul - Salonicco (corridoio 4) → autoveicoli e ferrovia;
- ◆ Constanța - Bessarabia - Danubio - Reno (corridoio 7) → corridoio fluviale;
- ◆ Helsinki - Mosca/Kiev - Odessa - Bucarest/Constanța - Alexandria (corridoio 9 in progetto) → autoveicoli e ferrovia.

### BANCHE

Costituita nel 1880, la Banca Nazionale Romena disciplina l'intero sistema bancario nazionale, in virtù del suo ruolo di banca centrale.

Di rilievo è anche l'Associazione delle Banche Romene (ABR) fondata il 31 maggio 1991 e comprendente tutti i tipi di banche, quali le banche statali, private o joint-venture, le filiali di banche estere in Romania (tra cui diverse italiane) e le casse di risparmio.

La presenza delle banche italiane è piuttosto significativa, infatti, alcuni dei maggiori istituti finanziari bancari italiani sono presenti in Romania, rappresentando un indicatore importante per le imprese italiane che decidono di investire in tale mercato.

### QUOTIDIANI E PERIODICI

L'attività giornalistica in Romania si avvale di numerosi e validi quotidiani romeni, di cui i più seguiti sono *Ziarul Financiar*, *România Liberă* e *Adevărul*.

Passando ai quotidiani economico-finanziari, invece, il più importante il *Curierul Național*, è espressione del maggior sindacato d'impresa della Romania (UGIR - Unione Generale Industriali Romania, partner strategico di Confindustria Romania dal 2012).

## 1.2 ORDINAMENTO POLITICO

La forma di governo in Romania è la Repubblica Semipresidenziale.

Alle elezioni presidenziali del 2019 è risultato vincitore il liberale Klaus Werner Iohannis, che ricopre la carica di Presidente della Repubblica per un mandato di 5 anni. Klaus Iohannis, esponente del Partito Nazionale Liberale (PNL), ha riconsegnato la tessera del partito, in quanto durante il mandato il Presidente non deve essere membro di alcun gruppo politico. Secondo l'art. 80 della Costituzione Romena, il Presidente rappresenta lo Stato ed è garante dell'indipendenza nazionale, dell'unità e dell'integrità territoriale.



Inoltre, il Presidente ha il dovere di tutelare la Costituzione e di garantire il corretto funzionamento delle autorità pubbliche. Detiene, poi, competenze in politica estera, nomina il Primo Ministro, presiede il Consiglio Superiore di Difesa Nazionale e nomina tre dei nove Giudici della Corte Costituzionale. Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, il Presidente viene eletto ogni cinque anni a suffragio universale e la carica è rinnovabile una sola volta. Le prossime elezioni presidenziali in Romania sono previste per novembre-dicembre 2024.

L'attuale Primo Ministro è il liberale Ludovic Orban, alla seconda esperienza di governo, in carica dal 14 marzo 2020.



Precedentemente, infatti, il 5 febbraio 2020 il governo Orban I era stato sfiduciato dal Parlamento dopo una proposta di riforma della legge elettorale che non era stata accolta dalle opposizioni. Dopo varie vicissitudini, tra cui il ricorso alla Corte Costituzionale da parte del PSD, Orban rassegnava le sue dimissioni; per questo motivo, il Presidente della Repubblica Iohannis incaricava il ministro delle finanze Florin Cițu di formare un governo. A causa dei successivi scontri politici e del montare della crisi sanitaria dovuta al propagarsi dell'epidemia di Coronavirus, Cițu rimetteva nelle mani del Presidente della Repubblica il suo mandato esplorativo.

Si arrivava così al 14 marzo in cui l'ex Primo Ministro Orban riusciva a coagulare attorno a sé l'appoggio del Parlamento anche grazie al supporto dei delegati del PSD, che lo avevano votato per senso di responsabilità dovuto alla difficile situazione che si stagliava di fronte al Paese dal punto di vista sanitario. Dopo l'insediamento del Governo

Orban II, il Presidente Iohannis era quindi in grado di proclamare lo stato di emergenza il 16 marzo 2020.

Il Potere giudiziario è indipendente ed i giudici sono rimovibili. Il sistema giudiziario romeno, i cui procedimenti sono pubblici, si basa sul Codice Napoleonico e sulla *Civil Law*. La Corte Costituzionale giudica la costituzionalità delle leggi. Il Tribunale Supremo è l'Alta Corte di Cassazione e Giustizia (ICCJ - *Înalta Curte de Casație și Justiție*). Dal 2003, il Potere giudiziario è stato distribuito più equamente fra il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e l'ICCJ.

L'attuale governo, ventiquattresimo esecutivo della Repubblica della Romania, conta sedici ministri. Secondo l'art. 107 della Costituzione Romana, il Premier coordina e sovrintende le azioni dell'Esecutivo, elabora e implementa le strategie di Governo, nomina i prefetti, partecipa al processo legislativo emettendo decisioni e ordinanze, ed esercita il diritto di iniziativa legislativa. Rappresenta la Romania, sia sul piano interno che nelle relazioni esterne del Paese.

Il sistema parlamentare è bicamerale. Il Parlamento è costituito dal Senato (camera alta), che conta 136 membri, e la Camera dei Deputati (camera bassa), attualmente composta da 329 membri. Il Parlamento è rinnovato ogni quattro anni ai sensi della legge elettorale di tipo proporzionale. Le prossime elezioni legislative in Romania sono previste per il 2024.

Il Potere giudiziario è indipendente ed i giudici sono rimovibili. Il sistema giudiziario romeno, i cui procedimenti sono pubblici, si basa sul Codice Napoleonico e sulla *Civil Law*. La Corte Costituzionale giudica la costituzionalità delle leggi. Il Tribunale Supremo è l'Alta Corte di Cassazione e Giustizia (ICCJ - *Înalta Curte de Casație și Justiție*). Dal 2003, il Potere giudiziario è stato distribuito più equamente fra il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e l'ICCJ.



**Divisione amministrativa:** 142 distretti (județe), incluso quello di Bucarest; 320 città (orașe), 2.861 comuni (comune), con 12.957 frazioni (sate).

### 1.3 LE RECENTI PROTESTE IN ROMANIA

Sin dalla vittoria nelle elezioni parlamentari del partito PSD, alla fine del 2016, in Romania si sono svolte proteste contro le intenzioni del Governo PSD di modificare alcune leggi della Giustizia romana in favore della classe politica corrotta. A gennaio 2017 si sono verificate le più ampie proteste mai registrate in Romania dopo la caduta del comunismo, quando circa 500.000 manifestanti in tutto il Paese e nella Diaspora erano usciti in strada a protestare.



Le proteste sono state citate dalle grandi testate straniere, essendo conosciute come “Revoluția Luminii” (la Protesta Lucente).

Dopo alcune piccole proteste, un'altra grande protesta “#REZIST” è iniziata poi a settembre 2017, ed è culminata il 20 gennaio 2018, con una protesta di ampie dimensioni, cominciata in Piața Universității alle 18:00 con 2.000 persone e culminata dopo le ore 20:00 con più di 60.000 partecipanti nella sola Bucarest. Lo scopo di questa

protesta è stato quello di esprimere il proprio disaccordo ai governanti in merito alle norme sulla giustizia e all'operato del PSD. La marcia dei manifestanti si è diretta da Piața Universității verso il Palazzo del Parlamento, passando per Piața Unirii e Bulevardul Unirii. Giunti davanti al Palazzo del Parlamento, in Piața Constituției, i manifestanti hanno illuminato i propri telefoni per mostrare la loro presenza e dar voce alla loro pacifica protesta. Essa non si è verificata solo nel cuore della capitale, ma anche in quello di altre città romene, tra cui Brașov, Cluj, Constanța, Galați, Iași, Sibiu, Timișoara.

L'episodio verificatosi a gennaio non rappresenta un caso isolato della protesta nazionale #REZIST, ed è nuovamente esploso durante la protesta in Piața Victoriei l'11 febbraio. Il 10 agosto 2018 sono iniziate altre proteste che presero il nome di “Diaspora at home”, e furono organizzate e promosse anche da romeni residenti all'estero. L'evento si svolse di fronte al Palazzo Victoria dove è situato il governo ed i manifestanti furono più di 100.000. I protestanti chiedevano le dimissioni del primo ministro Dăncilă per alcuni provvedimenti messi in atto, in particolare: la riforma del codice penale, le dimissioni del procuratore nazionale antimafia Laura Codruța Kövesi e la nomina del leader del partito social democratico Liviu Dragnea a presidente della camera dei deputati, nonostante una precedente condanna penale.



Queste manifestazioni aiutano a comprendere quanto sia importante, per il popolo romeno, difendere i propri diritti, contestando la corruzione della classe politica. Infatti, il malcontento generale è dovuto, all'incompetenza mostrata dal Governo PSD e alle modifiche apportate al Codice Penale.

## 1.4 STATUS INTERNAZIONALE

Il 1° gennaio 2017 si sono compiuti 10 anni dall'adesione della Romania all'Unione Europea, un decennio che per il Paese ha significato ammodernamento e sviluppo socio-economico.

In questo periodo, la Romania ha avuto 3 Commissari europei: Leonard Orban, il quale ha gestito dal 2007 al 2010 il portafoglio del Multilinguismo, con un budget di circa 1.2 miliardi di euro, Dacian Ciolos, che ha gestito la carica di Commissario per l'Agricoltura e Sviluppo Rurale, con un budget stanziato per il solo 2010 pari a 50 miliardi di euro.

Dal 2019, invece, Commissario europeo da parte della Romania è Adina Ioana Valean, che gestisce i Trasporti. La Romania è rappresentata, sin dal momento dell'adesione all'UE, all'interno delle istituzioni e degli organi UE-Commissione, Consiglio, Parlamento Europeo, da membri eletti/designati e ha diritto di voto in tutte le riunioni del Consiglio. In virtù delle sue dimensioni (il settimo paese membro per numero di abitanti), alla Romania spettano 14 voti.

Inoltre, la Romania è membro di alcune importanti organizzazioni internazionali quali: **ONU** (Organizzazione delle Nazioni Unite, dal 1955), **CoE** (Consiglio dell'Europa, dal 1993), **NATO** (Alleanza Nord-Atlantica, dal 2004), **OSCE** (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa), **OIF** (Organizzazione Internazionale della Francofonia, dal 1993), **Unione Latina** (dal 1980), **ASEM** (il forum di cooperazione Asia-Europa Meeting, in qualità

di membro UE, dal 2007), ma anche di alcuni istituti economici quali: la **Banca Mondiale** (dal 1991), **Fondo Monetario Internazionale** (dal 1972), **BERD** (Banca Europea per la Ricostruzione e Sviluppo, dal 1991), **OCDE** (Organizzazione per Cooperazione e Sviluppo Economico).

L'adesione all'Unione Europea ha consentito alla Romania l'accesso ad una notevole mole di finanziamenti, così, da favorire grandi opportunità di sviluppo.

La firma dell'accordo CETA tra UE e Canada, nell'ottobre 2016, favorisce il commercio estero tra il Canada e i paesi dell'Unione, grazie all'eliminazione dei dazi sulle importazioni, garantendo così una maggiore cooperazione. Ulteriori benefici previsti dal Trattato Commerciale fanno espressamente riferimento alla Romania e alla Bulgaria, che fino a questo momento erano state le uniche nazioni escluse dalla possibilità di circolazione nel paese canadese senza visto. Ad oggi, grazie all'adesione del Canada, Romania e Bulgaria godono della liberalizzazione dei visti per i cittadini, creando importanti opportunità anche per gli uomini d'affari attivi in Romania che vogliono sviluppare progetti con partner canadesi.

## 1.5 RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

Questo è il percorso intrapreso dalla Romania per l'adesione alla Comunità Europea:

- ◆ *1° febbraio 1992*: Firmato l'Accordo di Associazione con le Comunità Europee e i loro Stati membri;
- ◆ *1° febbraio 1995*: Entra in vigore l'Accordo di Associazione;
- ◆ *10 dicembre 1999*: Si aprono i negoziati di adesione con l'Unione europea;
- ◆ *15 giugno 2004*: Si chiudono i negoziati di adesione con l'Unione europea;

- ◆ *25 aprile 2005*: Il Consiglio Europeo approva l'adesione all'Unione Europea e viene firmato il Trattato di adesione;
- ◆ *27 maggio 2005*: Depositati presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana gli strumenti di ratifica del Trattato di adesione;
- ◆ *1° gennaio 2007*: La Romania diventa membro dell'Unione Europea.

Durante il periodo 2014-2020 la Romania ha ricevuto 36,7 miliardi di euro di fondi strutturali dall'Unione Europea. La maggior parte dei fondi è stata destinata all'istruzione, all'assistenza sanitaria, alle infrastrutture e al capitale umano, registrando una capacità di assorbimento del 19% a febbraio 2018. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2019, la Romania ha detenuto la presidenza di turno semestrale dell'Unione europea. In vista di tale semestre, il Governo romeno aveva esaminato il tema dei fondi europei con la futura candidata alla presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, così, da far emergere una Romania pronta e capace ad affrontare una questione di tale rilievo. Inoltre, durante questo periodo, la presidenza ospitava un vertice a Sibiu in occasione della festa dell'Europa, volto a orientare il dibattito sul futuro dell'Europa. Il mandato di Presidenza del Consiglio UE della Romania è stato segnato da due aspetti importanti: il debutto della Romania a tale carica e lo svolgimento delle elezioni per il Parlamento europeo durante la presidenza romena.

## LA ROMANIA ALL'INTERNO DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Nell'istituzione dell'Unione Europea, la Romania detiene i seguenti ruoli:

### *Nella Commissione Europea - 1 commissario*

Adina Ioana Valean è l'assegnataria di un ruolo di primo livello nel mandato 2019-2024, cioè di Commissario per i Trasporti dell'Unione Europea.



La politica dei trasporti dell'UE punta a fornire agli europei soluzioni di mobilità efficienti, sicure e rispettose dell'ambiente e a creare le condizioni giuste per un'industria competitiva che generi crescita e occupazione. La congestione del traffico, l'innovazione, i diritti dei passeggeri e i finanziamenti per le infrastrutture sono solo alcuni esempi di questioni relative ai trasporti che vengono affrontate con efficacia a livello dell'UE.

### *Nel Parlamento Europeo - 33 euro-deputati*

Nella legislatura 2019-2024, i cittadini romeni sono rappresentati nel Parlamento Europeo da 33 membri, eletti nelle elezioni del 26 maggio 2019. Questi occuperanno la carica sino al 2024, quando le elezioni europee per la creazione di un Parlamento avranno luogo in tutti gli Stati membri.

In ambito finanziario la Banca Nazionale della Romania fa parte dell'Eurosistema e il suo Governatore, Mugur Isărescu, partecipa a pieno titolo come membro del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea e delle Commissioni.

*Nel Consiglio Europeo, i rappresentanti romeni nelle istituzioni UE sono:*

- ◆ 1 giudice nella Corte di Giustizia Europea, Camelia Toader
- ◆ 2 giudici nel Tribunale dell'Unione Europea, Octavia Spineanu-Matei, Mirela Stancu
- ◆ 1 membro nella Corte dei Conti, Stefan Viorel
- ◆ 15 membri nel Comitato Economico e Sociale
- ◆ 15 membri nel Comitato delle Regioni

### **PROGRAMMI DI FINANZIAMENTI 2014-2020**

La prospettiva finanziaria 2014-2020 dell'Unione Europea introduce un nuovo approccio per quanto riguarda le previsioni strategiche per la politica di coesione, in accordo con gli obiettivi della Strategia Europea 2020.

Nel periodo 2014-2020, la Romania investirà in tutti gli undici obiettivi della Strategia Europea 2020, utilizzando i fondi europei strutturali e per investimenti, tramite i programmi operativi attivi: POCU, POC, POR, POIM, POAT, POCA, POAD.

## **1.6 STRATEGIA DI SICUREZZA NAZIONALE**

A seguito delle elezioni USA del 2016, che hanno portato alla presidenza di Donald Trump alla Casa Bianca, il segretario della difesa statunitense ha annunciato che tutti i membri NATO dovranno assegnare il 2% del PIL alla Difesa. In vista di tale adempimento, il Ministero Romeno della Difesa è stato tra i primi ad aderire. Infatti, dal 2017 il Governo ha provveduto all'erogazione del 2%, del proprio PIL.

La relativa nuova identità euro-atlantica della Romania, la sua inclusione nell'UE e l'auspicata futura inclusione all'interno dell'Area Schengen, così come il conflitto in Ucraina iniziato nel 2014, hanno indotto il Paese ad implementare un piano di difesa atto a garantire la sicurezza

nazionale. Essendo in una situazione di "stato cuscinetto" tra la Russia e l'Europa occidentale e avendo concordato delle strategie insieme all'Alleanza Atlantica, la Romania ha raggiunto maggiore riconoscimento e importanza a livello europeo.

Per assicurare il consolidamento strategico dal punto di vista della difesa nazionale e ottenere maggiore credibilità sul piano internazionale, i responsabili della Strategia Nazionale di Difesa 2015-2019 hanno tracciato le principali linee d'azione:

1. il consolidamento della sicurezza, dell'ordine pubblico e della capacità di difesa;
2. la creazione di un quadro giuridico adeguato a un coordinamento comunitario delle attività specifiche per la difesa e la sicurezza nazionale;
3. la cooperazione inter-istituzionale, per realizzare gli obiettivi strategici anche tramite meccanismi di prevenzione, concentrandosi sulle vulnerabilità del Paese. In tal modo, la ripartizione delle risorse attraverso un rigoroso, pluriennale e continuo processo di pianificazione integrato, è in grado di soddisfare le esigenze del Paese, della NATO e dell'Unione Europea.

La Romania, attraverso questo piano di difesa, si appresta a giocare un ruolo attivo e costruttivo, a livello europeo e regionale, e ad essere un ponte di collegamento tra le civiltà e tra i diversi interessi culturali ed economici a favore della stabilità e della prosperità di tutta l'Europa. Data la strategica collocazione geopolitica, gli obiettivi della Romania devono concentrarsi sul raggiungimento di una posizione predominante nel processo di attuazione di politiche di sicurezza e di cooperazione nell'Unione Europea e nella NATO. Infatti, l'azione della Romania, in termini di interoperabilità globale tramite le due organizzazioni, è incentrata sulla solidarietà, sulla crescita economica e sulla promozione della democrazia.

## 1.7 QUADRO POLITICO NAZIONALE

Il 29 gennaio 2018, Viorica Dăncilă, membro del Partito Social-Democratico, è stata la prima donna romena ad essere nominata come Primo Ministro, divenendo il terzo Capo di Governo in un anno. I suoi predecessori sono stati Mihai Tudose, rimasto in carica dal 29 giugno 2017 fino al 15 gennaio 2018, e prima ancora Sorin Grindeanu, dal 23 febbraio al 28 giugno 2017, sfiduciati entrambi dal loro stesso partito (PSD).

Il nuovo Governo Dăncilă è sostenuto da una coalizione di centro-sinistra composta dal PSD e dall'ALDE, ed ha ottenuto 282 voti favorevoli, rispetto ai 233 necessari per la sua investitura. Nel suo mandato, la Premier mira a rianimare l'economia romena, con l'obiettivo di portarla tra le prime 20 dell'Unione Europea entro il 2020. A tal fine, l'azione di governo si concentra su tre specifici punti:

1. l'incremento degli investimenti per la modernizzazione delle infrastrutture;
2. la crescita del reddito per la popolazione;
3. la riforma dell'amministrazione e la riduzione della burocrazia.


Hanno mantenuto la propria carica, ottenuta con il precedente Governo Tudose, 16 ministri su 27, tra cui: Mihai Fifor, passato da Ministro dell'Economia a Ministro della Difesa Nazionale; Carmen Dan che continua a ricoprire la carica di Ministro degli Affari Interni (dopo esser stata prefetto del distretto di Teleorman, di cui ha rappresentato






anche la figura di consulente legale e direttore esecutivo del Consiglio provinciale); Lia Olguța Vasilescu, dimessasi da sindaco di Craiova per ricoprire il ruolo di Ministro del Lavoro e della Giustizia Sociale; Petre Daea, che continua ad amministrare il Ministero per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale.

## 1.8 GRUPPI PARLAMENTARI ROMENI

Invece, tra i Ministri che hanno ricevuto la nuova carica ci sono: Eugen Teodorovici, che torna alla guida del Ministero delle Finanze dopo l'incarico assunto nel 2015 sotto il governo di Victor Ponta; Sorina Pinteau, Direttrice dell'ospedale "Dr. Constantin Opris" di Baia Mare, nominata Ministro della Salute; George Ivașcu, Direttore del teatro Metropolis di Bucarest, che rappresenta il Ministero della Cultura; e ancora Valentin Popa, rettore dell'Università di Suceava, che assume il ruolo di Ministro dell'Istruzione.

Inoltre, è stato assegnato un nuovo posto di Vice Ministro ad Ana Birchall, con il compito di rafforzare le Partnership Strategiche della Romania con gli altri Paesi, in particolare con gli Stati Uniti. Il problema che è sorto in questi ultimi governi non è rappresentato da una forte opposizione, che resta debole numericamente, ma da repentini scontri e tensioni all'interno della stessa maggioranza. Dăncilă, però, sembra possedere i requisiti richiesti dai membri del partito social-democratico, per realizzare tutti i punti del programma di governo, mettendo fine alla crisi politica che si è manifestata in questi anni.

	Anno di fondazione	Leader	Deputati	Senatori	Ideologia	
	PSD	2001	Marcel Ciolacu	154	67	SD

	PNL	1985	Ludovic Orban	69	30	LC
	USR	2015	Dan Barna	30	13	Centro
	UDMR	1989	Hunor Kelemen	21	9	LC-SD
	ALDE	2015	Calin Popescu Tariceanu	20	9	L
	PMP	2014	Traian Basescu	18	8	SD
	<b>Min.</b>	-	-	17	0	-
	<b>Non affiliati</b>	-	-	27	13	-

\*fonte: [www.cdep.ro](http://www.cdep.ro)

## 1.9 STORIA POLITICA DEGLI ULTIMI DECENNI

Il 20 maggio 1990, dopo la morte di Ceaușescu, fu eletto presidente in funzione transitoria (trenta mesi di mandato) Ion Iliescu. Al Parlamento fu affidato il ruolo di Costituente dalle contestuali elezioni legislative. Il biennio successivo fu segnato da una grave crisi economica, aggravata dalla liberalizzazione dei prezzi e da una situazione politica interna ambigua. Le manifestazioni di protesta furono varie e di diverso segno, come quelle violente dei minatori della Valea Jiului nel giugno 1990 e nel settembre 1991.

Nel dicembre 1991 fu approvata la nuova Costituzione democratica, confermata da un referendum popolare. Nel febbraio 1992 si tennero, dopo oltre 50 anni, le prime libere elezioni. Vinse la Convenzione Democratica (CDR), una coalizione di forze di opposizione all'FSN.

Nel marzo del 1992 l'approvazione delle politiche di liberalizzazione economica prospettata da Petre Roman segnò una netta sconfitta per Iliescu. Questi, nell'aprile del 1992, diede vita al nuovo partito FDSN. Dalla parte restante dell'FSN nacque il Partito Democratico, sotto la guida di Petre Roman.

L'FDSN vinse le elezioni politiche del settembre 1992, inoltre Ilescu vinse le contemporanee elezioni presidenziali. Nel novembre dello stesso anno fu costituito un governo di coalizione guidato da Nicolae Vacaroiu. Nel 1993 la Romania entrò a far parte del Consiglio d'Europa.

Nel 1995 il governo avviò un piano di privatizzazione delle imprese pubbliche, visto il loro scarso rendimento. Queste erano infatti incapaci di evitare il deprezzamento e la svalutazione della moneta nazionale.

Il dispiegarsi della politica economica era ostacolato dall'assenza di aiuti internazionali. Questi avrebbero permesso di ammortizzare gli inevitabili costi sociali necessari per affrontare la drammatica situazione del Paese. Nelle elezioni successive, la Convenzione Democratica strinse un patto con l'UDS di Roman; questo permise alla coalizione di ribaltare il risultato delle elezioni precedenti, conquistando la maggioranza relativa in parlamento nell'ottobre 1996. Emil Constantinescu si impose al ballottaggio presidenziale del mese successivo.

Victor Ciorbea (CDR) fu messo a capo del nuovo governo di coalizione, formato con l'UDS e l'Unione Democratica Magiara. Victor Ciorbea presentò un piano radicale di risanamento economico nel febbraio del 1997.

Questo, già in accordo con il Fondo Monetario Internazionale, fu in seguito approvato anche dalla Banca Mondiale, che elargì alla Romania un credito per implementare le riforme economiche. Tuttavia, il grave quadro economico del Paese causò un profondo conflitto interno alla coalizione, che provocò le dimissioni del Presidente del Senato Roman e di Victor Ciorbea. Il nuovo Governo cristiano-democratico di Radu Vasile si adoperò per restituire la cittadinanza all'ex re Michele, che fu accordata nel 1998.

La forte instabilità economica causò una nuova crisi politica nel 1999. Emil Constantinescu revocò il mandato

a Radu Vasile e nominò come premier Muger Isărescu. Ion Ilescu vinse le elezioni presidenziali del 2000. Il suo ritorno, appoggiato dalla Convenzione Democratica, fermò l'avanzata dell'estrema destra razzista e xenofoba.

Il referendum dell'ottobre 2003 consentì l'approvazione di una serie di emendamenti alla Costituzione. Il Paese entrò a far ufficialmente parte della NATO nel marzo 2004, mentre i negoziati per l'adesione all'Unione Europea, fissata per il 2007, entrarono nella loro fase finale.

Alle elezioni politiche di novembre ci fu un'affermazione parziale del PSD, non sufficiente però a garantire una maggioranza stabile. Fu, quindi, varato un governo di coalizione di centrodestra, guidato dal leader del PNL Calin Popescu-Tariceanu. Parallelamente, il ballottaggio delle presidenziali vide la vittoria del candidato di centrodestra, Traian Basescu.

Il 1° gennaio 2007 il Paese entrò a far parte dell'Unione Europea. Ad aprile Tariceanu presentò un nuovo governo, di cui entrarono a far parte il Partito Nazionale Liberale e l'UDMR. Inoltre, il Parlamento approvò la sospensione dalle funzioni del presidente Basescu, in quanto si era rifiutato di approvare il nuovo Governo, violando la Costituzione. A maggio si svolse il referendum contro il Presidente, che tuttavia evitò l'impeachment grazie all'appoggio dell'elettorato. Il Partito Democratico vinse le elezioni europee di novembre. Queste fecero registrare un'affluenza molto bassa, circa il 30%.

Il partito all'opposizione, il PSD, ottenne una vittoria di misura alle elezioni legislative del dicembre 2008, con il 33,6% dei voti, seguito dal Partito Democratico Liberale con il 33%. Il Partito Nazionale Liberale arrivò al 18% dei consensi. Emil Boc (PDL) fu designato Premier. Basescu fu confermato dalle elezioni presidenziali del 2009. Nel 2012, in seguito alle proteste sulle misure economiche varate dal Governo, Boc si dimise.

A maggio, dopo un governo di transizione guidato da Mihai Răzvan Ungureanu, divenne Premier il social-democratico Victor Ponta. A luglio dello stesso anno il Paese entrò in una crisi politica senza precedenti, dopo che il Parlamento sospese il presidente Basescu dalle sue funzioni.

Le elezioni legislative di dicembre furono vinte dalla coalizione guidata dal Premier Ponta. Il liberale Klaus Iohannis vinse le elezioni presidenziali contro Ponta nel novembre 2014. Nel novembre del 2015, Dacian Cioloș è diventato il nuovo Premier, a causa delle dimissioni di Ponta dopo le proteste scoppiate in seguito ad un incendio in un club di Bucarest, in cui sono morte oltre 60 persone. L'incidente ha messo in luce la corruzione esistente a livello degli enti amministrativi, non avendo il club autorizzazioni di funzionamento né misure di sicurezza incendio.

Il governo tecnico presieduto da Cioloș fu sostituito dal governo Grindeanu, sostenuto da una maggioranza di centro-sinistra costituita da PSD e Alleanza dei Liberali e dei Democratici (ALDE), dopo lo svolgimento delle elezioni legislative del dicembre 2016, nelle quali il PSD era risultato il primo partito. Il nuovo esecutivo assunse le funzioni di governo il 4 gennaio 2017. Tale governo è rimasto in carica dal 23 febbraio al 28 giugno 2017, quando il Premier Sorin Grindeanu ha rassegnato le proprie dimissioni, venendo sostituito da Mihai Tudose.

Il 16 gennaio 2018 il Primo Ministro Tudose si è dimesso a sua volta, lasciando la carica a Viorica Dăncilă. Questo governo era supportato dall'alleanza tra il PSD e l'ALDE, che al tempo contavano il 50,8% alla Camera e il 55,9% al Senato. L'operato del Primo Ministro era stato messo in discussione più volte e la stessa attitudine del Governo verso

l'opposizione e il Presidente della Repubblica segnalata da più parti. Lo scontro più acerbo si registrava però attorno a delle norme di modifica del Codice Penale e alla tentata revoca dell'incarico a Laura Codruța Kövesi, capo della Direzione nazionale anticorruzione. Il 10 agosto 2018 veniva organizzata una manifestazione antigovernativa, repressa a Bucarest dalla Gendarmeria. Nell'ottobre dello stesso anno, non raggiungeva il quorum un referendum presentato dal Governo sulla definizione costituzionale di famiglia.

Nelle settimane successive, a causa di vari ministri dimissionari, fu promosso un rimpasto di governo. In vista delle elezioni europee del maggio 2019, poi, l'UDMR ritirava il proprio sostegno al Governo; il risultato delle elezioni era fortemente sfavorevole al PSD, ma non portò alla fine dell'esecutivo. Il 26 agosto l'ALDE ritirava il suo appoggio al governo. A causa di uno scontro tra Governo e Presidente della Repubblica, a settembre 2019 mancavano cinque ministri all'esecutivo. Con una mozione di sfiducia, il 10 ottobre 2019 il governo veniva sfiduciato e il 4 novembre 2019 si insediava il primo governo di Ludovic Orban, del PNL. A causa della fragilità del governo, però, e di un provvedimento controverso sulle elezioni dei sindaci, l'opposizione organizzava per il 5 febbraio 2020 un voto di sfiducia dell'esecutivo, che risultava effettivo.

Dopo aver proposto per l'incarico a Florin Citu, egli rimetteva nelle mani del presidente della Repubblica il mandato che veniva così riconsegnato nelle mani di Ludovic Orban. A causa dell'epidemia di Coronavirus e al difficile contesto internazionale, veniva così formato il governo Orban II, con l'appoggio dell'opposizione compreso il PSD.



**MASCHIO**

**GASPARDO**

Growing Together



**I risultati eccezionali richiedono scelte giuste.  
Scegli le attrezzature Maschio Gaspardo!**

Maschio Gaspardo România  
Telefono +40 257 30 70 30 / Fax +40 257 30 70 40

info@maschio.ro / www.maschio.ro  
facebook.com/Maschio.Gaspardo.Romania



2020

**CP** **AESE**  
**UIDA**



CONFINDUSTRIA  
ROMANIA

# 02 Economia e Mercati



# 02

## Economia e Mercati

### 2.1 QUADRO MACROECONOMICO

La Commissione Europea ha stimato un calo dell'economia romena del -6% rispetto al Prodotto interno lordo del 2019. Il calo è dovuto alla diffusione del Coronavirus a livello globale: tutti i Paesi del mondo accusano rallentamenti dovuti alla pandemia. Ciò si riflette di conseguenza nella scarsa performance dell'economia romena per questo anno, nonostante le misure adottate dal governo romeno siano state in grado di limitare i contagi e i decessi. La stessa Commissione Europea, però, prevede per il 2021 una cosiddetta "ripresa a V", con una crescita del 4,2% del Pil rispetto al 2020.

È opportuno ricordare come queste previsioni siano circostanziate alla situazione attuale: in caso di una seconda ondata della pandemia, i dati potrebbero peggiorare significativamente, specialmente quelli per il 2021. Precedentemente alla pandemia, secondo i dati ufficiali, la Romania aveva una disoccupazione tra le più basse del mondo occidentale, attorno al 3,9%. Con gli ultimi eventi, però, documenti dell'Unione Europea attestano una disoccupazione al 6,5% a maggio 2020, quasi un raddoppio rispetto a soli cinque mesi prima. Come per il Pil, però, è prevista una ripresa a V per il 2021, con una disoccupazione che scenderà al 5,4%.

Per poter raggiungere questi obiettivi, oltre a contare sulla ripresa del mercato globale, il governo romeno dovrà aumentare significativamente il deficit in rapporto al Pil. Con misure come il somaj tehnic è stato necessario sfiorare i parametri sul debito. Per questo motivo il saldo di bilancio pubblico per il 2020, secondo le stime, sarà negativo (-9,2%) fino ad arrivare a un -11,4 per il 2021. Di riflesso, il debito pubblico in relazione al Pil passerà dal 35,2% del 2019 al 46,2% del 2020. Ulteriori previsioni prevedono un rapporto debito/Pil al 54,7% nel 2021.

## I PRINCIPALI INDICATORI MACROECONOMICI (2018-2020)

Situazione economica romena	2018	2019	2020
PIL nominale (mld di EUR)	204,1	218,9	205,8
PIL reale %	+4,5%	5,5%	-6%
Inflazione %	4,1%	3%	2,5%
Tasso di disoccupazione medio %	4,2%	4,1%	6,5%
Tasso di cambio RON/EUR	4,65	4,67	4.84
Tasso di cambio RON/DOL	3,94	4,03	4.43

*Elaborazione a cura di Centro Studi Confindustria Romania su dati CNP*

## 2.2 IL MERCATO DEL LAVORO IN ROMANIA

La Romania è affetta da un problema strutturale che si esplica in una carenza generalizzata della forza lavoro. Questo fenomeno è dovuto alla forte emigrazione di giovani verso altri paesi e allo spopolamento delle aree rurali. Questa crisi ha anche avuto effetti positivi quali l'incremento del salario medio lordo e l'aumento dei benefici concessi da parte dei datori di lavoro.

Il tasso di disoccupazione in Romania è aumentato a marzo di 0,7 punti percentuali rispetto al mese precedente, arrivando al 4,6 per cento dal 3,9 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica della Romania (Ins) con un comunicato. Secondo le statistiche, il numero di disoccupati è aumentato di 58 mila persone (circa il 16 per cento) rispetto al mese precedente e di 79 mila persone (circa il 24 per cento) rispetto a marzo 2019. Il numero stimato di disoccupati (15-74 anni) per marzo 2020 è stato di 410 mila persone, in aumento rispetto al mese precedente (352 mila persone) ma anche rispetto allo stesso mese dell'anno scorso (331 mila persone). Per genere, il divario tra i due tassi di disoccupazione è stato dell'1,3 per cento (5,1 per cento per gli uomini e il 3,8 per cento per le donne). Per gli adulti (25-74 anni) il tasso di disoccupazione è stato stimato al 3,4 per cento nel mese di marzo 2020 (3,9 per cento per gli uomini e il 2,7 per cento nelle donne). Il numero dei disoccupati di età compresa tra 25-74 anni rappresentano il 69,9 per cento del totale dei disoccupati.

La nuova Strategia Nazionale per l'occupazione 2014-2020, correlata alla Strategia Europea 2020, si è imposta di raggiungere, entro il termine, un tasso di occupazione della popolazione attiva del 70%. Le disposizioni previste nel piano per l'occupazione includono misure attive e preventive per la popolazione disoccupata e inattiva. Inoltre, sono attese azioni per aumentare:

- ◆ l'occupazione;
- ◆ le opportunità imprenditoriali e la mobilità nel mercato del lavoro;

- ◆ le strategie di promozione dell'invecchiamento attivo;
- ◆ le pari opportunità;
- ◆ l'integrazione delle persone svantaggiate;
- ◆ la lotta alla discriminazione del mercato del lavoro;
- ◆ la creazione di incentivi adeguati per la retribuzione;
- ◆ la trasformazione del lavoro nero in un'occupazione adeguata;
- ◆ l'abbattimento delle disparità regionali.

## 2.3 INFLAZIONE

Il tasso annuo d'inflazione si è mantenuto al 3% a marzo 2020 rispetto al mese precedente, nelle condizioni in cui i prezzi dei beni alimentari sono aumentati del 5,11 per cento, dei servizi del 3,8 per cento e dei beni non alimentari dell'1,39 per cento, lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica della Romania.

I prezzi al consumo sono aumentati dello 0,5 per cento a marzo 2020 rispetto a febbraio, mentre rispetto a dicembre 2019 sono aumenti dell'1,16 per cento. Il tasso annuale calcolato sulla base dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) è del 2,7 per cento. Il tasso medio dei prezzi al consumo negli ultimi 12 mesi (aprile 2019–marzo 2020) rispetto ai 12 mesi precedenti (aprile 2018–marzo 2019), calcolato sulla base dell'Ipc, è del 3,7 per cento. La previsione di inflazione della Banca nazionale di Romania per quest'anno è del 3 per cento.

### **Evoluzione del PIL trimestrale**

Il prodotto interno lordo (PIL) della Romania è aumentato nel primo trimestre di quest'anno del 2,4% , serie lorde, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e rispetto al trimestre precedente l'aumento è dello 0,3%, secondo i dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Inoltre, nei primi tre mesi di quest'anno, il PIL è aumentato del 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2019.

## 2.4 CONTRIBUTO DEI DIVERSI SETTORI ALLA VARIAZIONE DEL PIL

Il prodotto interno lordo (PIL) della Romania è aumentato del 4,1% a 1,05 miliardi di leu (222 miliardi di euro) nel 2019, secondo i dati preliminari pubblicati dall'ufficio locale di statistica INS. L'economia rumena ha così superato quella della Repubblica Ceca, raggiungendo il tredicesimo posto nell'Unione Europea (UE) nel 2019, dopo aver superato la Grecia nel 2017 e il Portogallo nel 2018.

Il Governo spera in una crescita del PIL del 4,1% anche quest'anno. Si stima che l'economia nazionale potrebbe crescere ad un tasso medio annuo del 3,8% tra il 2020-2022, un'evoluzione sostenuta dal proseguimento degli investimenti (avanzamento medio del 5,4%) e dal miglioramento della domanda esterna netta.

Sul versante della formazione, i settori dei servizi, delle costruzioni e degli immobili hanno avuto i contributi più significativi all'aumento del valore aggiunto lordo. Il settore delle costruzioni ha generato il 16,8% di valore aggiunto in più, ha contribuito per 0,9 punti alla crescita del PIL e ha rappresentato il 6,4% del PIL totale. Il settore dei servizi alle famiglie ha generato il 4,8% di valore aggiunto in più e ha contribuito alla crescita del PIL con 0,9 punti percentuali.

In particolare, l'industria, che detiene la quota maggiore del PIL, ha avuto un contributo negativo di 0,3 punti alla crescita del PIL, poiché il valore aggiunto generato è diminuito dell'1,5% rispetto al 2018.

## 2.5 INTERSCAMBIO COMMERCIALE

Il disavanzo commerciale della Romania, ovvero la differenza tra esportazioni e importazioni, lo scorso anno è stato pari a 17,28 miliardi di euro, in crescita del 14,3% rispetto al 2018, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (INS).

Le esportazioni sono ammontate a 69 miliardi di euro, in crescita dell'1,9%, e le importazioni a 86,28 miliardi di euro, in aumento del 4,2%.

I gruppi principali erano: automobili e mezzi di trasporto (47,2% per le esportazioni e 37,2% per le importazioni) e altri manufatti (rispettivamente con il 31,7% per le esportazioni e il 30,4% per le importazioni).

All'interno dell'Unione Europea, abbiamo esportato 52,83 miliardi di euro, mentre le importazioni dall'UE sono state di 64,4 miliardi.

In percentuale, le esportazioni verso l'UE sono state del 76,6% e le importazioni dalla stessa area sono state del 74,6%. Nel 2019 la Romania ha esportato alimenti e animali vivi per 4.773 miliardi di euro, in crescita del 13,1% rispetto al 2018. Il nostro paese ha anche esportato bevande e tabacco per 1,11 miliardi di euro, in crescita 31 9%.

Si sono registrate diminuzioni del 5,6% in termini di esportazioni di beni, ma anche di lubrificanti e materiali derivati (-5,2%). Maggiore è la differenza tra importazioni ed esportazioni all'interno di un paese, più investimenti esteri sono necessari per controbilanciare la differenza. Quando il disavanzo commerciale è grande, ciò significa che la valuta nazionale è destinata a diminuire. Si può anche dire che il nostro paese sostiene le economie dei paesi da cui importa i prodotti.

Il principale partner commerciale della Romania è la Germania, seguita da Italia e Francia. La Romania importa anche massicciamente prodotti dall'Ungheria, dalla Polonia e dalla Cina.

## 2.6 RAPPORTI COMMERCIALI ROMANIA - ITALIA

Uno dei principali partner economici della Romania, sia in termini di commercio che di investimenti effettuati, è l'Italia,

che detiene il secondo posto come partner commerciale, dopo la Germania; al quinto posto sulla lista degli investitori stranieri in termini di capitale investito, con la somma di 2.76 miliardi di euro e al primo posto per quanto concerne il numero di imprese straniere sul mercato romeno.

Grazie alle continue opportunità offerte dai fondi europei, alle quali si aggiungono le opportunità territoriali derivanti dai programmi di ammodernamento della rete infrastrutturale, dall'efficace tessuto industriale e dalle vaste disponibilità in ambito agricolo e minerario, questi settori strategici stanno mostrando una rapida e consistente crescita, rappresentando un'ulteriore opportunità di rafforzamento per l'imprenditorialità italiana.

Al 31 agosto 2018, secondo i dati del Oficiul Național al Registrului Comerțului, il numero di società rumene con capitale italiano ammontava a 46 661, costituendo il 21,27% del totale delle aziende a capitale straniero. Il capitale totale investito da queste società è pari a 2,55 miliardi di euro, posizionando l'Italia al 5° posto per capitale totale investito, con un peso del 5,7% sull'economia rumena. Di queste, oltre 23.400 aziende sono attualmente attive.

Al 30 novembre 2018 il valore degli scambi bilaterali è stato di 14,39 miliardi di euro, il 6,59% in più rispetto allo stesso periodo del 2017. In particolare, sono state registrate esportazioni per un valore di 7,18 miliardi di euro, in crescita del 10,16% rispetto al 2017, e importazioni per 7,21 miliardi di euro, in crescita del 3,14% rispetto l'anno precedente. L'interscambio commerciale con l'Italia ha costituito il 10,5% del commercio totale estero della Romania, posizionando l'Italia al 2° posto come paese partner sia per le esportazioni che per le importazioni. Per il 2018 il saldo della bilancia commerciale è stato favorevole all'Italia, con un disavanzo di 26,21 milioni di euro per la Romania.

Scambi commerciali Romania/Italia	2017	2018	Variazione %
Esportazioni (mld €)	6,52	7,18	10,16%
Importazioni (mld €)	6,98	7,21	3,14%
<b>Totale</b>	<b>13,50</b>	<b>14,39</b>	<b>6,59%</b>

Nell'anno 2019, il valore degli scambi commerciali bilaterali è stato di 15,64 miliardi di euro; il più alto valore registrato nella storia delle relazioni italo-romene, tra cui le esportazioni di 7,77 miliardi di euro e le importazioni di 7,87 miliardi di euro.

A partire dall'entrata della Romania nell'UE, si è constatata una rilevante evoluzione del ruolo dell'imprenditoria italiana nel tessuto commerciale romeno, tramite joint-ventures o attraverso investimenti in settori chiave dell'economia romena, quali energia, produzione e assemblaggio di componenti auto, chimico-plastico, elettronico e delle apparecchiature elettrodomestiche mobili, bancario, IT&C.



## Settori strategici

- ◆ **AGROINDUSTRIA** - Uno dei settori più promettenti è senz'altro quello agro-industriale. Le Autorità romene puntano sulla ristrutturazione delle piccole e medie imprese agricole e, al contempo, sull'ammodernamento dei sistemi di irrigazione e sullo sviluppo dei servizi legati alla agricoltura quali l'agro-processing (soprattutto in segmenti in cui il nostro Paese eccelle). L'Italia, infatti, occupa la prima posizione nella classifica dei principali Paesi investitori in terreni agricoli romeni. Seguono la Germania e i Paesi arabi.
- ◆ **TRASPORTI** - Il Governo romeno ha adottato un Master Plan Generale dei Trasporti approvato dalla CE. Si tratta di un documento-chiave che delinea la strategia della Romania per la costruzione e l'ammodernamento delle infrastrutture e dei trasporti (terrestre, ferroviario, navale e aereo) entro il 2030, da raggiungere anche grazie all'erogazione da parte dell'UE dei fondi comunitari per questo settore. In Romania operano da anni aziende italiane leader nel settore dei trasporti (ferrovie, strade, autostrade) come Astaldi, Italferr, Pizzarotti o Tirrena Scavi, molte delle quali si sono aggiudicate importanti commesse tramite numerose gare di appalto.
- ◆ **INDUSTRIA** - Dopo un periodo di declino causato dalla crisi finanziaria, nel 2011, il fatturato del settore industriale ha ricominciato a crescere in maniera sostanziale, grazie soprattutto alla ripresa della produzione manifatturiera. Quello manifatturiero è, infatti, il settore che, negli ultimi anni, ha mostrato maggiore dinamicità, con risultati particolarmente rilevanti nei comparti dell'automotive, della lavorazione dei metalli, della produzione di motori elettrici e turbine e degli impianti petroliferi ed energetici. Da questo punto di vista gli investimenti italiani nel settore industriale hanno fornito un contributo eccezionale alla crescita del Paese, in un primo momento attraverso l'impegno delle pionieristiche piccole e medie imprese che già venticinque anni fa si sono avvicinate al nascente mercato romeno, e in seguito tramite l'interesse crescente di grandi gruppi industriali.
- ◆ **ENERGIA** - La Romania possiede un elevato numero di fonti di energia, come petrolio, gas naturale, carbone, uranio minerale, e disponendo, così, anche di un importante potenziale di fonti rinnovabili. Grazie agli fondi europei, il Paese è incentivato sia a produrre che sfruttare energia derivante da fonti rinnovabili, infatti, il Programma Operativo Infrastrutturale 2014-2020 stanziava numerosi fondi per aumentare la capacità derivante dalle fonti rinnovabili di energia elettrica e termica, e la promozione di impianti ad alto rendimento; inoltre la Strategia Energetica per la Romania 2015-2035, ha lo scopo di favorire la competitività economica ad un prezzo sostenibile per i consumatori finali e la protezione dell'ambiente, limitando gli effetti dei cambiamenti climatici.
- ◆ **SERVIZI IT&C** - Negli ultimi anni, con l'evolversi delle tecnologie informatiche e telefoniche, i servizi tecnologici e della comunicazione hanno guadagnato fette di mercato sempre maggiori. La Romania risulta essere una delle mete preferite dalle grandi aziende del settore, che hanno trovato terreno fertile grazie al costo del lavoro e per la preparazione professionale dei lavoratori.

## 2.7 L'INDICE “DOING BUSINESS” IN ROMANIA

Il report annuale “Doing Business” elaborato da World Bank Group, che analizza 190 economie in base a 11 indicatori economici, permette all'imprenditore di capire la facilità di aprire una nuova attività (Doing Business) nei paesi analizzati e di capire la Distanza dalla Frontiera (Distance to Frontier, DTF), indice che dimostra quanto l'economia del Paese oggetto di interesse sia distante dai valori registrati dal paese con miglior performance economica. Rispettivamente, i due indici possono registrare dei valori compresi tra:

- ◆ 190 - 1, la facilità di aprire una nuova attività\*;
- ◆ 0 - 100, la Distanza dalla Frontiera\*.

*\* dove 0 e 190 rappresentano i valori più negativi*

Per quanto concerne la Romania, il report annuale 2019 di Doing Business colloca il Paese al 52° posto, con un punteggio totale di 72,30 corrispondente all'indice DTF.


In questa classifica della World Bank, la Romania risulta al di sopra di paesi come l'Ungheria, la quale occupa il 530 posto, la Bulgaria al 590 posto, ma al di sotto di altri paesi come l'Italia collocata al 510 posto, il Belgio - 450, l'Estonia - 160, la Lituania - 140, la Polonia - 330, la Slovenia - 400 oppure la Repubblica Moldava - 470.

Come si evince dal rapporto “Doing Business 2019”, la Romania ha registrato un arretramento per quanto riguarda il pagamento delle tasse, indice che colloca il Paese al 49° posto a livello mondiale. Diversamente, si è registrato un lieve miglioramento per l'indice “ottenimento dei permessi di costruzione”, facendo salire la Romania nella classifica dalla 150° posizione dell'anno precedente al 146° posto.

Per quanto riguarda invece l'indice di “facilità di aprire una nuova attività”, la Romania è salita dal 64° posto al 111°, registrando un miglioramento di 47 posizioni.

Infine, la Romania ha perso altre due posizioni anche per l'indice “ottenimento di finanziamenti”, passando dalla 200 alla 220 posizione.

Classifica della Romania nel rapporto “Doing Business”, in base ai vari indici analizzati (Aprire una nuova attività; Ottenimento dei permessi di costruzione; Collegamento elettricità; Registrazione di una proprietà; Ottenimento di finanziamenti; Protezione degli investitori di minoranza; Pagamento imposte; Commercio estero; Risoluzione delle controversie contrattuali; Procedure di insolvenza):



Elaborazione a cura di Centro Studi Confindustria Romania su dati del rapporto "Doing Business" 2019

La tabella di seguito illustra le procedure, i costi relativi e le tempistiche per l'indice relativo alla costituzione di una nuova impresa in Romania:

Procedura	Tempistiche	Costo
Certificato della verifica e della disponibilità del nome dell'impresa e la sua prenotazione	1 giorno	nessuno
Deposito del capitale sociale su un conto bancario e ottenimento della relativa ricevuta	1 giorno	nessuno
Registrazione presso il Registro delle Imprese	3 giorni	122 RON
Conseguimento del Registro Unico per i Controlli dell'azienda	1 giorno	31 RON
Registrazione per l'IVA	30 giorni (spp*)	nessuno
Registrazione online dei contratti dei lavoratori presso l'Ispettorato territoriale del lavoro	1 giorno (spp*)	nessuno

## 2.8 LE MODIFICHE AL CODICE FISCALE

L'anno 2020 porta con sé anche cambiamenti fiscali come tasse e contributi salariali.

Pertanto, la legge 263/2019 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 1054/30.12.2019 viene abrogata e le vecchie disposizioni del codice fiscale che stabilivano l'obbligo di versare contributi sociali e sanitari a livello del salario minimo in caso di contratti di lavoro a tempo parziale. È importante notare che a partire dal 2020, questi contributi saranno calcolati a livello del salario effettivo conseguito dal dipendente.

L' HG 1010/2019 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1010 / .12.2019 ha modificato lo stipendio minimo garantito in pagamento da 2080 RON a 2230 RON per il normale orario di lavoro. Lo stipendio minimo per il personale impiegato in posizioni con un certo livello di istruzione superiore e che ha una durata di servizio di almeno un anno nel campo dell'istruzione superiore rimane invariato, rispettivamente 2.350 RON.

Vi sono importanti cambiamenti nel settore dell'IVA.

Attraverso la OUG pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 1031/23.12.2019 ha eliminato il meccanismo di pagamento dell'IVA ripartito, chiamato anche "IVA frazionata".

Tramite il decreto del Ministero delle Finanze del governo 6/2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 72/31.01.2020, viene adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018 / 1.910 del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, relativo ad alcune esenzioni per le operazioni intracomunitarie di merci, quindi per l'applicazione dell'esenzione nel caso di cessioni intracomunitarie di merci:

- a) nel caso di soggetti passivi che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 45 bis del regolamento, si presume che le merci siano state trasportate all'interno della Comunità.
- b) nel caso di soggetti passivi che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 45 bis del regolamento, il trasporto di merci è giustificato ai sensi dell'articolo 10 delle istruzioni per l'applicazione dell'esenzione dall'IVA previste nell'OUG 103/2016. Tali situazioni possono verificarsi, ad esempio, quando: il fornitore o l'acquirente trasporta la merce con i propri mezzi, il trasporto viene effettuato su ruote, nel caso di mezzi di trasporto, il fornitore non può dimostrare di essere indipendente dal vettore o dalla compagnia di navigazione, oppure che sono indipendenti l'uno dall'altro o dall'acquirente.

L'articolo 45 bis del regolamento specifica le condizioni alle quali si presume che le merci siano state trasportate da uno Stato membro all'altro. Pertanto, il venditore deve essere in possesso di almeno due prove non contraddittorie, due espressamente menzionate nel regolamento emesse da due parti diverse indipendenti l'una dall'altra, nonché dal venditore e dall'acquirente. Inoltre, in determinate condizioni, è richiesta una dichiarazione scritta dell'acquirente che attesti il trasporto della merce.

OUG 1/2020 pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'11/09.01.2020 estende fino al 31 dicembre 2020 il termine fino al quale gli agenti economici hanno l'obbligo di dotarsi di registratori di cassa elettronici.

Obbligo di iscrizione nel registro dei beneficiari reali amministrati da ONRC.

La legge n. 129/2019 sulla prevenzione e la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, nonché per la modifica e l'integrazione di alcuni atti normativi che sono entrati in vigore il 21 luglio 2019) introduce una nuova nozione, quella del BENEFICIARIO REALE e prevede l'obbligo di iscriversi al registro Beneficiari reali amministrati dall'Ufficio nazionale del registro delle imprese.

Qualsiasi persona fisica che alla fine possiede o controlla il cliente e / o la persona fisica per conto della quale viene eseguita una transazione, operazione o attività.

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della Legge n. 129/2019 (La legge è entrata in vigore il 21 luglio 2019), le società registrate fino a questa data, ad eccezione delle società e società nazionali, nonché le società interamente o in maggioranza di proprietà dello Stato, sottopongono, attraverso la cura del legale rappresentante, all'iscrizione nel registro dei beneficiari reali, tenuta dall'Ufficio nazionale del registro delle imprese, la dichiarazione di cui sopra.

La mancata osservanza da parte dell'amministratore che rappresenta la società dell'obbligo di cui sopra costituisce una violazione ed è anche sanzionata con una multa da 5.000 lei a 10.000 lei.

# #RINAction: our services for business continuity management and remote solutions

RINAction is a suite of services to support business continuity in both the recovery post COVID-19 and the so-called “next normal” phases. Solutions that, first and foremost, take into account people’s health and safety and social distancing requirements, and that embrace digitalization as the driving force behind the restart of organisations of all sectors and sizes.

We provide a wide range of services across the Energy, Marine, Certification, Transport & Infrastructure and Industry sectors. We work closely with customers, assisting them in the most effective, safe and sustainable way and back up the market operators across the entire life cycle of their projects.



**3,900** people  
worldwide



**200** offices in  
**70** countries



**465 M €**  
Turnover



**600** remote  
inspection/y



**RINA. Excellence  
Behind Excellence.**

[rina.org](http://rina.org)



2020

**CP** AESE  
UIDA





CONFINDUSTRIA  
ROMANIA

# 03 Le imposte sulle Persone Giuridiche



# 03

## Le imposte sulle Persone Giuridiche

Il **Nuovo Codice Fiscale Romeno** (Legge 227/2015), in vigore dal **1 gennaio 2016**, regola le seguenti materie: imposte sul reddito di impresa, imposte sul reddito delle persone fisiche, contributi previdenziali e assistenziali, imposte sui redditi percepiti da non residenti, Iva, accise, imposte e tasse locali.

Nel 2017 è stato introdotto anche un nuovo regime per il settore alberghiero e per la ristorazione mentre nel 2018, a seguito della Rivoluzione fiscale, sono state registrate importanti modifiche del suo impianto generale.

Relativamente al regime fiscale dedicato alle cosiddette “microimprese”, nato come opzionale e recentemente diventato obbligatorio per la maggioranza delle società, il limite di reddito attualmente applicabile equivale ad 1.000.000 Euro senza alcun limite riguardante l’attività di consulenza e management.

### 3.1 PANORAMICA SULLE IMPOSTE

#### ALIQUOTE:

##### Imposta sul reddito di impresa:

- ordinaria	16%
- “microimprese”	1% - 3%

**RITENUTE:**

<b>Dividendi</b>	0%	In caso di distribuzione a persone giuridiche UE o romene che detengono almeno il 10% del capitale per un periodo minimo di 1 anno alla data del pagamento.
	5%	In tutti gli altri casi.
<b>Royalties e interessi</b>	0%	Se il beneficiario effettivo è una persona giuridica UE che detiene minimo il 25% del capitale per almeno 2 anni alla data del pagamento.
	16%	In tutti gli altri casi.
<b>Servizi di management e consulenza</b>	16%	Sono tassati tutti i servizi quali: <i>management e consulenza</i> , quando sono prestati da soggetti non residenti, a prescindere dal luogo in cui prestati, (Romania e/o estero).
<b>Altri servizi</b>	16%	Sono tassati tutti gli altri servizi (con eccezione del trasporto internazionale e dei servizi accessori al trasporto internazionale) quando sono prestati da soggetti non residenti, solo se il luogo dove sono prestati sia in Romania.
<b>Operazioni con Paesi non “white black list”</b>	50%	In caso di servizi acquisiti da soggetti non residenti, il pagamento dei quali avviene verso Paesi con i quali la Romania non ha stipulato accordi per lo scambio di informazioni, questi sono soggetti ad una ritenuta “maggiorata” pari al 50%.

Le aliquote “interne” indicate devono comunque essere sempre confrontate con le previsioni contenute nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni che la Romania ha stipulato con altri Paesi: al fine di verificare se le stesse siano più favorevoli, (v. inferiori).

**SOGGETTI PASSIVI**

Sono soggetti passivi d'imposta le imprese romene (per i redditi prodotti sia in Romania che all'estero) e le Stabili Organizzazioni di soggetti esteri per l'attività da queste svolta in Romania.

Sono esenti dal pagamento dell'imposta sui redditi le istituzioni pubbliche, la Banca Nazionale Romena, le persone giuridiche di diritto romeno in regime di microimpresa, le fondazioni costituite in seguito ad una donazione, le organizzazioni di culto religioso. Le organizzazioni non-profit, le organizzazioni sindacali e patronali sono esentate dal pagamento delle imposte per i redditi che derivano da attività “istituzionali” quali: contributi e quote associative, sponsorizzazioni, donazioni, risorse ottenute dai fondi pubblici o finanziamenti a fondo perduto, ricavi realizzati da eventi, conferenze, etc.

Tali organizzazioni sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito di impresa anche per eventuali altri redditi fino ad un massimo di 15.000 €/anno e comunque non oltre il limite del 10% del totale dei redditi esenti.

Da febbraio 2017 è stata introdotta la previsione di un'esenzione dal pagamento delle imposte, per i primi 10 anni di attività per i contribuenti che svolgono attività innovative, di ricerca e sviluppo ovvero attività connesse.

### 3.2 DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE, ALIQUTA APPLICABILE

L'aliquota ordinaria è pari al 16% e si applica sul reddito imponibile determinato partendo dal risultato civilistico, al quale vanno apportate variazioni in aumento o in diminuzione relative rispettivamente ad eventuali costi indeducibili o ricavi non imponibili e/o altre detrazioni fiscali.

#### I costi non deducibili

I principi base per la deducibilità dei costi sono quelli dell'effettività e dell'inerenza: sono cioè deducibili solo i costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento dell'attività d'impresa. La Legge elenca una serie di costi interamente o parzialmente indeducibili.

Descrizione costi	Deducibilità parziale
Carburanti e altre spese (riparazioni, assicurazione, etc.) relative ad autovetture aziendali	Deducibilità limitata al 50% in assenza di documentazione giustificativa. Integrale al 100% se comprovata da documentazione.
Costi per autovetture, comprese manutenzioni e riparazioni	Nel limite di un'auto per ogni dirigente e/o amministratore, alle condizioni di cui sopra.
Indennità di trasferta per i dipendenti	La "diurna" è un costo deducibile integralmente tuttavia gli importi erogati oltre i plafond di legge concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Per trasferte/distacchi interni o all'estero sono previsti i seguenti plafond massimi: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Interne: 50 lei/giorno</li> <li>◆ Paesi UE (per la maggioranza): 87,5 €/giorno</li> <li>◆ Per altri Paesi non UE sono previsti specifici importi.</li> </ul>
Spese di rappresentanza	Nel limite del 2% dell'utile al lordo dei costi di rappresentanza e delle imposte dirette.

Accantonamenti al fondo svalutazione crediti	Nel limite del 30% e solo se ricorrono particolari condizioni; 100% in caso di apertura di una procedura concorsuale nei confronti di una persona giuridica (o nel caso di apertura della procedura d'insolvenza per i debitori persone fisiche), sulla base del piano di riorganizzazione, della procedura semplificata.
Ammortamenti relativi a veicoli adibiti a trasporto di persone fino a 9 posti	Con limitazione massima pari a 1.500 lei/mese/auto. Limite che si applica anche al valore netto contabile al momento della vendita/uscita di gestione.
Accantonamenti a riserva legale	Nel limite del 5% dell'utile civilistico e fino al raggiungimento del 20% del valore del capitale sociale.
Perdite su crediti	Solo nei seguenti casi: in presenza di un piano di riorganizzazione confermato dal giudice, dopo la chiusura della procedura concorsuale o dell'avvenuta liquidazione del soggetto debitore, crediti assicurati.
Altri oneri di utilità sociale	Nel limite del 5% del valore del monte salari.

Descrizione dei costi	Indeducibilità
Penalità, sanzioni, interessi di mora ad esclusione di quelli commerciali (inclusi i contratti con le Autorità)	Completa
Costi sostenuti a favore di soci	Completa, ad esclusione delle vendite di beni e servizi effettuati a valore di mercato.
Erogazioni liberali	Completa. Da evidenziare che nonostante il costo sia indeducibile, il valore delle erogazioni è DETRAIBILE dalle imposte dovute nel limite dello 0,75% del volume d'affari e comunque per un importo non superiore al 20% delle imposte dovute. Il valore che supera i limiti di cui sopra è comunque riportabile nel limite dei 7 anni successivi, nel rispetto delle condizioni di legge. Si specifica che il diritto alla detrazione delle imposte risulta essere applicabile soltanto per le erogazioni/sponsorizzazioni effettuate nei confronti di enti iscritti in apposito Registro degli enti no profit/di culto tenuto presso l'ANAF.

In sintesi, si pagano le imposte al netto dell'importo versato direttamente al beneficiario dell'erogazione (v. Tabella esplicativa sotto).

Beni perduti o danneggiati ed IVA afferente

Completa, ad esclusione delle rimanenze e dei cespiti ammortizzabili distrutti in seguito a calamità naturali o altre cause di forza maggiore, nelle condizioni stabilite dalle norme, per quelli ove vi è copertura assicurativa, prodotti scaduti o difettosi.

Spese per servizi management, consulenza, assistenza tecnica, altri servizi prestati da non-residenti

Non sono deducibili se il fornitore è stabilito in uno stato con il quale la Romania non ha concluso un agreement per lo cambio delle informazioni e se i costi sono stati effettuati a seguito di transazioni qualificate come "non inerenti" (**artificiose**).

*\*Sull'argomento si sottolinea l'obbligo, in capo al beneficiario, di sottoporre a registrazione presso le Finanze Romene i contratti per servizi prestati da soggetti non residenti che vengano svolti sul territorio romeno.*

Imposte sui redditi

Completa

*Tabella esplicativa detraibilità delle erogazioni liberali*

	Importi	Dettaglio
Imposte sui redditi provvisoriamente calcolate per il Trimestre 1/2020	<b>10.000</b>	incluso il costo indeducibile relativo alle erogazioni liberali
Volume d'affari al 31.03.2020	500.000	
<i>7.5 % del volume d'affari</i>	3.750	<i>1 criterio</i>
<i>20% delle imposte sui redditi</i>	2.000	<i>2 criterio</i>
Erogazione effettuata/ pagata	7.500	vs entità iscritti in apposito Registro degli enti no profit/di culto tenuto presso l'ANAF.
Erogazioni detraibile per il Trim.1/2020	<b>2.000</b>	Minore tra 1 e 2 criterio
Imposte sui redditi dovute	<b>8.000</b>	Invece di 10.000 lei
Importo riportato - detraibile nei periodi successivi	<b>5.500</b>	Differenza riportabile

### La deducibilità degli interessi passivi

Le regole di calcolo sulla deducibilità degli oneri finanziari sono radicalmente modificate a seguito del recepimento della Direttiva UE 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale (ATAD).

In primis, è stato introdotto il concetto di oneri finanziari eccedenti, sarebbe a dire il totale degli interessi passivi e le differenze sui cambi, al netto degli interessi attivi. In tal senso, gli oneri finanziari eccedenti saranno interamente deducibili nei limiti del plafond di 1.000.000 euro, mentre l'eventuale differenza sarà deducibile nel limite del 30% della base imponibile (calcolata attraverso la formula dell'EBITDA).

Qualora la suddetta base imponibile risultasse di ammontare negativo o pari a 0, gli oneri finanziari eccedenti risulteranno indeducibili nel periodo di riferimento potendoli in tal caso riportabili in avanti a tempo indeterminato.

Aspetto rilevante riguarda l'applicazione di tali regole anche agli istituti finanziari.

Inoltre, vi è un'eccezione in merito ai contribuenti entità indipendenti (non facenti parte di alcun consolidato e senza entità correlate o stabili organizzazioni) i quali hanno il diritto di dedursi integralmente gli oneri finanziari eccedenti nell'esercizio di competenza.

Infine, gli interessi passivi e le perdite su cambi riportabili secondo le previsioni di cui al Codice fiscale romeno, in vigore fino al 31 dicembre 2017, saranno sottoposti alle nuove regole sulla deducibilità a partire dal 1° gennaio 2018.

## 3.3 AMMORTAMENTI

I beni strumentali di valore unitario superiore ad un valore stabilito periodicamente per decreto (attualmente 2.500 lei) e con vita utile superiore ad 1 anno, devono essere ammortizzati utilizzando uno dei seguenti metodi:

- A. LINEARE: caratterizzato dall'applicazione di un'aliquota costante, scelta all'interno di un intervallo minimo/massimo fissato per decreto per ciascun tipo di cespiti;
- B. ANTICIPATO: che si sostanzia nell'applicazione di un moltiplicatore all'aliquota costante;
- C. ACCELERATO: che prevede la possibilità di dedurre fino al 50% del valore del bene nel primo anno di utilizzo. Sono esclusi da questo tipo di ammortamento gli immobili di qualsiasi tipo, i costi per brevetti, diritti d'autore, licenze, marchi ed altri valori simili e migliorie dei terreni, per i quali è obbligatorio il metodo dell'ammortamento lineare.

Non sono beni soggetti ad ammortamento per esplicita previsione normativa:

- ◆ i terreni;
- ◆ l'avviamento;
- ◆ gli oggetti d'arte;
- ◆ ogni altro bene che non si deprezzi nel tempo.

### Ripporto delle perdite

Le perdite fiscalmente rilevanti possono essere riportate agli esercizi successivi: per i 5 anni successivi per quelle formatesi fino all'esercizio 2008 e per 7 anni successivi per quelle dal 2009.

## Leasing

La normativa romena suddivide il leasing in due categorie distinte: il leasing finanziario e quello operativo. In caso di **leasing finanziario** l'utilizzatore viene trattato dal punto di vista fiscale come proprietario del bene e di conseguenza può dedurre la normale quota di ammortamento unitamente agli interessi passivi; in caso di **leasing operativo** invece, il beneficiario ha diritto alla detrazione dell'intero canone.

## Utile reinvestito - esenzioni

I contribuenti che investono in attrezzature nuove, software, ecc. possono, per opzione, beneficiare del regime di esenzione dalle imposte c.d. "utile reinvestito". Dal 2017, tale esenzione trova applicazione anche per i diritti all'utilizzo dei programmi informatici.

L'incentivo viene applicato sull'utile contabile lordo reinvestito in attrezzature nuove/ software utilizzate per sviluppare l'attività d'impresa a condizione di:

- ◆ detenere tali attrezzature nel patrimonio della società, per un periodo almeno uguale alla metà della vita utile, ma non per un periodo superiore ai 5 anni, in caso contrario l'imposta sull'utile viene ricalcolata insieme con le maggiorazioni relative;
- ◆ non applicare il metodo di ammortamento accelerato;
- ◆ alla fine dell'esercizio finanziario, dopo la costituzione della riserva legale, le parti di utile che ha beneficiato dell'esenzione d'imposta viene ripartita per costituire le riserve. Le riserve costituite sono tassate al momento del loro utilizzo in qualsiasi forma, come anche nel caso di un'operazione di riorganizzazione se la società beneficiaria non assume tale riserva.

## Credito d'imposta e perdite di fonte estera

La Romania riconosce un credito d'imposta alle società romene per le imposte pagate all'estero.

L'eliminazione della doppia imposizione attraverso il metodo del credito d'imposta si basa su un meccanismo di detrazione dall'imposta romena dell'ammontare corrispondente all'imposta pagata all'estero sul reddito ivi maturato, limitatamente però all'imposta romena applicabile sulla parte del reddito prodotto all'estero.

Per le perdite realizzate all'estero, viene riconosciuta altresì una deducibilità limitata ai ricavi della stessa provenienza.

## Adempimenti

Per tutti i soggetti, ad eccezione delle banche, è fatto obbligo di determinare e liquidare le imposte trimestralmente, entro il 25 del mese successivo a quello di chiusura del trimestre. Questo per i primi tre trimestri dell'anno. Con riferimento al 4 trimestre, l'obbligo di liquidazione delle imposte è posticipato al 25 marzo dell'anno successivo, termine che corrisponde con la dichiarazione annuale dei redditi.

I contribuenti, salvo le banche che sono obbligate, possono optare per un diverso regime di determinazione degli acconti in corso d'anno. Possono infatti determinare l'importo da liquidare trimestralmente (entro il 25 del mese successivo al trimestre) sulla base dell'imposta annuale liquidata per l'esercizio precedente, corretta da un coefficiente che tiene conto



dell'inflazione annua, nella misura di  $\frac{1}{4}$  a trimestre. Per il 2020, l'indice di inflazione è il 103,10%.

Entro il 25 marzo dell'anno successivo rimane l'obbligo di determinazione dell'imposta effettiva, invio della dichiarazione annuale e liquidazione dell'imposta a conguaglio.

Le organizzazioni non-profit e le società esercenti attività di frutticoltura, viticoltura o di coltivazione di cereali hanno l'obbligo di determinare e liquidare le imposte annualmente, entro il 25 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Da gennaio 2016, per i contribuenti soggetti a liquidazione, si considera un singolo periodo fiscale il periodo compreso tra il primo giorno dell'esercizio fiscale successivo a quello in cui è iniziata la procedura e la data di chiusura della liquidazione.

### 3.4 TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

Con la revisione del Nuovo Codice Fiscale del gennaio 2016 è stata modificata la definizione di dividendo che, oltre a quella normalmente conosciuta, non va a comprendere i corrispettivi pagati ai soci per l'acquisto da questi di beni e/o servizi ad un prezzo superiore a quello di mercato ovvero il godimento di beni della società da parte dei soci, per fini personali, (v. tassazione persone fisiche).

Sempre sulla scia delle modifiche richieste dall'adesione all'Unione Europea, per i dividendi corrisposti a persone giuridiche romene o residenti in Paesi UE, non è più applicabile alcuna ritenuta alla fonte se la società che li percepisce possiede una partecipazione superiore al 10% per un periodo minimo di 1 anno alla data del pagamento. In caso contrario, i dividendi distribuiti a persone giuridiche romene o a persone fisiche romene sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo definitivo pari al 5%. Per i dividendi distribuiti a persone non residenti la ritenuta ordinaria applicabile è pari al 5% salva diversa previsione contenuta nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni. La ritenuta deve essere liquidata entro il 25 del mese successivo a quello in cui è stato corrisposto il dividendo; se esso è stato deliberato ma non corrisposto entro il 31 dicembre del medesimo anno, la ritenuta deve comunque essere versata entro il 25 gennaio dell'anno successivo.

Sulla base delle previsioni del Nuovo Codice Fiscale, i dividendi percepiti dalle persone giuridiche romene, sono considerati redditi non imponibili ai fini del calcolo delle imposte sui redditi - c.d. "impozit pe profit", indipendentemente dalla quota di partecipazione e dall'holding period.

### 3.5 TRANSFER PRICING

La normativa sul "*transfer pricing*" mira a definire i corrispettivi relativi alle transazioni infragruppo, in modo che risultino in linea con le normali condizioni di mercato esistenti tra operatori indipendenti e in condizioni similari ("*Arm's lenght principle*"). La legislazione romena consente alle autorità fiscali di poter rettificare i corrispettivi pattuiti in contrasto con il prezzo di mercato determinato sulla base dei metodi adottati in sede OCSE (principalmente confronto del prezzo, prezzo di rivendita ovvero costo maggiorato).

Come sarebbe il mondo se si  
parlasse la stessa lingua.  
Quella del business.

**International Clients Center**

**Parliamo del tuo business globale.**

[unicredit.ro](http://unicredit.ro)

si



La banca  
per le cose che contano.



Le nuove norme in materia (Ordine n. 442/2016) prevedono che, le società residenti debbano presentare all'Amministrazione finanziaria tutte le informazioni relative alle transazioni effettuate con società estere "collegate" nonché il metodo utilizzato per la determinazione del prezzo. I c.d. "grandi contribuenti" (che superano i parametri previsti per Legge) sono obbligati a presentare su base annuale, entro il 25 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, la documentazione sul transfer pricing, c.d. "*dosarului preturilor de transfer*".

I grandi contribuenti che non superano i plafond di legge e i contribuenti medi e quelli piccoli hanno l'obbligo di predisporre e presentare l'apposita documentazione sul transfer pricing, su richiesta dell'Autorità fiscale. Il termine per presentare la documentazione può variare in un periodo compreso tra un minimo di 10 giorni ad un massimo di 60 giorni, prorogabile alle condizioni di legge.

È possibile presentare all'*Agentia Nationala de Administrare Fiscala* eventuali interPELLI preventivi in materia di transfer price, i cosiddetti: "*acord de pret in avans*" (*advance pricing agreement*). Le risposte ottenute sono opponibili al fisco e vincolanti per i contribuenti, fatta salva la possibilità per il contribuente di comunicare la non adesione alla posizione assunta dall'Amministrazione Finanziaria attraverso una notifica scritta, entro 30 giorni. Nel caso in cui assuma una posizione in linea con quella indicata dall'A.F., al contribuente è fatto obbligo di presentare annualmente, entro il termine di deposito delle situazioni finanziarie annuali, una relazione scritta che esemplifichi il modo di applicazione del tax ruling.

## **UFFICI DI RAPPRESENTANZA**

Gli uffici di rappresentanza di società estere sono obbligati alla tenuta di una contabilità per cassa e scontano una tassazione obbligatoria fissa nella misura di 18.000 RON/anno (circa Euro 4.000) da versarsi in un'unica rata entro l'ultimo giorno di febbraio di ogni anno, in aggiunta all'obbligo della presentazione annuale della dichiarazione dei redditi entro la stessa data.

Gli uffici di rappresentanza devono inoltre presentare annualmente una dichiarazione dei redditi entro la fine del mese di febbraio.

## **SETTORE ALBERGHIERO E RISTORAZIONE**

Dal 2017 è stato introdotto un regime ad hoc per il settore alberghiero e della ristorazione ovvero rivolto ai contribuenti con codici di attività – CAEN previsti in modo espresso dalla norma.

Le imposte si determinano su base annuale partendo da un valore standard applicando dei moltiplicatori determinati un funzione di:

- ◆ per ristoranti, "bar": posizione, località, stagionalità ecc.,
- ◆ per settore alberghiero: numero di camere, ecc...

Le imposte si pagano su base semestrale: il 25 luglio dell'anno in corso e il 25 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Tale regime non si applica alle c.d. "microimprese".

### 3.6 LE MICROIMPRESE

A seguito della reintroduzione del regime delle “microimprese” avvenuta nel 2011, si è successivamente assistito ad un’ulteriore modifica normativa che ha radicalmente modificato la *ratio* della stessa. Si è infatti passati da un regime di opportunità eleggibile per opzione ad un sistema obbligatorio per tutti quei soggetti che si ritrovano a soddisfare i requisiti minimi che attualmente sono (artt. 47-52 del Nuovo Codice Fiscale):

- ◆ conseguimento di ricavi per un valore annuo non superiore a 1.000.000 Euro;
- ◆ capitale sociale interamente posseduto da soggetti privati;
- ◆ non essere in scioglimento, liquidazione.

Non rientrano nel regime delle microimprese, pur avendone i requisiti soggettivi, i contribuenti che svolgono le seguenti attività:

- ◆ Fondo interbancario di tutela dei depositi;
- ◆ Fondo di compensazione per gli investitori;
- ◆ Fondo garanzia pensioni privatistiche;
- ◆ Fondo garanzia assicurazioni;
- ◆ Entità trasparenti fiscalmente con personalità giuridica.

Il regime prevede una forma di tassazione che determina la base imponibile prendendo in considerazione il totale dei ricavi e non il risultato d’esercizio. Attualmente, le aliquote in vigore risultano essere le seguenti:

- ◆ 1% per le microimprese con 1 o più dipendenti;
- ◆ 3% per le microimprese che non hanno dipendenti.

Se in corso d’esercizio una microimpresa realizza ricavi superiori ad 1.000.000 Euro tale microimpresa sarà obbligata a versare l’imposta sull’utile iniziando dal trimestre in cui viene superato tale plafond. Le società neo-costituite rientrano nel regime delle micro imprese fino al raggiungimento dei plafond di cui sopra.

### 3.7 LE NORME ANTI EVASIONE

#### Le sanzioni

La Romania, tenuto conto del dilagare del fenomeno, si è dotata di una specifica normativa anti evasione. Con Legge n. 241/2005 pubblicata nella G.U. nr. 672 del 27.07.2005 ed entrata in vigore il 26 agosto 2005, vengono stabilite alcune norme di contrasto all’evasione fiscale.

Tra le diverse infrazioni previste nella norma, per l’importanza delle sanzioni che prevedono, si segnalano:

- A. indebita richiesta a rimborso di imposte: costituisce reato (sanzionato con reclusione da 3 a 10 anni) l’indebita e dolosa richiesta a **rimborso** di imposte o contributi (art. 8). La giurisprudenza successiva ha chiarito che non rientrano nella fattispecie le richieste di rimborso di IVA a credito il cui importo risulta inferiore a quello richiesto;

- B. altri fatti: costituiscono reato (sanzionano con reclusione da 2 a 8 anni con eventuale accrescimento della pena di ulteriori 5 o 7 anni, in funzione degli importi evasi) i seguenti comportamenti finalizzati all'evasione fiscale (art.9):
- ◆ l'occultamento di beni o fonti di reddito imponibili;
  - ◆ l'omessa registrazione in contabilità di ricavi conseguiti;
  - ◆ la registrazione in contabilità di costi ed operazioni fittizie.

### **Scambi con Paesi non “white list”**

La Romania ha adeguato la propria normativa di contrasto all'evasione fiscale internazionale e lotta al riciclaggio di denaro, aggiungendo alle previsioni esistenti quella relativa alle operazioni intrattenute con Paesi non “white list”.

Il sistema adottato dalla Romania, per contrastare il fenomeno, consiste nell'applicazione di una ritenuta “withholding tax” pari al 50% del reddito prodotto dal soggetto non residente se il pagamento avviene vs un Paese con il quale la Romania non ha stipulato accordi per lo scambio di informazioni. I redditi sui quali grava questa extra tassazione sono quelli cosiddetti passive income quali interessi, commissioni e royalties oppure per l'acquisizione di servizi o in seguito alla liquidazione di una persona giuridica di diritto romeno, se pagati per transazioni qualificate come non “inerenti”; non si applica per lo scambio di beni.

### **Tassazione in uscita (Exit Tax)**

A seguito delle ultime modifiche del 2018 apportate dalla cosiddetta Rivoluzione fiscale è stata introdotta la nozione di tassazione in uscita (Exit tax). La stessa prevede un assoggettamento all'imposta sugli utili del 16% in capo ai contribuenti (per l'importo pari al valore di mercato degli attivi trasferiti al momento dell'uscita al netto del valore di carico fiscalmente rilevante) applicabile sui redditi maturati dalla realizzazione di determinate operazioni evidenziate di seguito, sulle quali la Romania non ha alcuna potestà impositiva:

- ◆ Trasferimento di attivi;
- ◆ Trasferimento di residenza fiscale e/o dell'attività economica svolta da una stabile organizzazione.

### **Regole riguardanti le società controllate estere (CFC – CONTROLLED FOREIGN COMPANIES)**

Sempre attraverso la cosiddetta Rivoluzione fiscale, è stato introdotto il concetto di tassazione per trasparenza per le società controllate estere con successive nuove regole riguardanti l'imposizione dei redditi generati da quest'ultime.

In tal senso, al soddisfacimento di determinate condizioni, sono incluse nella base imponibile della società controllante, alcune categorie di redditi non distribuiti dall'entità controllata (ad esempio interessi, canoni, dividendi, ecc.).



# ADV COMMUNICATION®

## DESIGN | MARKETING

advcommunication.ro

### DESIGN

Product design  
Graphics  
Packaging

### BRANDING

Brand Design  
Naming  
Logo Design  
Corporate Identity  
Advertising  
Marketing Tools

### WEB

Web design  
Web Development  
E-Commerce  
SEO  
Digital Online Media  
Direct Mailing

### MEDIA

Media Relations  
Media Planning  
Online Campaigns  
Editorial Content  
Events  
PR

### BROADCAST

Video  
Multimedia  
Webcast  
Live Streaming

CERTIFICATIONS: ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007



2020

**CP** AESE  
UIDA





CONFINDUSTRIA  
ROMANIA

# 04 Le imposte ed i contributi speciali sulle Persone Fisiche



# 04

## Le imposte ed i contributi sociali sulle Persone Fisiche

*L'Ordinanza d'urgenza n. 79/2017 ha apportato delle **modifiche sostanziali a partire dall'1° gennaio 2018 all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dei contributi sociali**, ovvero un totale trasferimento dei contributi sociali in capo al dipendente e simultanea modifica delle quote impositive. Tale impostazione non ha subito modifiche rilevanti successivamente ed è, quindi, sostanzialmente confermata.*

### 4.1 LE IMPOSTE SULLE PERSONE FISICHE

Il principio adottato per la definizione del reddito imponibile è il **world wide principle**, ovvero viene tassato il reddito ovunque prodotto per i residenti in Romania, mentre viene tassato solo il reddito prodotto nel Paese per i non residenti. Gli stranieri persone fisiche che soddisfano i requisiti per l'acquisizione della residenza fiscale in Romania sono tenuti al versamento delle imposte su tutto il reddito (di qualsiasi fonte, ottenuto sia in Romania sia all'estero) a partire dalla data nella quale tali requisiti sono soddisfatti; anteriormente al 2016, i redditi venivano assoggettati ad imposta in Romania soltanto dal 1° gennaio dell'anno successivo all'acquisizione dello status.

#### Tipologie di reddito

Nel Codice Fiscale vengono individuate 8 tipologie differenti di reddito (con eccezione delle categorie 7 e 8 e della tipologia dei dividendi di cui alla cat. 4) a cui si applica **Paliquota unica del 10%**, quali:

1. da **lavoro autonomo**: in questa categoria rientrano i commercianti ed i professionisti; dal 2015 possono optare per la contabilità semplificata (cassa) o in partita doppia, determinando comunque il reddito imponibile quale

differenza tra ricavi imponibili e costi deducibili, oppure possono determinare un imponibile forfetario sulla base di provvedimenti specifici dell'Amministrazione finanziaria. Sempre dal 2015, l'obbligo di compilazione del registro degli incassi e dei pagamenti e del libro degli inventari, a carico dei contribuenti, viene sostituito dall'obbligo di compilazione del cosiddetto Registro fiscale che varia a seconda del tipo di attività e dalla modalità d'imposizione. Dall'1.1.2016 le perdite fiscali possono essere riportate e compensate con redditi della stessa fonte per un periodo di 7 anni fiscali consecutivi (contro un termine precedente di 5 anni);

2. da **lavoro dipendente**: per questi redditi, tra cui a partire dal 2016 rientrano anche le eventuali partecipazioni agli utili dell'impresa, sono previste alcune deduzioni per i familiari a carico che riducono il carico fiscale in modo sensibile soprattutto per i livelli più bassi. Sono deducibili i contributi sociali obbligatori a carico del dipendente così come quelli volontari (sia versati dal datore di lavoro che dal lavoratore entro il limite di 400 euro annui) relativi alle Assicurazioni sanitarie e Pensioni integrative, mentre sono in genere imponibili i fringe benefits in natura.

L'obbligo di calcolare, trattenere e versare le imposte spetta sempre al datore di lavoro. Rientrano in questa categoria, considerati quindi assimilati a redditi da lavoro dipendente, i compensi percepiti da amministratori e sindaci di società.

Una modifica potenzialmente rilevante ha interessato l'istituto della "diurna" (indennità di trasferta) a partire dal 1° febbraio 2013: è imponibile, sia contributivamente che fiscalmente, la "diurna" riconosciuta al dipendente in trasferta, per la parte che supera il limite previsto per i dipendenti pubblici (50,00 RON giornalieri per trasferte interne e tra 80 e 95 EURO per trasferte in altri paesi EU);

3. da **godimento di beni mobili o immobili**: si tratta tipicamente dell'affitto, per il quale è previsto un abbattimento forfetario del reddito ora pari al 40% (anziché al 25%);
4. da **investimenti**: comprende i redditi da interessi (esclusi quelli sui titoli di stato), dividendi, capital gain. È importante sottolineare che a partire dal 1° gennaio 2016 l'aliquota d'imposta applicata sui **dividendi erogati da persone giuridiche romene** (che la trattengono e versano in qualità di sostituti d'imposta) è stata **ridotta al 5%**; tale disposizione interessa anche i non residenti, a patto che siano rispettate le condizioni di cui agli accordi internazionali sottoscritti dalla Romania;
5. da **pensioni**: anche per questi redditi, come per quelli da lavoro dipendente, è prevista una deduzione fissa;
6. da **attività agricole**;
7. da **premi e vincite**: i redditi derivanti da vincite sono tassati con una ritenuta alla fonte applicata dal pagatore del premio, che a partire dal 13 febbraio 2014, è prevista con aliquote differenziate rispettivamente pari all'1%, 16% e 25%, a seconda del guadagno. Inoltre, la minima quota di esenzione (600 RON) resta applicabile solo per la vincita di premi e non da gioco d'azzardo;
8. da **trasferimento di beni immobili**: rispetto alla griglia in vigore fino al 2016, con aliquote dal 3% all'1% in base al periodo di possesso e valore della transazione, dal febbraio 2017 è prevista **una sola aliquota del 3% che incide sulla differenza tra il valore della transazione e un "franchigia" pari a 450.000 Lei**, senza distinzione per periodo di possesso. Nelle compravendite immobiliari, ricade sul notaio l'obbligo di calcolare, ritenere e versare le imposte all'erario; si sottolinea che, a partire dal primo gennaio 2016, nell'ipotesi in cui il valore dichiarato dalle parti risulti inferiore al prezzo-valore di riferimento (distinto per tipologia, caratteristiche specifiche e localizzazione, come da

griglia elaborata dal Consiglio Nazionale del Notariato), il notaio ha l'obbligo di notificare l'atto agli organi fiscali competenti;

9. **diversi:** si tratta della categoria residuale che raccoglie tutte le forme di reddito non classificabili nelle categorie precedenti. Dal gennaio 2016 vi rientrano alcune categorie di reddito che precedentemente venivano assimilate ai dividendi, ovvero il godimento dei beni e/o servizi percepiti ad uso strettamente personale dagli azionisti, o le somme erogate agli azionisti per i beni/servizi ceduti/prestati alla società, ad un prezzo superiore al valore di mercato. Attualmente vi rientrano altresì i redditi maturati dalla cessione di crediti.

Per tutte le categorie, sono considerati redditi anche quelli percepiti in natura, così come l'utilizzo a fini personali di beni e/o diritti afferenti all'attività svolta.

### Adempimenti

L'Ordinanza 79/2017 è stata aggiornata ulteriormente con l'Ordinanza no.18/2018 che ha modificato il regime dichiarativo, prevedendo nello specifico **la dichiarazione unica per l'imposta sul reddito e contributi sociali**.

Mediante tale dichiarazione, depositata ogni anno entro il 15 marzo (prorogata al 30 giugno per il 2020), il contribuente avrà l'obbligo di effettuare una stima del reddito dell'esercizio corrente con successiva regolarizzazione e deposito entro il 15 marzo dell'anno successivo, momento in cui si effettuerà anche il pagamento di tutte le imposte e relativi contributi.

Fanno eccezione a detta regola i contribuenti i cui redditi sono già tassati per ritenuta alla fonte (v. lavoro dipendente, da investimenti, ecc.).

## 4.2 OBBLIGHI CONTRIBUTIVI PER PENSIONE E SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Secondo le disposizioni di cui al Titolo V del Codice Fiscale sono sottoposti agli obblighi contributivi sociali pensionistici (CAS) oltre ai titolari di redditi da lavoro dipendente, anche i percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente e di lavoro autonomo (come definito nella categoria 1 di cui sopra). Più ampia è la platea dei soggetti sottoposti agli obblighi contributivi sociali per la copertura sanitaria (CASS), che ricomprende oltre alle due categorie appena menzionate anche i percettori di redditi da pensione, redditi da godimento di beni, redditi da capitale, da attività agricole e la tipologia residuale dei redditi diversi.

Per il **lavoro dipendente e assimilato**, a partire dal 2018, i contributi sociali pensionistici (CAS), anteriormente versati per le rispettive aliquote del 10,5% per i dipendenti e 15,8% per i datori di lavoro, sono stati posti integralmente in capo al dipendente con relativa aliquota del 25%.

Dalla stessa data la contribuzione al sistema sanitario (CASS), anteriormente versata per le rispettive aliquote del 5,5% per i dipendenti e 5,2% per i datori di lavoro, è stata spostata integralmente in capo al dipendente con relativa aliquota del 10%. Per i redditi da **attività indipendenti** sono dovuti i contributi sociali CAS e CASS soltanto nell'ipotesi in cui nell'arco dell'esercizio fiscale si realizzino redditi di tale natura per un valore complessivo almeno pari a 12 volte il reddito minimo lordo nazionale (attualmente 12\*2.230 lei). La base imponibile per il calcolo dei CAS sarà a scelta del contribuente, ma non

potrà essere inferiore al **reddito minimo lordo** nazionale di cui sopra. La base imponibile della contribuzione sanitaria CASS sarà invece pari al **reddito minimo lordo** nazionale.

Per le **altre categorie di reddito** (compreso i dividendi) è dovuta soltanto la contribuzione al SSN (CASS), con base imponibile identica a quella sopra riportata.

Come regola generale, per tutte le categorie di reddito trovano applicazione le aliquote impositive sopra riportate, nello specifico 25% come contributi sociali pensionistici (CAS) e 10% contribuzione al SSN (CASS).

### 4.3 SETTORE COSTRUZIONI

Dal gennaio 2019 (e per un decennio), sono state introdotte per il **settore delle costruzioni** (definito in base ad alcuni codici di attività specifiche – codici CAEN) delle importanti agevolazioni in termini di **riduzione del carico fiscale e contributivo**:

- ◆ Esenzione dal versamento delle ritenute d'imposta sul proprio personale dipendente;
- ◆ Azzeramento della contribuzione a carico del dipendente al Servizio Sanitario Nazionale CASS (10%), pur mantenendo in capo al dipendente ogni beneficio in qualità di assicurato;
- ◆ Riduzione dell'aliquota del contributo pensionistico a carico del dipendente dal 25% al 21,25% (eliminazione del contributo al fondo pensionistico privato).

Lo **stipendio minino lordo** per i dipendenti del settore, in deroga rispetto alle altre categorie, è fissato in **3.000 RON/ mese** (Cap VII).

\* \* \* \* \*

#### NOTA sulla Cat. 1.

#### Attività di lavoro autonomo da parte di un non residente: le “Persone Fisiche Autorizzate” (P.F.A.)

Dal 2010 alcune previsioni legislative hanno reso più semplice l'apertura, da parte di persone fisiche straniere, di posizioni fiscali equiparabili a quelle della “ditta individuale” o del “lavoratore autonomo”.

Fino a prima, infatti, lo status di “Persona Fisica Autorizzata” era concesso solo a coloro che svolgevano attività alla cui base vi era un titolo di studio specifico e l'iscrizione a particolari Ordini di appartenenza: in sostanza, comprendeva solo le professioni liberali (medici, avvocati, dottori commercialisti, ingegneri, ecc.).

Ora, invece, qualsiasi attività economica può essere esercitata sotto forma di “ditta individuale”, previo ottenimento dell'iscrizione al Registro del Commercio, il che semplifica la vita a tutti i cittadini stranieri che si vedevano costretti a costituire una società di diritto locale per svolgere un'attività di consulenza generica, di direzione o simili.

La fiscalità delle P.F.A. è disciplinata dalle norme relative all'attività di lavoro autonomo. Da segnalare che su detti redditi gravano anche la contribuzione previdenziale e sanitaria, ed inoltre che l'OUG 82/2010 ha introdotto alcuni criteri antielusivi volti a ricondurre nell'alveo del lavoro dipendente tutti quei rapporti giuridici formalmente “autonomi” ma aventi in seno le caratteristiche tipiche di prestazioni di lavoro subordinato. Dal 2013 i compensi pagati alle PFA, se appunto registrate fiscalmente, non sono più soggetti a ritenuta alla fonte (né fiscale né contributiva).



**OBIECTIVUL NOSTRU  
ESTE SUCCESUL**

Rifil S.A. a fost înființată în România în 1973. Este prima companie mixtă de producție prezentă în Europa de Est. Rifil S.A. activează în industria textilă, în producția de fire acrilice vopsite și nevopsite și în amestec cu fire naturale, fiind leader în domeniu la nivel european.

# RIFIL

Yarns producer in Romania since 1973



## CONTACT

---



Tel: +40 233 281 994  
Fax: +40 233 281 782



[rifil@rifil.com](mailto:rifil@rifil.com)  
[rifil.com](http://rifil.com)



Str. Gheorghe Caranfil 1  
617410 Săvinești (NT) - România



2020

**CP** AESE  
UIDA





CONFINDUSTRIA  
ROMANIA

# 05 Aspetti fiscali internazionali



# 05

## Aspetti fiscali internazionali

*Gli interscambi tra la Romania e gli altri Paesi determinano l'applicazione di specifiche norme e trattamenti di carattere fiscale che verranno sintetizzati in questo capitolo. Le relazioni che si possono creare sono sia "in entrata", coinvolgendo quindi non residenti che operano in Romania oppure "in uscita" quando sono residenti che operano al di fuori del Paese.*

### 5.1 DEFINIZIONI E INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

#### **DEFINIZIONE DI SOGGETTI RESIDENTI E NON RESIDENTI – NORMATIVA LOCALE E CONVENZIONALE**

Punto di partenza per inquadrare meglio le trattazioni che seguono è quello che porta alla definizione dello status di residente nel Paese rispetto all'universalità dei soggetti che non lo sono.

Concetto che va declinato sia con riferimento alle persone fisiche che giuridiche.

#### **Persone Fisiche Residenti:**

Il Codice fiscale romeno, definisce come persona fisica residente in Romania qualsiasi persona che presenti almeno una delle seguenti condizioni:

- a) residenza in Romania;
- b) centro dei propri interessi vitali in Romania;
- c) presenza in Romania per uno o più periodi che superano, i 183 giorni, in un periodo di 12 mesi consecutivi, che si concludono nell'anno solare preso in considerazione.

I soggetti residenti sono tassati in Romania secondo il "world wide principle", ovvero per tutti i redditi ovunque prodotti. Principio valido anche per coloro che sono considerati tali in base al combinato disposto delle previsioni del Codice Fiscale e delle Convenzioni per evitare la doppia imposizione.

**Persone Giuridiche Residenti:**

Per quanto riguarda le persone giuridiche, è considerata residente qualsiasi persona giuridica costituita secondo la normativa romena e che presenta la sede della sua direzione effettiva in Romania.

**Il concetto di residenza secondo le Convenzioni contro la doppia imposizione:**

Per i paesi con i quali la Romania ha sottoscritto una convenzione contro le doppie imposizioni, la definizione di persona residente è integrata con quella data nella Convenzione.

Con riferimento alle Convenzioni contro le doppie imposizioni c'è da segnalare che il 25 settembre 2017 è entrato in vigore il nuovo accordo stipulato tra Romania ed Italia. La rettifica è stata autorizzata con la Legge del 16 maggio 2017, n. 78 e pubblicata in G.U. Serie Generale n. 132 del 9 giugno 2017. Sarà applicabile a partire dall'esercizio 2018 (in allegato il testo integrale).

In base alla Convenzione, tale definizione è dettagliatamente enunciata all'articolo 4, paragrafo 1, dove si definisce come "residente di uno Stato contraente" ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, questa espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che detengono in detto Stato.

**Per le Persone Fisiche:**

Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

- a) a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (**centro degli interessi vitali**);
- b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
- c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
- d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le Autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

**Per le Persone Giuridiche:**

Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, art. 4 della Convenzione, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente in entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. La stessa disposizione si applica alle società di persone e a quelle ad esse equiparate costituite ed organizzate in conformità della legislazione di uno Stato contraente.

## 5.2 GLI ACCORDI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

Quando si trattano argomenti fiscali di tipo transnazionale, non è sufficiente guardare solamente alla normativa interna in quanto questa spesso convive con una di carattere sovranazionale che prevale: si tratta delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. A tal proposito, il Codice Fiscale romeno prevede espressamente la prevalenza dei contenuti degli Accordi per evitare le doppie imposizioni firmati dalla Romania, sulla normativa interna; in particolare, si specifica che „*la tassazione di qualsiasi reddito realizzato in Romania da un non residente non può essere superiore a quella prevista nella convenzione*”. Un aspetto da sottolineare è che per l'applicazione delle Convenzioni il non residente ha l'obbligo di presentare alla sua controparte che paga il reddito, il c.d. **Certificato di residenza fiscale** che, per quanto riguarda l'Italia, viene rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di competenza territoriale, mentre per la Romania l'ente emittente è l'ANAF. Il certificato, per la normativa romena, ha validità per l'anno in corso al momento della presentazione e per i primi 60 giorni dell'anno successivo.

Quindi, solo richiedendo l'applicazione delle Convenzioni – nei termini e modi legali – le ritenute su componenti di reddito in uscita dal Paese previste dalla normativa interna potranno essere ridotte e/o escluse da tassazione.

L'elenco delle convenzioni sottoscritte dalla Romania e delle relative aliquote di tassazione per categorie di reddito è riportato quale allegato alla Guida.

### LA TASSAZIONE DEI REDDITI DEI NON RESIDENTI IN ROMANIA E DEI RESIDENTI ALL'ESTERO

La trattazione dell'argomento prosegue dividendosi tra tassazione e obblighi formali per i non residenti (con particolare attenzione dei residenti in Italia) che operano in Romania e un cenno su alcuni casi inversi che riguardano residenti in Romania che operano all'estero.

## 5.3 I NON RESIDENTI CHE OPERANO IN ROMANIA

### LE PERSONE FISICHE

Anche le persone fisiche che producono e ritraggono redditi in Romania sono ivi soggette a tassazione. Anche nel caso di persone fisiche si può distinguere tra redditi conseguiti con o senza la presenza di una base fissa nel Paese. Le modalità di tassazione sono quelle indicate per le società, ovvero tramite applicazione di una ritenuta alla fonte. L'aliquota generalmente applicabile è quella del 16% con particolare favore per i redditi derivanti da dividendi che beneficiano, come per i residenti, di un'aliquota inferiore pari al 5%. La nuova Convenzione tra Italia e Romania ha modificato le aliquote applicabili, portandole allo 0% in caso di partecipazione da parte di società di capitali per una quota superiore al 10% per un periodo superiore ai 2 anni, oppure il 5% negli altri casi. La tassazione dovuta però è sempre il risultato del combinato disposto tra la normativa interna e le previsioni contenute nelle Convenzioni. Per le imposte pagate a titolo definitivo sui redditi prodotti in Romania, una persona non residente avrà generalmente diritto ad un tax credit, da scomputare sull'imposta del proprio Paese di residenza in base alle relative norme regolatrici. Una fattispecie molto frequente e sulla quale è doveroso soffermarsi riguarda i lavoratori in trasferta/distacco e/o gli amministratori di società romene. Rientriamo quindi nella casistica del lavoro dipendente prestato in Romania da un non residente.

In questo caso, la persona fisica non residente è tassata sul reddito da attività di lavoro dipendente svolta in Romania (con le stesse regole previste per la tassazione dei residenti) solo qualora:

a) la persona soggiorni in Romania (dove presta l'attività di lavoro dipendente) per uno o più periodi che superano i 183 giorni in **un periodo di 12 mesi che inizi e che termini nel corso dell'anno fiscale considerato** (definizione modificata dalla nuova Convenzione);

*oppure*

b) a prescindere dal periodo di presenza, se il salario è pagato da o per conto di un datore di lavoro romeno (o in suo nome);

*oppure*

c) sempre a prescindere dal periodo di presenza, l'onere della remunerazione è sostenuto da una Stabile Organizzazione che il datore di lavoro ha nell'altro Paese.

Anche nel caso delle Persone Fisiche, ai redditi derivanti da dividendi percepiti da società romene è opportuno dedicare un focus maggiore.

### **Dividendi distribuiti a persone fisiche residenti in Italia**

Il regime di tassazione dei dividendi ha subito in Italia una profonda modifica con la Legge di Bilancio 2018 (commi 1003-1005), in special modo con riferimento ai dividendi derivanti da partecipazioni qualificate.

La prima distinzione che la normativa fiscale italiana fa rispetto alla tassazione dei dividendi è sulla qualificazione del percettore che può operare:

- ◆ in regime di impresa
- ◆ non in regime di impresa

Se in regime di impresa (art. 59 TUIR) non rileva la distinzione tra partecipazione qualificata e non qualificata.

È, quindi, nell'ipotesi di percettore persona fisica non in regime di impresa (Art. 67 TUIR) che assume importanza la distinzione tra dividendi provenienti da partecipazioni “non qualificate” e dividendi provenienti da partecipazioni “qualificate”.

Lo spartiacque è rappresentato dalla percentuale dei diritti di voto esercitabile in assemblea ordinaria o della partecipazione al capitale sociale: se essa è pari o inferiore al 20% dei diritti di voto o al 25% della partecipazione al capitale (2% o 5% in caso di società quotate in mercati regolamentati), la partecipazione è “non qualificata”, in caso contrario essa è “qualificata”.

E quindi:

Per gli utili prodotti fino al 31 dicembre 2017 è necessario distinguere tra partecipazione qualificata e partecipazione non qualificata. Ai dividendi derivanti da partecipazione non qualificata è applicata una ritenuta a titolo di imposta ex art. 27, comma 4 del DPR 600/73 nella misura del 26% operata dall'intermediario che interviene nella riscossione.

Le modifiche intervenute hanno determinato che, per i dividendi qualificati relativi ad utili prodotti fino al 31 dicembre 2017, è applicabile la ritenuta del 26% a titolo di acconto. Il dividendo poi concorre alla formazione del reddito ed è assoggettato ad IRPEF secondo le seguenti percentuali:

- ◆ utili formati fino al 2007: 40% del loro ammontare,
- ◆ utili formati dal 2008 al 2016: 49,72%,
- ◆ utili formati nel 2017: 58,14%

godendo del riconoscimento del credito di imposta per imposte pagate all'estero nei limiti consentiti.

Per gli utili prodotti e distribuiti dal 1° gennaio 2018 ci sarà una parificazione del trattamento delle partecipazioni qualificate a quelle non qualificate, con applicazione della ritenuta a titolo di imposta sul “netto frontiera” (post ritenuta subita all'estero), senza facoltà di opzione per la tassazione ordinaria e recupero del credito di imposte per le imposte pagate all'estero.

## 5.4 NORMATIVA ITALIANA: ASPETTI CORRELATI AGLI INVESTIMENTI ESTERI

### **Gli obblighi di monitoraggio fiscale degli investimenti esteri - Quadro RW**

Le persone fisiche che detengono all'estero, **attività finanziarie e patrimoniali, senza limiti di importo**, hanno l'obbligo di compilare il quadro RW presente nella dichiarazione dei redditi annuale (Modello Unico), per indicarne la consistenza nel periodo d'imposta di riferimento.

L'obbligo di “monitoraggio”, ai sensi dell'art. 4-bis del decreto legge 28 gennaio 2014 n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014 n. 50, **non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo di imposta non sia superiore a 15.000 euro**, resta fermo l'obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l'IVA FE.

**A decorrere dal 2017 gli obblighi relativi al monitoraggio fiscale non sussistono per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta fermo restando l'obbligo di comunicazione del quadro laddove sia dovuto l'IVIE.**

Si ricorda che l'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche per coloro che hanno aderito alla procedura di collaborazione volontaria di cui all'art. 1 della L. n. 186 del 2014 (cd” voluntary disclosure”), per i quali, pertanto, vi è l'obbligo di indicare le attività oggetto di emersione indicate nella richiesta di accesso alla procedura.

**Relativamente alla procedura voluntary-bis non sussiste l'obbligo di compilazione del quadro RW per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza, a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento e si provveda spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni.**

Non devono essere indicate nel Modello le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione a intermediari professionali residenti (banche, SIM, ecc.) e per i contratti comunque conclusi tramite il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Tra i **casi più ricorrenti** che richiedono la compilazione del quadro RW, oltre agli altri contenuti nelle istruzioni alla compilazione del quadro, si riscontra il possesso all'estero di:

- ◆ **conti correnti;**
- ◆ **immobili;**
- ◆ **polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;**

- ◆ **partecipazione in società non residenti;**
- ◆ **finanziamenti alle predette società.**

Va sottolineato che, a seguito di interventi interpretativi dell'Agenzia delle Entrate, nel quadro RW deve essere indicato qualsiasi immobile detenuto fuori dal territorio italiano, anche se tenuto a disposizione e ivi non assoggettato a tassazione. L'omessa o incompleta presentazione del quadro RW (quindi l'inadempimento dell'obbligo di monitoraggio, a prescindere dall'obbligo di dichiarazione degli eventuali redditi derivanti dalle stesse attività, autonomamente sanzionabile) è punita con **una sanzione dal 3% al 15% (elevabili per attività detenute in paesi black list dal 6% al 30%)**, degli importi non dichiarati, così ridotte dopo l'intervento legislativo 97/2013 che ha altresì soppresso la pesante sanzione accessoria della **confisca di beni** di corrispondente valore.

### **L'Imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero – IVIE**

LIVIE, Imposta sul Valore degli immobili detenuti all'Estero, è un'imposta dovuta dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che detengono all'estero terreni e fabbricati a qualsiasi uso destinati.

Soggetto passivo d'imposta è colui che detiene l'immobile in qualità di proprietario, titolare di diritto reale o locatario, in caso di leasing (anche se il bene sia detenuto per il tramite di società fiduciaria o sia formalmente intestato ad entità giuridiche che agiscono quali soggetti interposti).

La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile, identificato, in prima battuta, nel costo d'acquisto dello stesso. Per gli immobili situati in stati UE o aderenti allo SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore di riferimento è prioritariamente quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato.

L'imposta è dovuta:

- ◆ nella genericità dei casi, in misura pari allo 0,76%;
- ◆ per gli immobili all'estero adibiti ad abitazione principale, in misura pari allo 0,40%.

È previsto un esonero (che non si applica alle abitazioni principali) laddove l'imposta liquidata sia di importo inferiore ad € 200.

Dall'imposta stessa è possibile detrarre, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito di imposta pari al valore dell'eventuale "imposta patrimoniale" versata nello stato estero in cui è situato l'immobile.

Di particolare interesse ed utilità risulta la previsione da parte dell'Agenzia delle Entrate di una lista delle imposte detraibili nei vari Paesi Europei ed extra Ue, al fine di semplificare l'individuazione e la compilazione della dichiarazione da parte del contribuente.

### **L'Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero – IVAFE**

LIVAFE, Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all'Estero, è un'imposta dovuta dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che detengono all'estero attività finanziarie da cui possano derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera, quali quelli indicati con riferimento all'obbligo di monitoraggio fiscale tramite RW (a titolo esemplificativo e non esaustivo: obbligazioni e titoli similari; titoli pubblici, **depositi e conti correnti bancari**; contratti di natura finanziaria; ecc.).

Analogamente a quanto previsto per l'IVIE, anche per l'IVAFE soggetto passivo d'imposta è colui che detiene l'attività finanziaria a titolo di proprietà o altro diritto reale, a prescindere dalla modalità di acquisizione ed ancorché formalmente

intestate ad entità giuridiche che agiscono quali persone interposte o detenute tramite società fiduciarie.

La base imponibile è costituita dal valore di mercato dell'attività finanziaria rilevata al 31.12 dell'annualità di riferimento (o, se anteriore, alla data in cui è terminato il periodo di detenzione) nel luogo in cui la stessa è detenuta.

**L'imposta è dovuta in misura pari al 2%o (due per mille)** e va liquidata in misura proporzionale alla quota ed ai giorni di possesso dell'attività finanziaria; dalla stessa è possibile detrarre, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito di imposta pari al valore dell'eventuale "imposta patrimoniale" versata nello Stato estero ove sono detenute le attività finanziarie.

**Per i conti correnti** ed i libretti di risparmio detenuti all'estero l'imposta è dovuta nella **misura fissa di € 34,20** per ciascuna posizione detenuta; non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo non sia superiore ad € 5.000 (non coincidenza del limite d'esonero rispetto all'obbligo del modulo RW).

**Operativamente**, per adempiere sia agli obblighi di monitoraggio fiscale sia di liquidazione dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) e dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE), dovranno essere riportate le consistenze degli investimenti e delle attività valorizzate all'inizio di ciascun periodo d'imposta ovvero al primo giorno di detenzione e al termine dello stesso ovvero al termine del periodo di detenzione, nonché il periodo di possesso.

### **Covid-19 Calcolo degli Acconti**

Al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-19, potrebbero registrare una diminuzione dell'imponibile fiscale ai fini dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, l'art. 20 del DL 8.4.2020 N. 23 (cosiddetto Decreto Liquidità) favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo "previsionale" anziché il metodo "storico".

Infatti, la norma stabilisce, solo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso (in sostanza, in caso di scostamento dell'importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP, entro il margine del 20 per cento).

Quanto all'ambito oggettivo, come precisato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 9 del 13 aprile 2020 la previsione di cui all'art. 20 del Decreto, oltre che alle imposte espressamente individuate, si applica anche:

- ◆ all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
- ◆ alla cedolare secca sul canone di locazione, all'imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).

### **Scambio d'informazioni tra Stati**

L'art. 28 della Legge n. 122/2016 c.d. "Legge Europea 2015-2016" ha soppresso, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2016, il D.Lgs n. 84/2005, il quale aveva a sua volta attuato la Direttiva n. 2003/48/CE (c.d. "Direttiva risparmio"). La "Direttiva risparmio" ha previsto lo scambio automatico di informazioni tra le Amministrazioni fiscali degli Stati



comunitari con riguardo agli interessi ed agli altri redditi di natura finanziaria, imponendo agli Stati inadempienti l'obbligo di prelievo dell'**euroritenuta**.

L'intervento della "Legge Europea" deriva dalla norma comunitaria Direttiva n. 2015/2060/UE del 10 novembre 2015, la quale ha imposto agli Stati membri l'abrogazione della "Direttiva Risparmio" a far data dal **1° gennaio 2016** (anche se sussiste un complesso regime di disposizioni transitorie).

Lo **scambio automatico** ha ora un **ambito di applicazione più ampio** regolato da fonti normative che si sono nel frattempo evolute.

La Direttiva n. 2011/16/UE, infatti, prevede lo scambio automatico dei dati relativi a specifiche tipologie reddituali e patrimoniali (redditi da lavoro, pensione, redditi e proprietà immobiliari) mentre la Direttiva nr. 2014/107/UE ha esteso lo scambio dei dati, a partire dal **1 gennaio 2016, alla generalità dei redditi di natura finanziaria**.

Nel testo stesso delle Direttive vi sono alcune **eccezioni: per l'Austria e la Svizzera** è prevista una proroga di un anno, durante tale periodo transitorio vige l'obbligo all'applicazione della c.d. Euroritenuta (alla fonte) sugli interessi erogati a soggetti residenti in altro stato UE.

Alla luce di quanto sopra illustrato, l'**Amministrazione Finanziaria italiana** avrà quindi la **possibilità di verificare** non solo la **disponibilità di redditi esteri** ma di accertare anche la **presenza di investimenti all'estero**, e conseguentemente appurare il rispetto dell'obbligo di monitoraggio (quadro RW).

## 5.5 LE SOCIETÀ

Un soggetto estero può produrre redditi in un altro Paese con o senza la presenza di una sua Stabile Organizzazione.

In assenza di una Stabile Organizzazione nel Paese, gli eventuali redditi ivi prodotti ed identificabili come "*passive incomes*" subiscono la tassazione per il tramite dell'applicazione di ritenute alla fonte.

Sono generalmente identificabili in:

- ◆ dividendi
- ◆ interessi
- ◆ provvigioni
- ◆ royalties

La tassazione per mezzo di ritenuta alla fonte determina l'obbligo da parte del residente romano di trattenere al momento del pagamento del prezzo di una sua percentuale a titolo di imposta (che poi sarà obbligato a versare all'Erario).

La determinazione dell'obbligo di effettuare o meno la ritenuta o dell'aliquota da applicare, se dovuta, è il risultato del combinato disposto di tre situazioni diverse:

- ◆ Ordinaria
- ◆ Soggetto percipiente residente nella UE (applicazione della Direttiva "Madre e Figlia")
- ◆ Presenza della Convenzione per evitare le doppie imposizioni

Il principio guida è quello del *favor rei*: si applica il trattamento più favorevole tra quelli possibili.

Con riferimento ai dividendi è opportuno effettuare un approfondimento, con particolare riferimento al caso di un percettore società fiscalmente residente in Italia.

### **Dividendi distribuiti a persone giuridiche residenti in Italia**

Dal punto di vista del socio-persona giuridica percipiente, l'attuale quadro normativo in Italia prevede che i menzionati dividendi concorrano alla formazione del reddito d'impresa in misura pari al 5% del loro ammontare a prescindere che derivino da partecipazioni qualificate o non qualificate.

L'ammontare imponibile (5%) del dividendo percepito (principio di "cassa"), sarà quindi assoggettato ad IRES nella misura attualmente pari al 24%, per una tassazione complessiva dell'1,2%.

Sul dividendo potrà essere applicata la ritenuta, secondo quanto detto in precedenza.

La ritenuta "ordinaria" viene fissata nel 5% che corrisponde a quella prevista nella nuova Convenzione.

Viceversa, nessuna ritenuta potrà essere applicata ai dividendi in uscita qualora, in applicazione della direttiva madre-figlia, la società italiana (in quanto residente in Paese UE) detenga nella società romena per un periodo minimo di 1 anno una quota di partecipazione non inferiore al 10% (condizione simile ma più favorevole di quella prevista dalla Convenzione che richiede la medesima percentuale di partecipazione [10%] ma un periodo di possesso superiore [2 anni]).

### **Redditi conseguiti da stabili organizzazioni:**

Il concetto di Stabile Organizzazione è universalmente accolto come presupposto per l'imposizione di un'attività economica svolta, in un dato Paese, da uno straniero.

Il Codice Fiscale romeno definisce quale Stabile Organizzazione di un soggetto non residente, il luogo attraverso il quale viene svolta in tutto o in parte l'attività del soggetto stesso.

In via esemplificativa, anche se non esaustiva, la norma individua alcune fattispecie di Stabile Organizzazione quali:

- a) una sede di direzione,
- b) una succursale,
- c) un ufficio,
- d) un'officina,
- e) un laboratorio,
- f) una miniera,
- g) un cantiere la cui durata supera i 6 mesi.

Di contro non viene considerata Stabile Organizzazione la presenza di un'installazione utilizzata ai soli fini di deposito, la detenzione di beni e merci immagazzinate o finalizzate ad una loro trasformazione oppure l'utilizzo di una sede fissa utilizzata per la vendita di beni o per svolgere attività a carattere preparatorio o ausiliario.

Una persona giuridica non residente sarà tassata in Romania per il reddito prodotto con una stabile organizzazione in Romania, applicando le stesse norme sul reddito d'impresa delle persone giuridiche residenti, ovviamente con riferimento ai ricavi e costi attribuibili alla sede permanente stessa. Per quanto riguarda le transazioni tra la sede e la Stabile Organizzazioni si dovranno tenere in considerazione i principi propri dei Prezzi di Trasferimento. Ne discende la necessità e l'obbligo di trattare la stabile organizzazione, dal punto di vista contabile e degli obblighi fiscali, quale soggetto autonomo e indipendente, quindi, con una sua contabilità e scadenze dichiarative analoghe ad un soggetto interno. A tal fine la stabile organizzazione deve essere registrata presso l'autorità competente prima dell'inizio dell'attività.

In tema di tassazione delle Stabili Organizzazioni di società italiane, merita sottolineare l'importante novità introdotta con il DLgs. 147/2015 ("misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese) con il quale si introduce il regime

della c.d. “**branch exemption**”, ovvero l'opzione per l'esenzione dei redditi e delle perdite delle stabili organizzazioni estere (la cui tassazione avverrà, quindi, nel solo Stato dove è localizzata la stabile organizzazione). Nel caso della Romania, che prevede un'aliquota inferiore a quella italiana, potrebbe rivelarsi vantaggioso.

## 5.6 I RESIDENTI CHE OPERANO ALL'ESTERO

Per i residenti in Romania, il principio generale più volte richiamato è quello della tassazione globale (*world wide principle*), ovvero: è soggetto a tassazione il reddito ovunque prodotto. Le modalità di tassazione (base imponibile, aliquota, esenzione, etc.) sono le medesime utilizzate per la tassazione dei redditi prodotti nel Paese.

### LE PERSONE FISICHE

Le Persone Fisiche che producono redditi all'estero sono obbligate a dichiararli nell'apposito modello “Unico” entro il 15 luglio (15 marzo a partire dal 2019) dell'anno successivo a quello di percezione.

Ai contribuenti che hanno ritratto redditi in un Paese con il quale vige una Convenzione, onde evitare di subire una doppia tassazione, potranno godere alternativamente di un credito di imposta o di un'esenzione del reddito, a seconda del metodo contenuto nella Convenzione stessa. Attualmente in Romania non sono previsti obblighi di monitoraggio fiscale degli investimenti esteri (corrispondente del quadro RW in Italia).

### LE SOCIETÀ

Per quanto riguarda il trattamento dei redditi prodotti all'estero da società romene, vale il già citato *world wide principle* con inclusione di questi nel reddito d'impresa del soggetto romeno e tassazione ordinaria. Il Codice Fiscale riconosce inoltre le previsioni delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni e di conseguenza consente il recupero di quanto versato in altri Paesi con la concessione del credito d'imposta.

Un elemento importante introdotto di recente nella normativa romena e che ha una notevole rilevanza in caso di partecipazioni in società estere (residenti nella UE o anche non UE purché abbiano stipulato con la Romania una Convenzione per evitare le doppie imposizioni) è determinato dal regime di non imponibilità sia dei dividendi ricevuti che delle plusvalenze realizzate, pur se a condizione che la partecipazione sia almeno pari al 10% e detenuta per un periodo superiore ad un anno.

### ALTRI ASPETTI INTERNAZIONALI

Novità importanti sul piano fiscale che possono nascere da attività di carattere internazionale sono state introdotte nella normativa interna come conseguenza degli accordi internazionali BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) ed in particolare dalla direttiva ATAD (Anti Tax Avoidance Directive).

Tra le novità che incidono nell'attività di carattere internazionale troviamo:

- ◆ la Tassazione in Uscita (**Exit Taxation**)
- ◆ la Tassazione per trasparenza dei redditi delle controllate (**CFC rules**)

Un cenno va poi fatto alla normativa sui **Prezzi di Trasferimento**. Questa infatti sta acquisendo sempre maggiore importanza a livello globale e crescente peso nelle attività di accertamento dei singoli Paesi. Anche la Romania non si è sottratta a questa tendenza implementando vere e proprie task force e controlli mirati nel colpire il fenomeno dello spostamento delle basi imponibili tra Paesi per il tramite di transazioni infra gruppo effettuate a prezzi giudicati “non di mercato”.

Gli obblighi ai quali sono sottoposte le società romene in termini di predisposizione del **TP file** sono molto stringenti sia per quanto riguarda i requisiti minimi del contenuto che per i termini di preparazione e presentazione in caso di accertamento.

Dal 2017 inoltre, la Romania ha implementato nella normativa interna gli obblighi relativi al **CBCR** (Country by Country Report), relativo allo scambio di informazioni automatico per gruppi multinazionali di elevate dimensioni.

# MAI PUȚIN PLASTIC, MAI MULTĂ SUSTENABILITATE



SOFIDEL SE ANGAJEAZĂ SĂ REDUCĂ CU 50% UTILIZAREA PLASTICULUI CONVENȚIONAL PÂNĂ ÎN 2030 (FAȚĂ DE 2013)

Obiectivul este echivalent cu eliminarea a peste 11.000 de tone de plastic de pe piață în fiecare an.

Un obiectiv urmărit prin **reducerea grosimii foliei** de plastic utilizată în procesul de producție, **introducerea de noi ambalaje din hârtie kraft**, care este deja prezentă sau ar trebui să ajungă pe rafturile europene de comercializare,

și **utilizarea progresivă**, pe unele piețe, a **materialelor plastice reciclate sau a bioplasticelor**.





2020

**CP** AESE  
UIDA



CONFINDUSTRIA  
ROMANIA

# 06 L'IVA e le altre imposte indirette



# 06

## L'IVA e le altre imposte indirette

### 6.1 L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

#### I Principi Generali dell'IVA

La sezione dedicata all'Imposta sul Valore Aggiunto (“*TVA – Taxa pe valoarea adăugată*”) all'interno del Codice Fiscale (Titolo VII) recepisce integralmente la Direttiva Comunitaria 2006/112/CE e le sue successive modifiche (v. Direttiva 2018/1910), e pertanto vede la Romania allineata ai principi e alle linee guida della normativa europea. Ne consegue pertanto un testo di legge corposo, corroborato da decreti ministeriali, provvedimenti dell'Agenzia Nazionale di Amministrazione Fiscale (ANAF) e norme metodologiche di applicazione in continua espansione e affinamento, al fine di meglio rispondere ai casi concreti che l'esercizio dell'attività d'impresa pone di fronte.

Rientrano nel campo di applicazione dell'IVA le operazioni interne che soddisfano i seguenti presupposti:

- ◆ **presupposto soggettivo:** sono effettuate da soggetti passivi d'imposta che agiscono nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di professioni
- ◆ **presupposto oggettivo:** consistono in cessioni di beni o prestazioni di servizi, od operazioni a queste assimilate, effettuate a titolo oneroso
- ◆ **presupposto territoriale:** sono territorialmente rilevanti in Romania nonché le importazioni, da chiunque effettuate.



Le operazioni economiche possono essere quindi classificate ai fini IVA, nel seguente modo:

### ***Operazioni non rilevanti ai fini dell'imposta***

Sono le operazioni che non soddisfano i presupposti sopra elencati, ad esempio quelle poste in essere dalle persone fisiche nella loro dimensione privata e non nell'esercizio di un'attività organizzata di impresa/lavoro autonomo. Si contraddistinguono per non essere assoggettate all'imposta ed agli adempimenti che ne conseguono. Tra le operazioni messe in pratica da soggetti passivi IVA ma rientrano in questa casistica merita citare la cessione d'azienda (o di un suo ramo) considerata appunto, laddove ne ricorrano i presupposti, non assoggettabile a tassazione.

Rientrano nella medesima categoria anche tutte quelle fattispecie che il Legislatore esclude dallo scomputo della base imponibile, e quindi dall'applicazione dell'IVA: sconti, ribassi, abbuoni accordati al cliente nel momento di esigibilità dell'imposta; penalità contrattuali (comprese le caparre, che non devono però essere confuse con gli acconti); risarcimento di danni; interessi di mora; spese sostenute in nome e per conto di terzi. In buona sostanza, rientrano in questa categoria quelle operazioni che ai sensi della normativa italiana sarebbero da considerarsi "escluse" o "fuori campo IVA". Tali operazioni non sono soggette al rispetto degli adempimenti IVA (es. fatturazione, registrazioni, etc.).

### ***Operazioni rilevanti ai fini dell'imposta***

Tra queste si distinguono:

#### **◆ Operazioni imponibili**

Sono operazioni soggette ad imposizione secondo una delle aliquote di cui si dirà più avanti; consentono generalmente la detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e come tali sono soggette al rispetto degli adempimenti IVA (es. fatturazione, registrazioni, etc.).

#### **◆ Operazioni esenti con diritto alla detrazione**

Sono operazioni non soggette ad imposizione ma che generalmente consentono la detrazione dell'IVA pagata sui corrispondenti acquisti. A causa di una discrasia delle definizioni della normativa italiana rispetto a quella europea, sono le operazioni che in Italia vengono classificate come "non imponibili".

Anche in questo caso sono soggette a tutti gli adempimenti IVA (fatturazione, registrazioni, etc.); fra queste si menzionano:

- ◆ cessioni di beni esportati al di fuori della Unione Europea;
- ◆ cessioni intracomunitarie;
- ◆ alcune prestazioni di servizi legate a beni in esportazione o in temporanea importazione.

#### **◆ Operazioni esenti senza diritto alla detrazione**

Sono operazioni non soggette ad imposizione, ma che non consentono la detrazione dell'imposta assolta sull'acquisto di beni o di servizi utilizzati per l'effettuazione dell'operazione medesima. Pertanto, qualora vengano poste in essere dal soggetto passivo d'imposta unitamente ad operazioni imponibili (regime misto), è previsto che vengano sottoposte ad un calcolo il cui fine è quello di ridurre la detraibilità dell'imposta pagata sugli acquisti in misura proporzionale (cd. pro rata); in Italia, questo meccanismo è applicato proprio alle cosiddette operazioni "esenti".

Anche per questa categoria sono previsti gli adempimenti IVA. Tra le operazioni esenti senza il diritto alla detrazione risultano di interesse particolare le prestazioni mediche e sanitarie, quelle di assistenza sociale, nonché le attività a carattere

finanziario ed assicurativo, comprese le cessioni di azioni o quote effettuate da qualsiasi soggetto IVA, a prescindere dallo svolgimento o meno di attività nel campo bancario o finanziario.

Un cenno particolare va poi rivolto a specifiche operazioni immobiliari, solitamente soggette a questo particolare regime.

### **Il Trattamento IVA relativo alle operazioni di affitto, locazione, concessione, leasing di beni immobili e compravendita di terreni e fabbricati**

Il Codice Fiscale romeno, all'art. 292 comma (2) lett. e) ed f), prevede infatti che il regime ordinario, al quale sottopone questo tipo di operazioni, sia **l'esenzione senza diritto alla detrazione**. Fanno eccezione le cessioni di **costruzioni nuove** o parti di esse e di **terreni edificabili** per le quali è invece sempre prevista l'imponibilità: con applicazione dell'IVA (nel caso di acquirente non soggetto IVA, es. privato cittadino) o con applicazione del *reverse charge* (nel caso di acquirente munito di partita IVA). Sono comprese nella categoria delle operazioni "esenti senza diritto alla detrazione" (sempre se hanno ad oggetto beni immobili) anche la **locazione**, il **leasing**, la **concessione**, la cessione o la costituzione di **diritti reali minori** (usufrutto, superficie, ecc.), nonché la **permuta**, istituto questo spesso utilizzato nel settore agricolo, e per il quale valgono pertanto i medesimi obblighi ed adempimenti previsti nel caso di cessione contro denaro (fatturazione, registrazione, liquidazione periodica IVA, etc.).

**Il regime ordinario è derogabile** su iniziativa del contribuente (art. 292 comma 3: purché sia un soggetto passivo d'imposta, quindi un soggetto munito di valida partita IVA), il quale può optare per l'assoggettamento ad imposizione<sup>1</sup> al fine di evitare – qualora ricorrano per lui i presupposti - la procedura di rettifica dell'imposta detratta a monte sugli acquisti degli immobili o sulle spese in beni/servizi direttamente capitalizzate sugli immobili oggetto della transazione: invero, la rettifica IVA porterebbe al versamento dell'imposta per la quale si è perso il diritto di detrazione, o alla riduzione del saldo IVA a credito vantato verso l'Amministrazione Finanziaria per l'importo scaturito dal ricalcolo.

L'opzione di cui sopra deve essere esercitata a mezzo di una notifica all'Amministrazione Finanziaria competente, a cura del venditore/locatore/concedente, e trasmessa in copia anche al compratore/locatario/concessionario.

Invece, la verifica dei presupposti cui si accennava poc'anzi, ed in base ai quali scatta l'obbligo di **rettifica della detrazione** esercitata in precedenza, è alquanto complessa e chiama in causa variegate situazioni, quali a titolo esemplificativo l'anno di acquisto o di primo utilizzo del bene immobile, od il valore delle successive migliorie apportate al medesimo bene, e che pertanto devono essere accertate e verificate caso per caso.

Deve essere infine evidenziato che l'effettuazione, da parte dello stesso soggetto, tanto di operazioni imponibili quanto di operazioni esenti senza diritto alla detrazione (cd. "regime misto") comporta dei limiti alla piena detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi che non sono direttamente ed esclusivamente riferibili alle une od alle altre; si parla in questo caso di detraibilità secondo il **meccanismo del "pro rata"**.

Restando in ambito immobiliare od agricolo, si esclude dal calcolo del "pro rata" fra gli altri casi:

- ◆ il ricavo derivante dalla vendita (esente) di una immobilizzazione materiale che è stata utilizzata dal soggetto passivo nello svolgimento della sua attività economica;
- ◆ il ricavo derivante da operazioni immobiliari, nella misura in cui esse sono accessorie rispetto all'attività principale.

<sup>1</sup> V. oltre "Misure di semplificazione": l'assoggettamento ad IVA per opzione delle operazioni immobiliari qui descritte avviene attraverso il meccanismo del *reverse charge*.

L'accessorietà è tale se soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) l'operazione economica in questione necessita di risorse tecniche limitate in termini di macchinari, impianti, attrezzature ed impiego di personale;
- b) l'operazione non è direttamente legata all'attività principale del soggetto passivo che la mette in pratica;
- c) il costo storico d'acquisto dei beni/servizi riferiti all'operazione investigata ed il corrispondente valore dell'IVA precedentemente detratta non sono significativi.

### Aliquote

In Romania l'aliquota **ordinaria** è mantenuta stabile da diversi anni al **19%** (era 20% fino al 2016, e 24% nel 2015) che trova applicazione per la generalità delle operazioni, con esclusione di quelle sottoposte ad aliquote ridotte.

Sono attualmente previste due aliquote **ridotte** pari al **5%** e al **9%**. Sono da considerarsi eccezioni rispetto alla regola generale e sono circoscritte ad alcune specifiche categorie di beni o transazioni; solitamente trovano fondamento in motivazioni di carattere sociale e tendono ad agevolare alcune operazioni di primaria rilevanza.

Tra quelle soggette all'aliquota del 5% troviamo la cessioni di fabbricati destinati ad usi socialmente utili (ad anziani, per assistenza ai minori e portatori di handicap, etc.), ma soprattutto le **cessioni di immobili ad uso residenziale**: queste ultime, a condizione che la superficie non sia superiore a **120 m<sup>2</sup>**, e che la base imponibile non superi **450.000 lei, pari a cca 93.000 Euro** al corso di cambio medio di questi primi mesi del 2020 – comprendendo anche il valore del terreno sul quale sono costruiti; è stata invece soppressa già da due anni (decorrenza 1.1.2019) la seconda condizione che la legge richiedeva per poter usufruire di questa interessante agevolazione: non è quindi più necessario che il compratore sia “al primo acquisto agevolato”.

Anche la **cessione di libri e riviste** e la **prestazione di servizi culturali**, diversi da quelli per i quali è già riconosciuta l'esenzione, scontano la minore aliquota del 5%; dal 1° novembre 2018, anche le **prestazioni alberghiere** godono di questa aliquota ridotta e le prestazioni di **ristorazione e catering** consumate nel luogo ove il prestatore svolge la sua attività (in precedenza: 9%). L'aliquota al **9%** è viceversa destinata alla cessione di tutti gli **alimenti** e le **bevande non alcoliche**, la cessione di **medicinali**, di protesi o di prodotti ortopedici (diversi da quelli per i quali la norma già riconosce l'esenzione); l'aliquota ridotta al 9% è altresì applicata nel mondo agricolo alla **cessione di semi, piante, fertilizzanti, pesticidi** nonché ad un lungo elenco di **servizi e lavorazioni tipiche dell'attività agricola o zootecnica**.

### Misure di semplificazione

Vi sono determinate cessioni interne che – per scelte politiche sociali o di contrasto alle frodi in ambito IVA – vengono regolate attraverso il meccanismo del **reverse charge**: fra esse, si annoverano le cessioni di rottami di ferro, di scarti di materiale riciclabile, di legno e materiali legnosi, di cereali e semi oleaginosi, di certificati verdi, di fabbricati (come illustrato in precedenza), di telefoni cellulari, PC, tablet.

Le condizioni per la sua applicazione sono:

- 1) che acquirente e venditore siano entrambi soggetti passivi IVA;
- 2) che la cessione di beni / prestazione di servizi in questione sia operazione interna alla Romania;
- 3) per i soli cellulari, PC e tablet: che la base imponibile sia di almeno 22.500 lei.

Soprattutto in riferimento alla prima condizione, merita sottolineare l'importanza di **verificare sempre lo status fiscale della propria controparte contrattuale**, ed in particolare le situazioni di annullamento (temporaneo, definitivo) della partita IVA.

### **Territorialità**

La territorialità risulta essere uno dei criteri fondamentali, unitamente a quello soggettivo ed oggettivo, per determinare la tassabilità in Romania di una data operazione.

Sotto l'aspetto territoriale, le operazioni poste in essere da un soggetto passivo possono essere classificate in:

- ◆ **operazioni interne:** cessione di beni che avvengono all'interno del territorio romeno e prestazioni di servizi che, in base alla normativa, sono da considerarsi effettuati nel Territorio dello Stato;
- ◆ **operazioni Internazionali:** cessioni di beni tra Stati diversi (cessioni/acquisti intracomunitari e importazioni/esportazioni) e servizi connessi a tali scambi.

### **Momento impositivo ed esigibilità**

La determinazione del momento impositivo è di fondamentale importanza in quanto da esso derivano principalmente l'esigibilità dell'imposta e la sua eventuale detraibilità in capo all'acquirente/beneficiario: ad esso, il Codice Fiscale dedica ben 6 articoli e altrettante norme metodologiche, suddivise a loro volta in diverse decine di commi, a testimonianza della complessità e delicatezza dell'argomento.

Per la determinazione del momento impositivo, di norma, si seguono due principi fondamentali:

- ◆ **per la cessione di beni:** con riferimento ai beni mobili sarà determinante la consegna o spedizione; per quelli immobili, il passaggio di proprietà del bene o comunque anche il suo possesso, qualora il contratto di compravendita preveda effetti traslativi posticipati rispetto alla data della stipula (o della messa in possesso): a tal proposito, giova sottolineare che anche nella vendita a rate di un immobile (con passaggio di proprietà ad avvenuto pagamento dell'ultima rata), l'esigibilità IVA sorge subito, al momento della consegna, e non già "a mano a mano" che vengono incassate le rate di prezzo;
- ◆ **per la prestazione di servizi:** assume rilevanza l'ultimazione della prestazione, oppure - a seconda delle previsioni contrattualmente pattuite - la data di rilascio dei documenti o dei report, relazioni, SAL e simili contenenti la descrizione delle prestazioni svolte, od ancora la data di loro accettazione se prevista contrattualmente.

Ai principi generali vanno poi aggiunte le molteplici deroghe, che possono interessare tanto la natura dell'operazione effettuata (permuta, somministrazioni continue, contratti estimatori, locazioni, concessioni etc.), quanto l'individuazione del momento temporale (incasso di acconti, fatturazioni anticipate, etc.), od infine possono dipendere dal regime particolare IVA del prestatore (v. oltre, "IVA per cassa").

L'esigibilità dell'IVA può però intervenire anche precedentemente al verificarsi del momento impositivo: ad esempio, quando viene emessa la fattura prima che vi siano i presupposti per la cessione del bene o la prestazione del servizio, od ancora quando viene incassato un anticipo.

Infine, in ambito di scambi intracomunitari, il momento impositivo va individuato nella data di emissione della fattura, così da rendere simmetriche le posizioni di compratore e venditore identificati in due Paesi UE diversi e da far collimare le reciproche dichiarazioni fiscali, anche Intrastat (fatta salva l'ipotesi dell'erogazione di un anticipo).

## Detrazioni

Seguendo i principi generali fissati dalla Direttiva UE, il sistema delle detrazioni dell'imposta pagata sugli acquisti permette al soggetto passivo di sottrarre dall'IVA dovuta sulle operazioni attive quella relativa agli acquisti, sempre che questo avvenga nel contesto delle sue attività economiche.

**La detrazione è inoltre ammessa soltanto se è posta in relazione ad attività che generano operazioni imponibili o esenti con diritto alla detrazione** (cd. “non imponibili”, nel sistema italiano), e se sono rispettate tutte le altre norme disciplinanti la fatturazione, la corretta registrazione, la liquidazione periodica, ecc.

La normativa (art. 298) pone inoltre alcuni casi di specifica **indetraibilità**, quali:

- ◆ l'**acquisto** (sia interno, che intracomunitario o da importazione), nonché il **nolegg**io od il **leasing**, di **autovetture** adibite al trasporto di passeggeri, se non utilizzate esclusivamente per fini aziendali: la detrazione è esercitabile solo nella misura del **50%**;
- ◆ l'IVA relativa all'acquisto di **carburante** e di tutte le **spese** correlate all'utilizzo dell'autovettura (assicurazione, pezzi di ricambio, manutenzioni e riparazioni, pedaggi o bollini autostradali, ecc.), salvo che questo non possa essere ricondotto a particolari fattispecie (locazioni di autovetture, attività di taxi, uso a fini commerciali, etc.): la detrazione è esercitabile solo nella misura del **50%**.

L'uso esclusivo aziendale di un veicolo include a titolo esemplificativo: viaggi in Romania o all'estero verso clienti / fornitori, per ricerche di mercato, trasferte in luoghi in cui ci sono unità locali dell'azienda, verso banche, dogane, uffici postali, autorità fiscali, e simili. È dovere del soggetto passivo dimostrare che tutte le condizioni legali per la concessione della detrazione sono soddisfatte (causa C-268/83 D.A. Rompelman ed E.A. Rompelman - Van Deelen contro Minister van Financien). Per esercitare il diritto alla detrazione integrale dell'IVA sull'acquisto delle auto, pertanto, il soggetto passivo dovrà tenere memoria a mezzo “tabella di marcia” di tutte le tratte compiute da ciascun automezzo: categoria del veicolo utilizzato, scopo e luogo di viaggio, chilometri percorsi, coefficiente di consumo carburante per chilometro percorso.

Ulteriore particolarità che incide nell'esercizio della detrazione è quella legata al regime di esenzione naturale al quale sono sottoposte le cessioni di fabbricati non nuovi e di terreni agricoli o comunque non edificabili, così come il loro affitto, locazione, leasing o la concessione di diritti reali minori (salvo espressa opzione per il regime di imponibilità/*reverse charge*): invero, l'effettuazione di queste operazioni potrebbe comportare l'obbligo di procedere alla **rettifica** dell'imposta eventualmente detratta al momento dell'acquisto del bene, ovviamente previa verifica dei limiti temporali e quantitativi che la legge stessa fissa, oppure l'obbligo di limitare la piena detraibilità sugli acquisti di beni/servizi attraverso il meccanismo del “**pro rata**”. Merita di commentare in questa sezione anche il **meccanismo di rettifica della base imponibile**, in particolar modo nel caso di incaglio del proprio credito commerciale a causa del fallimento del cliente al quale era stata emessa la fattura per cessione di beni o prestazione di servizi: è infatti possibile rettificare l'IVA a debito a suo tempo esposta a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale vi è stata l'apertura della procedura. Se poi, nello svolgimento del fallimento, il creditore dovesse incassare parte delle somme precedentemente rettificate ai fini IVA, detta rettifica andrà ulteriormente annullata (in sostanza, riversata la corrispondente IVA, prima restituita).

## Regime “IVA per cassa”

I soggetti con un **fatturato annuale non superiore a Lei 2.250.000** - pari a circa 466.000 Euro al corso di cambio medio di inizio 2020 - hanno **facoltà** di applicare il sistema IVA per cassa: in sostanza, per essi il momento di esigibilità dell'IVA sulle operazioni attive è posticipato (rispetto ai criteri ordinari fin qui esposti) al momento di effettivo incasso del corrispettivo.

In caso di superamento della predetta soglia, il soggetto entra automaticamente nel regime ordinario dal primo giorno del secondo mese o del secondo trimestre successivo a quello nel quale è avvenuto il superamento. Dal sistema “IVA per cassa” si può comunque sempre uscire anche per opzione espressa, nonostante il fatturato rispetti i limiti sopra descritti. Da tale regime sono **esclusi** i **sogetti** che liquidano l'imposta col sistema dell'”**IVA di gruppo**”, le **identificazioni IVA di soggetti UE**, i **rappresentanti fiscali** di soggetti esteri.

**Il sistema “IVA per cassa” si applica solo per le operazioni per le quali il luogo di consegna oppure di prestazione si considera essere in Romania**, con una serie di eccezioni quali:

- ◆ Le consegne di beni/prestazioni di servizi tra soggetti affiliati;
- ◆ Le consegne di beni/prestazioni di servizi per le quali il beneficiario applica il *reverse charge*;
- ◆ Le consegne di beni/prestazioni di servizi che sono esenti IVA;
- ◆ Le operazioni sottoposte ai regimi speciali (agenzie di turismo, beni *second-hand*, oro per investimenti).

**I soggetti passivi che applicano il sistema IVA per cassa devono riportare sulle fatture emesse la dicitura “TVA la încasare” (“IVA per cassa”).**

L'esigibilità dell'IVA in questo sistema interviene alla data dell'incasso (integrale o parziale) del controvalore della cessione di beni oppure della prestazione di servizi.

Specularmente alla esigibilità differita per l'IVA a debito, anche la detraibilità dell'IVA, relativa agli acquisti effettuati dai contribuenti sottoposti al sistema “IVA per cassa”, viene sospesa fino al momento in cui il debito viene pagato, andando ad essere registrata in contabilità in un conto denominato “IVA a credito temporaneamente inesigibile”.

Il regime “IVA per cassa” incide tuttavia anche sui soggetti passivi in regime ordinario: infatti, coloro che acquistano beni o servizi da soggetti inquadrati nel regime per cassa NON hanno diritto alla detrazione della corrispondente IVA fin tanto che la corrispondente fattura non è stata pagata.

Ne consegue pertanto che – per tutti i soggetti passivi, ordinari o “per cassa”, anche i registri IVA acquisti e vendite devono essere adattati a questo contesto normativo per dare evidenza alla data del pagamento/incasso e per esercitare correttamente il diritto alla detrazione.

### **Lo split payment in Romania**

Con l'Ordinanza Governativa nr. 23 dell'agosto 2017, successivamente modificata e convertita definitivamente in Legge (nr. 275) il 27 dicembre 2017, la normativa fiscale romena si era arricchita di un nuovo **strumento volto a contrastare l'evasione** dell'imposta sul valore aggiunto. Tale meccanismo è stato definitivamente abrogato a far data dal 1° febbraio 2020.

### **Operazioni Internazionali**

Le operazioni internazionali che un soggetto passivo residente in Romania può mettere in atto si dividono in due grandi categorie a seconda dell'ambito territoriale interessato:

- ◆ se l'operazione è effettuata con operatori residenti nei Paesi UE, questa sarà definita “**intracomunitaria**”;
- ◆ se l'operazione vede coinvolti Paesi terzi sarà definita “**extracomunitaria**”.

### Operazioni Intracomunitarie

Sono operazioni che un soggetto passivo romeno pone in essere con un altro soggetto passivo residente in un altro Stato della UE, diverso dalla Romania.

Le operazioni intracomunitarie si suddividono a seconda che siano cessione/acquisto di beni o prestazioni di servizi.

Affinché si possa applicare la normativa intracomunitaria sulle transazioni di beni è necessario che ricorrano contestualmente i seguenti requisiti relativi a:

- ◆ **oggetto dell'operazione:** deve trattarsi di cessione di beni;
- ◆ **soggetti coinvolti:** l'operazione deve essere posta da soggetti passivi IVA nei rispettivi Paesi, registrati nell'Archivio VIES (informazione da verificare attraverso l'apposito portale)<sup>2</sup>;
- ◆ **onerosità della transazione:** il passaggio di proprietà del bene deve avvenire a titolo oneroso;
- ◆ **movimentazione fisica della merce:** i beni oggetto della transazione devono essere fisicamente trasportati da uno Stato membro ad un altro.

La tassazione dell'operazione di cessione/acquisto intracomunitario è caratterizzata dal fatto che, al verificarsi di una serie di condizioni, la stessa sarà considerata territorialmente rilevante nel Paese di residenza dell'acquirente, risultando pertanto operazione esente con diritto alla detrazione per il cedente, e imponibile tramite inversione contabile ("*reverse charge*"- "*taxare inversă*") per l'acquirente.

A partire dal 1° gennaio 2010, con l'entrata in vigore della Direttiva Comunitaria 2008/8/CE, il medesimo trattamento viene riservato alle prestazioni di servizi classificate come "generiche". Per questo tipo di servizi, la predetta regola generale si sdoppia in funzione dello *status* del committente:

- a) per le prestazioni rese a privati consumatori (c.d. "*business to consumer*" **B2C**) è confermato il criterio del domicilio del prestatore (quindi l'operazione sarà tassabile nel Paese del prestatore, con applicazione dell'aliquota IVA propria di quella nazione);
- b) per le prestazioni rese a soggetti passivi (c.d. "*business to business*" **B2B**), invece, viene adottato il criterio opposto del domicilio del committente (tassazione nel Paese del committente, attraverso il meccanismo dell'inversione contabile).

Questo criterio generale deve poi essere temperato con alcune deroghe specifiche in funzione del servizio prestato o dei soggetti coinvolti nella transazione; giova segnalare la particolarità dei servizi connessi a beni immobili: la loro territorialità coincide sempre con quella dell'immobile oggetto del servizio.

Per i **servizi prestati per via elettronica e per le telecomunicazioni (TTE)**, il criterio del domicilio del prestatore è stato cambiato a favore del domicilio del committente. Per evitare che i soggetti passivi debbano registrarsi in ogni Stato Membro in cui mettono in essere operazioni nei confronti di consumatori, l'Unione Europea ha istituito un'apposita procedura. A tal fine è stato introdotto un Portale Telematico, denominato "*Mini One Stop Shop*" (**Moss o MISS**), **tramite il quale i contribuenti possono versare l'IVA dovuta in un altro Stato Membro rispetto a quello di domicilio.**

<sup>2</sup>Registro degli Operatori Intracomunitari (R.O.I.) - Istituito nel corso del 2010, è stato **abrogato con decorrenza 1.1.2017**. Ora, la partita IVA attribuita in sede di registrazione è implicitamente valida anche per il Sistema VIES a livello europeo.

\* \* \* \* \*

A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore la Direttiva (UE) 2018/1910 - di integrazione e modifica della Direttiva 2006/112 - ed il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio del 4 dicembre 2018, che modifica il Regolamento (UE) n. 282/2011. La Direttiva 2018/1910 è stata recepita in Romania mediante l'Ordinanza 6/2020, mentre il Regolamento risulta essere direttamente applicabile fin dal 1° gennaio 2020.

### **L'esenzione IVA sulle cessioni intracomunitarie di beni**

Le modifiche apportate dal Regolamento fanno riferimento alle condizioni di applicazione delle esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie, nello specifico, i documenti giustificativi che comprovano il trasporto dei beni tra gli Stati membri. A tal proposito, la persona incaricata ad effettuare il trasporto, fornitore o cliente che sia, deve detenere:

- i. Almeno due dei documenti relativi al trasporto dei beni, ad esempio:
  - ◆ Lettera CMR firmato e sottoscritto dal cliente, attestante la ricezione dei beni;
  - ◆ Fattura ricevuta dal trasportatore dei beni;
  - ◆ Fattura riguardante il trasporto aereo delle merci;
  - ◆ Polizza di carico (per il trasporto acquatico); oppure
- ii. Uno dei suddetti documenti accompagnato da uno dei sottostanti documenti:
  - ◆ Documenti bancari attestanti il pagamento per il trasporto dei beni;
  - ◆ Una polizza assicurativa relativa al trasporto dei rispettivi beni;
  - ◆ Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
  - ◆ Una ricevuta rilasciata da un depositario dello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

**Il trasporto dei beni si considera giustificato se la persona incaricata ad organizzare il trasporto (fornitore o cliente) è in possesso di almeno due degli elementi di prova (sopraelencati) non contraddittori, rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l'una dall'altra**, dal venditore o dall'acquirente.

Nell'ipotesi in cui il trasportatore oppure la casa di spedizione risulta essere correlata con il fornitore oppure con l'acquirente, non si potranno ottenere i due documenti (richiesti dal Regolamento) per comprovare il trasporto.

Nell'ipotesi in cui il trasporto viene curato dal cliente, oltre alla documentazione di cui sopra, il cliente dovrà predisporre una dichiarazione scritta (che invierà al fornitore) attestante la spedizione o trasporto dei beni per proprio conto o da parte di terzi, e nella quale devono essere menzionate informazioni quali lo stato membro di destinazione, quantità e natura dei beni, data e luogo di arrivo dei beni. L'acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta entro e non oltre il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

### **Regime di call-off stock**

Secondo le previsioni della Direttiva 2018/1910, per il call-off stock tutti gli stati membri sono obbligati ad applicare le misure di semplificazione in materia di IVA. Nello specifico, le cessioni intracomunitarie di beni si configureranno nel momento in cui il cliente preleva il bene dallo stock e non alla data in cui si perfeziona il trasporto, motivo per il quale il fornitore non sarà più tenuto ad identificarsi ai fini IVA nello stato membro di destinazione.



La Romania fa parte degli stati membri UE che applicavano già le misure di semplificazione per il regime di call-off stock. Sono state quindi apportate solo alcune modifiche formali alla Dichiarazione Intrastat per meglio dare evidenza allo status giuridico delle merci mandate oltreconfine (“stock a disposizione del cliente”).

### **Elenchi Intrastat**

In Romania, come per tutti gli Stati appartenenti alla UE, vige l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

Dopo l'entrata in vigore della Direttiva 2008/8/CE oltre che per gli acquisti e cessioni di beni, l'adempimento viene esteso anche alle prestazioni di servizi.

La sezione **fiscale** degli elenchi riepilogativi ha scadenza mensile con termine di deposito fissato entro il 25 del mese successivo.

La sezione **statistica**, tenuta distinta da quella fiscale sia nella redazione che nel deposito, anch'essa ha cadenza mensile (entro il 15 del mese successivo) ma l'obbligatorietà ricade solamente su quei soggetti che operano un determinato volume di transazioni (maggiore di 900.000 lei), e per le sole cessioni di beni.

La Direttiva 2018/1910 (recepita a mezzo Ordinanza 6/2020) prevede che l'avvenuta **presentazione della dichiarazione 390 – VIES** riguardante le transazioni intracomunitarie rappresenta **condizione sine qua non affinché possa trovare applicazione l'esenzione IVA** sulle cessioni intracomunitarie. Qualora il fornitore non dovesse procedere al deposito di questa dichiarazione oppure quanto depositato risulti essere incompleto/errato, l'esenzione non potrà trovare applicazione.

### **Operazioni Extracomunitarie**

Si comprendono in questa definizione gli acquisti e le cessioni da e verso Paesi extra UE, e quindi importazioni ed esportazioni di beni.

### **Brexit**

Di particolare interesse per gli adempimenti IVA è lo sblocco della trattativa UE-UK per l'uscita di quest'ultimo dalla UE. A seguito del referendum del 2016, che ha sancito la volontà popolare dei cittadini del Regno Unito di uscire dalla Unione Europea, sono iniziate estenuanti trattative volte a disciplinare l'uscita ordinata dell'UK; tra le innumerevoli materie in discussione, anche quella fiscale e doganale, con il controverso tema dei punti di frontiera tra Irlanda del Nord (facente parte dell'UK) e Repubblica d'Irlanda. A far data dal 31.01.2020, il Regno Unito non è più membro della UE, ma ai fini IVA e doganali esso continuerà in deroga ad essere trattato come tale fino al 31.12.2020, salvo proroghe.

### **Regimi semplificati: i contribuenti “non soggetti passivi IVA”**

Anche la normativa romena prevede delle semplificazioni per alcune fasce di contribuenti classificabili come piccole imprese, in maniera simile ai contribuenti “minimi” in Italia: una di queste è il cosiddetto regime dei soggetti “non IVA”. È possibile accedere a tale regime se non si **supera il plafond di 300.000 Lei** (62.000 Euro al cambio medio di inizio 2020) di fatturato annuo; l'adesione a detto sistema è volontaria, pertanto un contribuente che non supera il plafond di 300.000 Lei può sempre decidere di avvalersi del regime ordinario. Il vantaggio di avvalersi di tale regime è costituito, oltre che dall'esonero dei registri IVA e delle relative dichiarazioni, dal fatto che in sede di fatturazione attiva non debba essere

esercitata la rivalsa con addebito dell'imposta, consentendo così di avere prezzi più competitivi nel momento in cui si vende direttamente al consumatore finale. Lo svantaggio principale però è indetraibilità dell'IVA sugli acquisti, fatto che comporta la registrazione di costi maggiori, con una conseguente minore redditività.

## 6.2 ADEMPIMENTI

### Assegnazione della Partita IVA (art. 316)

Un prerequisite per poter mettere in atto qualsiasi operazione rilevante ai fini IVA è l'ottenimento di una Partita IVA romana ("Cod de inregistrare in scop de TVA").

A scopo antielusivo e per contrasto all'evasione, gli uffici fiscali territorialmente competenti accertano se il richiedente la partita IVA giustifica in maniera congrua l'intenzione e la capacità di svolgere l'attività economica per la quale chiede l'attribuzione della partita IVA: questo esame viene svolto alla luce dell'**Ordinanza Nr. 2856/2017** con l'elaborazione del cosiddetto "**rischio fiscale**", un sistema a punti elaborato attraverso l'incrocio dei dati dei soci/amministratori e attraverso la documentazione depositata dal contribuente; le principali circostanze che influenzano negativamente l'attribuzione della partita IVA sono:

- ◆ **l'irreperibilità presso la sede legale**, o mancato svolgimento presso di essa dell'attività dichiarata;
- ◆ l'iscrizione di **soci od amministratori** nel **casellario fiscale** per debiti tributari non più impugnabili (per decorso del termine di impugnazione o per soccombenza definitiva ed irrevocabile in giudizio);
- ◆ l'essere già stati detentori, come imprenditori individuali/lavoratori autonomi, soci od amministratori, di partite IVA dalle quali sono scaturiti problemi di natura fiscale (**debiti tributari scaduti di almeno 50.000 Lei**, annullamento partita IVA, dichiarazione di **inattività**, etc.);
- ◆ **l'aver partecipato**, come soci od amministratori, in **attività** dichiarate **insolventi** negli ultimi 5 anni;
- ◆ l'assenza in capo all'amministratore di redditi conseguiti negli ultimi 12 mesi;
- ◆ **l'assenza di un soggetto (subordinato o esterno) che si occupi della contabilità e degli adempimenti fiscali per il richiedente la partita IVA;**
- ◆ **la presenza di uno o più amministratori cittadini stranieri non residenti fiscalmente in Romania, circostanza associata ad un capitale sociale inferiore a 45.000 lei.**

### Annullamento della partita IVA

Gli stessi criteri che portano all'attribuzione della partita IVA possono, se non soddisfatti, portare anche al suo successivo annullamento; oltre all'irreperibilità o all'esistenza di pendenze nel casellario fiscale di soci od amministratori, vi sono anche altre fattispecie – raccolte dalle banche-dati centrali dell'Amministrazione finanziaria - che influiscono sul rating fiscale del contribuente e che, se il livello di guardia diviene elevato, portano alla segnalazione di anomalia e all'avvio quasi automatico della procedura di annullamento:

- ◆ il **mancato deposito per 6 mesi consecutivi** (per i mensili) o **per 2 trimestri** (per i trimestrali) di alcuna dichiarazione fiscale ai fini IVA;
- ◆ la **mancata effettuazione, per 6 mesi / 2 trimestri consecutivi, di operazioni rilevanti ai fini IVA** (in acquisto o in vendita).

Contro l'annullamento, il contribuente può chiedere il riesame della propria situazione ed essere riabilitato.

**Durante il periodo di annullamento**, il contribuente perde temporaneamente il diritto a detrarre l'IVA assolta sugli acquisti; le somme a credito vengono registrate in un rigo apposito delle liquidazioni IVA, e tornano ad essere detraibili solo dopo aver regolarizzato gli aspetti che hanno portato all'annullamento della partita IVA. Stessa sorte ai clienti di soggetti ai quali è stata annullata la partita IVA: l'imposta evidenziata sulle fatture da questi emesse, è **indetraibile** in capo al beneficiario, fin tanto che perdura la situazione di annullamento.

L'ANAF pubblica sistematicamente le informazioni relative ai contribuenti con il codice IVA annullato, sicché per i terzi è alquanto semplice verificare lo status dei propri partner commerciali.

### La fatturazione

La fattura è il documento fondamentale ai fini del funzionamento della disciplina IVA.

Deve essere emessa dai **soggetti passivi** che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA, che siano imponibili, non imponibili o esenti.

Il **termine di emissione**, salvo eccezioni e deroghe specifiche, è posto entro il 15 del mese successivo a quello in cui è sorto il momento impositivo.

La fattura può quindi essere emessa in **forma cartacea** "semplice" od in **formato elettronico**; da non confondere il formato elettronico acconsentito dalla normativa romena con il nuovo sistema di fatturazione elettronica e interscambio dati entrato in vigore in Italia a far data dal 1.1.2019: la Romania, ad oggi, non ha implementato questo sistema massivo di emissione, scambio e archiviazione degli scambi interni di beni e servizi.

Il contenuto minimo obbligatorio previsto dall'articolo 319 comma 20 del Codice Fiscale, prevede:

- a) numero progressivo;
- b) data di emissione;
- c) dati identificativi dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, nonché la loro partita IVA;
- d) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- e) data di consegna dei beni e/o effettuazione dei servizi;
- f) base imponibile con relative distinzioni di aliquote diverse e regimi applicati;
- g) aliquota, ammontare dell'imposta (espressa sempre in Lei, anche se la base imponibile è espressa in altra valuta) e arrotondamenti;
- h) riferimento ad altre fatture o documenti emessi in precedenza se vengono emesse più fatture o documenti per la stessa operazione;
- i) indicazione degli articoli del Codice Fiscale che accordano l'esenzione, per le operazioni interne aventi diritto; indicazione dell'espressione "*taxare inversă*" per i casi di operazioni intracomunitarie soggette al regime dell'"inversione contabile - *reverse charge*";
- j) indicazione del regime "IVA per cassa" al quale eventualmente appartiene l'emittente.

La sottoscrizione ed il timbro sulla fattura NON sono più elementi obbligatori.

È possibile, inoltre, poter detrarre l’IVA anche in assenza di una fattura fiscale, laddove l’esercente emetta una sorta di scontrino o ricevuta fiscale “parlante”, che contenga tutte le informazioni affinché il documento si configuri come una “fattura semplificata”. Questo è possibile se l’esercente dispone di un registratore di cassa con il quale possa inserire il codice della partita IVA dell’acquirente. Tale disposizione si applica se l’importo della transazione è inferiore a 100 Euro IVA compresa.

### **Registri Obbligatori**

La registrazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta è uno degli obblighi posti dalla normativa interna.

Il Registro delle fatture emesse così come quello degli acquisti sono da considerarsi ordinari. A questi si aggiungono quelli specifici la cui tenuta è in relazione all’effettuazione di determinate operazioni (es. registro delle merci in c/deposito, lavorazione, etc.).

### **Dichiarazioni e liquidazioni**

La liquidazione è quella procedura mediante la quale il soggetto passivo rileva periodicamente la propria posizione IVA. Sulla base delle risultanze della liquidazione il contribuente si potrà trovare in posizione debitoria e quindi obbligato ad effettuare il versamento, oppure in posizione creditoria ed in quel caso potrà procedere ad una richiesta di rimborso o compensazione con altre imposte o contributi.

**Il regime ordinario delle liquidazioni è mensile. Per alcuni soggetti** (ad es. coloro i quali, con riferimento all’anno solare precedente, hanno realizzato un **volume d’affari** - per operazioni imponibili, non imponibili od esenti con diritto alla detrazione - **non superiore a 100.000 euro** (ma al cambio di chiusura 2019: **477.850 lei**) **e che vi optano** entro il 25 gennaio dell’anno successivo) la liquidazione avviene su base **trimestrale**.

Coloro che effettuano anche una sola operazione di acquisto intracomunitario di beni entrano nel regime mensile, anche in corso d’anno, senza possibilità alcuna di rimanere in quello trimestrale.

Le liquidazioni mensili hanno scadenza il 25 del mese successivo a quello di riferimento (o al trimestre).

La trasmissione delle dichiarazioni si effettua **in forma telematica**, previa richiesta ed ottenimento di apposita firma digitale (*token*).

### **Rimborsi**

La normativa prevede che in concomitanza con le liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali), se da queste dovesse risultare un **credito di imposta di almeno 5.000 Lei** (poco più di 1.000 Euro, al cambio medio di inizio 2020), il soggetto passivo possa

- ◆ richiederne il **rimborso**, facendone richiesta mediante la dichiarazione stessa. Il rimborso **per tutti i crediti IVA fino a 45.000 Lei** (poco più di 9.000 Euro, al cambio medio di inizio 2020) **ed in presenza di un rischio fiscale basso** (secondo le elaborazioni dell’Agenzia) avviene senza controllo fiscale preventivo (cosiddetto “rimborso d’ufficio”): l’Agenzia delle Entrate autorizza il pagamento dell’importo richiesto con la dichiarazione IVA, riservandosi il diritto di eseguire successivamente un accertamento in merito alla spettanza o meno del credito; per la selezione dei contribuenti da assoggettare a controllo, o per stabilire l’urgenza di effettuare accessi, ispezioni e verifiche, l’Amministrazione Finanziaria si avvale del sistema di *rating* col quale viene esaminato il “rischio fiscale” di ogni

contribuente richiedente il rimborso, in funzione della regolarità di quest'ultimo a far fronte agli obblighi fiscali, nonché del suo grado di patrimonializzazione (saldo conti correnti, presenza di immobili, ecc.), fatte salve alcune eccezioni.

Invece, per tutti i crediti richiesti a rimborso superiori alla soglia di 45.000 Lei, L'Amministrazione Finanziaria procede sempre preventivamente ad effettuare un accertamento presso il contribuente per verificare la sussistenza e la legittimità dell'importo richiesto.

Giova segnalare che, a differenza di quanto previsto dalla normativa italiana, in Romania non è richiesto il rilascio di alcuna *fidejussione* nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria per l'IVA chiesta a rimborso.

- ◆ è possibile inoltre **compensare** il credito IVA con altre imposte e contributi presentando apposita richiesta e seguendo le regole previste del Codice di Procedura fiscale. Appare opportuno sottolineare che in Romania la compensazione non avviene mediante uno strumento simile al Modello F24 in Italia, attraverso il quale il contribuente possa procedere in maniera autonoma alla compensazione, bensì tramite una procedura apposita, che si conclude con un'autorizzazione esplicita alla compensazione.

**Ricordiamo infine che l'IVA detraibile rappresenta pur sempre un credito di natura fiscale, assoggettato ai principi generali riguardanti i termini di prescrizione.**

### **Rimborsi ai non residenti**

Una sostanziale modifica alle procedure di rimborso per soggetti non residenti in Romania, ma operanti all'interno della UE, è stata introdotta dalla Direttiva 2008/9/CE. In base a tali modifiche, per poter ottenere il rimborso dell'IVA pagata in Romania, il soggetto passivo non residente inoltra per via elettronica una richiesta allo Stato membro in cui egli è stabilito, attraverso il portale elettronico da quest'ultimo predisposto. La richiesta va presentata, al più tardi, entro il 30 settembre dell'anno successivo al periodo di riferimento (salvo proroghe concesse dai singoli Stati). Il periodo di riferimento non può essere superiore all'anno (ma per importi minimi di 50 Euro), né inferiore a tre mesi (ma per importi minimi di 400 Euro). Per i rimborsi a **residenti in Paesi extra UE**, la Romania ha concluso fino ad ora accordi di reciprocità **solo** con **Turchia, Norvegia e Svizzera**: in questo caso, la richiesta deve essere trasmessa direttamente alla Romania, attraverso la designazione di un rappresentante fiscale, il quale sarà tuttavia responsabile in solido col rappresentato solo per i diritti e gli obblighi derivanti dalla predetta richiesta.

\* \* \* \* \*

### **Dazi e Accise**

La Romania fa parte il Paese nel Territorio doganale comunitario. Questo determina che, con riferimento al rapporto giuridico tributario doganale, il primo livello di territorialità da considerare è quello **comunitario** (dazi e altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari); mentre il secondo è quello **nazionale** (IVA e accise).

A livello comunitario si tenga conto che la normativa doganale si applica in modo uniforme su tutto il territorio dell'Unione (fatta eccezione per i territori espressamente esclusi).

Elemento caratterizzante il rapporto giuridico doganale è la materialità dei beni.

Il valore doganale è determinato sulla base di quanto stabilito a livello di WTO *Customs Valuation Agreement*.

In materia di obbligazioni doganali, il debitore è qualunque persona fisica o giuridica che effettua l'importazione dei beni, anche se diversa da colui che ne è l'effettivo proprietario.

Le aliquote doganali sono quelle espresse a livello comunitario.

### **Regimi sospensivi**

Da rimarcare l'esistenza di due situazioni che portano alla sospensione/esenzione dal pagamento dei dazi. L'una riguarda l'importazione di beni immessi in temporanea importazione per l'effettuazione di lavorazioni. Su questi può essere richiesto di non pagare i dazi, in attesa che vengano riesportati successivamente alla lavorazione (*Inward Processing Relief* – IPR).

Allo stesso modo i beni che escono dal territorio UE per subire lavorazioni in Paesi terzi possono godere della reimportazione in esenzione dai dazi - salvo la parte compensatoria - (*Outward Processing Relief* – OPR).

A livello nazionale, oltre all'incidenza dell'IVA, sulle operazioni di importazione insistono anche le **accise**. Vengono applicate prevalentemente su beni appartenenti a tre settori merceologici e, pur essendo previste aliquote comunitarie di riferimento, al momento hanno ancora carattere e misura nazionale:

- ◆ prodotti petroliferi/energetici;
- ◆ prodotti alcolici e bevande alcoliche;
- ◆ prodotti derivanti dal tabacco.

\* \* \* \* \*

### **Imposte e Tasse Locali**

In questa categoria rientrano tutte quelle imposte la cui titolarità ed esigibilità avviene a livello locale. Il Codice Fiscale le rubrica al Titolo IX.

Sono elencate specificatamente e riguardano:

- a) Imposta sui fabbricati;
- b) Imposta sui terreni;
- c) Imposta sui mezzi di trasporto;
- d) Tasse di concessione e rilascio di autorizzazioni, permessi e certificati;
- e) Tasse di pubblicità;
- f) Imposta sugli spettacoli;
- g) Altre imposte e tasse a carattere speciale.

Quelle maggiormente rilevanti sono:

- **Imposte sui fabbricati**: si tratta di imposte dovute sulla proprietà di fabbricati. Soggetto obbligato al pagamento è il **proprietario** che dovrà versarla all'amministrazione locale competente territorialmente dove è ubicato il bene.

Le modalità di imposizione si differenziano a seconda che il proprietario del bene sia una persona fisica piuttosto che una persona giuridica.

Per le **persone fisiche, aventi immobili a destinazione residenziale**, l'imposta, calcolata annualmente, si determina applicando un'aliquota compresa **tra il 0,08% e il 0,2%** al valore imponibile dell'immobile. Questo viene determinato sulla base delle superfici del fabbricato e di alcuni parametri, coefficienti e valori catastali stabiliti *ex lege*. L'aliquota invece viene fissata da ciascun Comune.

L'aliquota è invece compresa **tra lo 0,2% e l'1,3%** nel caso di immobili a **destinazione diversa da quella residenziale**. In questo caso, la base imponibile viene determinata a mezzo di perizia giurata di stima (non più vecchia di 5 anni) oppure sulla base del prezzo corrisposto al momento dell'acquisto (se il trasferimento è avvenuto negli ultimi 5 anni): da notare che questo è ora il caso tipico di tutti coloro che hanno accolto, presso il proprio domicilio, la **sede legale di una o più società commerciali**.

Per gli **immobili a destinazione mista**, le aliquote ed i criteri di cui sopra devono essere applicati in proporzione alle superfici destinate all'uno o all'altro scopo.

Per le **persone giuridiche** l'imposta, calcolata annualmente, si determina applicando un'aliquota che può variare da un **minimo dello 0,08%** ad un **massimo dello 0,2%**, **per gli immobili residenziali**, e da un **minimo dello 0,2%** ad un **massimo dell'1,3%** per gli altri immobili (aliquota ridotta allo **0,4%** per le **imprese agricole**).

La base imponibile è data dall'ultimo valore registrato presso il Comune competente, oppure quello determinato a mezzo di apposita perizia di stima, prescindendo quindi dal valore contabile iscritto a bilancio; si fa riferimento al prezzo di acquisto o costruzione solo per gli immobili entrati in proprietà della società nel corso dell'anno fiscale precedente. In ogni caso, **ogni 3 anni** il valore dichiarato al Comune deve essere certificato a mezzo di una nuova **perizia** di stima, **pena l'applicazione dell'aliquota del 5%**.

Nel caso di acquisto o costruzione in corso d'anno, l'acquirente è tenuto a denunciare tale evento al Comune competente, entro i 30 giorni successivi; il pagamento delle imposte decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo all'acquisto: in sostanza, nel caso di compravendita, il proprietario corrente è tenuto a pagare le imposte per l'intero anno solare, a prescindere dall'intervento in corso d'anno della vendita dell'immobile.

L'esecuzione di opere di ristrutturazione, consolidamento, miglioria, modifica, estensione e simili il cui importo modifica, in aumento o in diminuzione, per più del 25% il valore imponibile, obbliga il proprietario – una volta ultimati i lavori – a denunciare al Comune competente, entro i 30 giorni successivi, la variazione della base imponibile.

Nel caso di immobili locati o dati in uso (ad eccezione del leasing finanziario), l'imposta è dovuta dal proprietario. Per gli immobili oggetto di **leasing finanziario**, per l'intera durata del contratto, **l'imposta è dovuta dal conduttore**, a partire dall'anno successivo a quello nel quale è stato concluso il contratto.

Termini di liquidazione: l'imposta va versata in 2 (*due*) rate di pari valore entro e non oltre le seguenti date: **31 marzo e 30 settembre**. **Eccezionalmente, per il solo anno 2020** e nel contesto dei provvedimenti di aiuto finanziario a persone

fisiche ed imprese per far fronte alla grave crisi provocata dalla pandemia Covid-19, **il versamento del 31 marzo è stato posticipato al 30 giugno.**

La legge facoltizza i Comuni ad una riduzione d'imposta (fino al 10%) in caso di pagamento integrale in unica rata entro il 31 marzo dell'intera somma dovuta per l'anno in corso.

- **Imposte sui terreni:** si tratta di imposte annualmente dovute per la proprietà di terreni. Soggetto obbligato al pagamento è il **proprietario**, che dovrà versarla all'amministrazione locale competente territorialmente dove è ubicato il fondo; fa eccezione il **leasing**: in questo caso è sempre il conduttore il soggetto obbligato.

L'imposta viene determinata applicando un importo fisso a seconda della superficie, della tipologia (urbani/extraurbani), della zona e/o dalla categoria di utilizzo del terreno (agricolo/edificabile), secondo una classificazione stabilita dall'amministrazione comunale.

Ogni soggetto che acquisisce un terreno ha l'obbligo di depositare una dichiarazione presso gli Uffici competenti del Comune **entro 30 giorni dalla data dell'acquisto.**

La dichiarazione va depositata, negli stessi termini, anche in caso di variazione nella destinazione d'uso dei terreni.

Termini di liquidazione: l'imposta sui terreni deve essere versata in 2 (*due*) rate di pari valore entro e non oltre le seguenti date: **31 marzo e 30 settembre.** Medesima proroga al 30 giugno per la rata scadente a marzo, come descritto sopra.

Anche in questo caso, la legge facoltizza i Comuni ad una riduzione d'imposta (fino al 10%) in caso di pagamento integrale in unica rata entro il 31 marzo dell'intera somma dovuta per l'anno in corso.

Tasse locali sul possesso di **mezzi di trasporto:** si tratta di imposte annualmente dovute da tutti i proprietari di mezzi di trasporto (auto, autocarri, autobus, trattori, moto, imbarcazioni, ecc.) per i quali ricorre l'obbligo di immatricolazione in Romania. Le imposte sono calcolate sulla base di apposite tabelle che tengono conto della categoria, cilindrata e peso.

Le persone fisiche o giuridiche che acquisiscono/vendono un mezzo di trasporto o cambiano la residenza/la sede/il "punto di lavoro" hanno l'**obbligo di depositare apposita dichiarazione** presso gli Uffici competenti entro 30 giorni dall'avvenuta modifica.

Per gli automezzi acquistati nel corso dell'anno, **l'imposta è dovuta dal primo giorno dell'anno successivo a quello di acquisto.**

Termini di liquidazione: l'imposta deve essere versata in 2 (*due*) rate di pari valore entro e non oltre il **31 marzo**, e il **30 settembre**; è facoltà dei Comuni introdurre riduzioni fino ad un massimo del 10% dell'importo dovuto per pagamenti in unica rata anticipati al 31 marzo. Anche qui, **proroga al 30 giugno causa Covid-19.**

- **Tassa sulle affissioni:** è dovuta da ogni persona, fisica o giuridica che, al fine di propagandare il proprio nome, marchio, prodotto, etc., utilizza un pannello, un'affissione o una struttura simile posta in luogo pubblico. La tassa è dovuta per i mesi di utilizzo dello strumento pubblicitario e viene determinata applicando un importo fisso (stabilito dalle autorità locali) in funzione delle dimensioni dello stesso.

Termini di liquidazione: l'imposta deve essere versata in 2 (*due*) rate di pari valore entro e non oltre le seguenti date: **31 marzo, 30 settembre. Pari proroga a giugno per la rata di marzo.**





**Consulenza fiscale**

**Audit**

**Consulenza finanziaria**

**Consulenza in risorse umane**

**Servizi di esternalizzazione, contabilità & libro paga**



2020

**CP** AESE  
UIDA



CONFINDUSTRIA  
ROMANIA

# 07 Il mercato del lavoro



# 07

## Il mercato del lavoro

### 7.1 IL CODICE DEL LAVORO

Il **Codice del lavoro** (“Codul Muncii”, Legge n. 53 del 24.01.2003), in vigore dal 2003, consta di ben 281 articoli, 13 titoli (dalle disposizioni generali a quelle transitorie e finali, passando per i contratti collettivi ed individuali di lavoro, sicurezza ed igiene, sciopero e tanto altro ancora), ma ha il pregio di aver sostituito un coacervo di norme non sempre chiare, unificando gli strumenti di cui deve servirsi l'operatore in materia giuslavoristica.

Dal 1° gennaio 2007 la legislazione giuslavorativa romena si è adeguata in grande parte alle regolamentazioni europee, in particolar modo per la parte riguardante il distacco del personale.

Dal punto di vista oggettivo, il Codice del Lavoro romeno “regola ... la totalità dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, il modo con cui si controlla l'applicazione della normativa sul lavoro, nonché la giurisdizione del lavoro” (art. 1); mentre, dal punto di vista soggettivo, prende in esame la prestazione lavorativa da chiunque svolta in Romania (sia cittadini romeni, che stranieri, che apolidi), oltre che, entro una certa misura, quella svolta all'estero da romeni.

Merita sottolineare che il Codice del Lavoro dedica ampio spazio, nel primo titolo, ad una serie di **principi generali**, l'art. 3 sigla la libertà di lavorare (o di non lavorare), di scegliere un lavoro piuttosto che un altro, di svolgere attività sindacale, inoltre sottoscrive il divieto del lavoro forzato e di discriminazioni, l'uguaglianza di trattamento, la tutela della salute e della riservatezza, etc.

Il dipendente non può rinunciare ai diritti che gli sono riconosciuti per legge.

Oltre alle altre, la Legge n. 40/2011 ha apportato delle modifiche importanti, sia per la necessità di adeguamento alla legislazione europea sia per cercare di soddisfare l'esigenza di un mercato del lavoro più flessibile.

A partire dal 2011 non vi è più il Contratto collettivo di lavoro a livello nazionale. In base all'articolo 128 della Legge 62/2011 - Legge del dialogo sociale – i contratti di lavoro collettivi possono essere negoziati a livello di unità, gruppi e/o settori di attività e non a livello nazionale.

Così in qualsiasi contratto di lavoro (individualmente o collettivamente a livello di unità), devono essere rispettati i diritti previsti dagli accordi conclusi a livello superiore (gruppi e/o settori), indifferentemente dalle previsioni del Codice del lavoro e non si possono prevedere diritti inferiori rispetto a previsioni contrattuali di livello superiore.

### **Il contratto individuale di lavoro**

Il Codice del Lavoro ribadisce (art. 10 e sg.) che l'assunzione del lavoratore avviene attraverso un **contratto individuale di lavoro** (c.d. "CIM"), redatto in forma scritta, le cui previsioni non possono derogare a quanto previsto in sede di contrattazione collettiva (nazionale, di categoria, e/o aziendale). La durata del "CIM" può essere sia **a tempo determinato** (non superiore a 36 mesi) sia **indeterminato**, ma quest'ultima soluzione è imposta d'imperio qualora non sia previsto diversamente.

L'obbligo di provvedere alla realizzazione del contratto individuale di lavoro spetta al datore di lavoro, prima dell'effettivo inizio del rapporto di lavoro stesso.

Letà lavorativa minima è stata fissata a 16 anni, salvo eccezioni. Il contratto di lavoro deve indicare i dati del datore e del prestatore dell'attività lavorativa (che non può essere illecita né immorale), l'ammontare dello stipendio e altro ancora; ma soprattutto deve enumerare le mansioni specifiche che l'assunto dovrà svolgere.

Il legislatore ha previsto, all'art. 27, il divieto assoluto per il datore di lavoro di richiedere il test di gravidanza. Secondo l'art. 36, inoltre, **cittadini stranieri** possono essere assunti presso aziende romene, sulla base di un contratto individuale di lavoro e previo ottenimento del permesso di lavoro rilasciato dalle autorità competenti (se tale permesso è necessario). Oltre il permesso di lavoro i cittadini stranieri devono ottenere, prima della conclusione del contratto individuale di lavoro, anche un numero d'identificazione fiscale sul territorio romeno ("NIF").

### **La risoluzione del Contratto individuale di lavoro**

Gli art. 55 e sgg. della Legge n. 53/2003 indicano le ipotesi con le quali il "CIM" termina i suoi effetti.

Tale risoluzione può avvenire:

- ◆ **di diritto** (ad esempio, in caso di morte del dipendente, di dichiarazione di fallimento dell'impresa, etc.);
- ◆ **per iniziativa del datore di lavoro** (si parla allora di licenziamento);
- ◆ **su richiesta del dipendente** (dimissioni);
- ◆ **con accordo delle parti.**

Un'importante modifica portata dalla OUG 65/2005 riguarda la risoluzione del contratto da parte del datore di lavoro per motivi di inadeguatezza professionale. In precedenza, essa doveva essere fatta seguendo un lungo schema burocratico, ovvero: emettendo in tali ipotesi una "decisione di licenziamento" (entro 30 giorni dai fatti che vi avrebbero dato luogo),

da motivarsi in fatto e in diritto e procedendo ad una “*indagine disciplinare interna*” dai contorni indefiniti. Esisteva inoltre l’obbligo, per il datore, di offrire altre opportunità nell’ambito della propria azienda al licenziando, nonché di chiedere “*indicazione*” all’Agenzia Territoriale per l’Occupazione al fine di allocare altrove il dipendente.

In base alle ultime modifiche, il licenziamento del dipendente **per motivi di inadeguatezza** professionale può essere deciso dopo la valutazione del dipendente con le modalità previste dal contratto collettivo di lavoro a livello nazionale, di settore d’attività o a livello aziendale. Il datore di lavoro ha ancora l’obbligo di offrire altre opportunità nell’ambito della propria azienda ma se non ha posti disponibili non è più obbligato ad aspettare la risposta dell’agenzia territoriale per l’occupazione riguardante l’allocazione della risorsa.

È stato alleggerito anche il procedimento di risoluzione del contratto durante e alla fine del periodo di prova; infatti, basta una notifica scritta da parte di una delle due parti contraenti senza nessun bisogno di preavviso o altre procedure preliminari.

Merita sottolineare che il Codice del Lavoro prevede la possibilità di ricorrere al licenziamento per ragioni che prescindono dalle capacità professionali del singolo prestatore di lavoro (art. 65-67) e riconducibili sostanzialmente a operazioni di ristrutturazione aziendale. In base a tale previsione è consentito ricorrere alla risoluzione di singoli contratti di lavoro ovvero al “licenziamento collettivo” (art. 68 e ss.). In particolare, con riferimento a quest’ultimo istituto, la legge impone all’imprenditore che ne fa uso, l’obbligo di predisporre e sottoporre ai sindacati, rappresentanti dei lavoratori e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro una “*notifica relativa al licenziamento collettivo*” indicando tra l’altro il numero e le categorie di salariati interessati dal licenziamento collettivo, le motivazioni del provvedimento, le misure adottate per ridurre al minimo le risoluzioni dei contratti di lavoro e per attenuarne l’impatto sociale.

Il datore deve notificare all’Ispettorato del lavoro competente così come all’Autorità per l’Occupazione della forza di lavoro, riguardo la possibilità di procedere ad un licenziamento collettivo in due fasi: la prima che prevede le consultazioni con i dipendenti e loro rappresentanti, relative al licenziamento collettivo (art. 69 e 70) e la seconda dopo che si è deciso di procedere con il licenziamento collettivo (art. 71). La seconda notifica, con cui si comunica la decisione di procedere con il licenziamento collettivo, deve essere inviata agli Enti sopramenzionati entro e non oltre 30 giorni di calendario prima di emettere le decisioni di licenziamento.

È importante sottolineare che, nella procedura del licenziamento collettivo i lavoratori hanno il diritto di “*beneficiare delle misure antidisoccupazione e degli ammortizzatori sociali previsti per legge o dal contratto collettivo*”. In tale contesto i sindacati e/o i rappresentanti delle maestranze sembrano avere un ruolo particolarmente significativo, anche considerata la facoltà loro concessa di “*controproporre*” piani industriali che prevedano un numero minore di licenziamenti (a cui il datore è tenuto obbligatoriamente a rispondere).

La decisione di licenziamento collettivo deve pervenire all’Autorità territoriale per il Lavoro con minimo 30 giorni prima della data di licenziamento.

In caso di licenziamento resta fermo l’obbligo del **preavviso** (pari a 20 gg lavorativi in caso di licenziamento individuale).

### Altre regolamentazioni riguardanti il lavoro

Gli art. 88 e seguenti, 103 e seguenti, 108 e seguenti prevedono istituti che stanno conoscendo un notevole sviluppo: il **lavoro interinale**, il c.d. **part time**, il **lavoro a domicilio**, mentre è ribadita la definizione di “**lavoro notturno**” quello svolto tra le 22 e le 6 del mattino.

Per quanto riguarda il “*programma di lavoro*”: la giornata lavorativa è, salvo diverse indicazioni, di 8 ore al giorno e 40 alla settimana; sabato e domenica, eccetto le consuete variazioni sul tema, sono giorni di **riposo**; quotidianamente un assunto ha diritto ad una “pausa pranzo” e, annualmente, ad un minimo di 20 giorni lavorativi di ferie. Non sono lavorativi, inoltre, il primo e il secondo giorno di gennaio, Pasqua e Natale (giorni diversi a seconda della confessione religiosa, che il padrone è chiamato a rispettare attentamente) e i giorni immediatamente seguenti, oltre al 1° maggio, la Pentecoste, Ferragosto (15 agosto), 30 Novembre Sant'Andrea e il 1° dicembre (che in Romania è festa nazionale). A parte sono considerati altri avvenimenti familiari (gioiosi o luttuosi). Previsioni particolari sono riservate, naturalmente, a chi svolge prestazioni lavorative particolari.

Quanto alla  **tredicesima mensilità e liquidazione (TFR)**, persiste in Romania la mancanza di disposizioni di legge che ne prevedano l'obbligo; solo nel caso in cui si proceda al licenziamento per ristrutturazione il dipendente riceve un compenso, secondo i termini stabiliti nel contratto collettivo applicabile o contratto di lavoro individuale.

Obblighi (ed oneri) precisi e di non sempre agevole realizzazione pratica sono ancora previsti in materia di igiene e sicurezza, formazione professionale, buoni rapporti con **sindacati** e rappresentanze dei lavoratori. Si ricordi la necessità del **contratto collettivo aziendale** se vi sono più di 20 dipendenti assunti in azienda: esso non potrà che stabilire norme e prerogative “*superiori*” (per i lavoratori) rispetto a quanto contemplato nei contratti collettivi superiori e/o di categoria applicabili.

I contratti collettivi di lavoro superiori e/o di categoria applicabili, rappresentano un punto di riferimento fondamentale in occasione di trattative tra lavoratori ed azienda.

## 7.2 IL COSTO DEL LAVORO

Per determinare il **costo-azienda**, comprensivo di imposte e contributi sociali, si faccia riferimento ad alcuni esempi riportati nella successiva tabella. Il calcolo è stato fatto sulla base delle nuove aliquote contributive e d'imposta previste dal 2018 (per un dipendente senza persone a carico e inquadrato in una attività ordinaria / non speciale), come definite dall'O.U. n. 79/2017; come dettagliato nel cap. IV (a cui si rimanda) sono state apportate delle modifiche sostanziali a partire dall'1 gennaio 2018 sia all'imposta sul reddito delle persone fisiche (ridotta dal 16% al 10%) che ai contributi sociali (totale trasferimento dei contributi sociali ordinari in capo al dipendente e simultanea modifica delle quote impositive).

Per il 2020, il calcolo è il seguente:

Netto corrisposto €	Lordo corrisposto €	Costo per azienda €	Costo netto %
286	474	485	170%

Dettaglio dei contributi a carico dell'azienda	2017	Dal 01.01.2018 e nel presente
Contributi per la pensione (CAS)	15,8 %	0% (salvo contribuzione speciale)
Fondo sanità (CASS)	5,2%	<b>0%</b>
Fondo disoccupazione	0,5%	<b><u>Sostituiti da un unico CONTRIBUTO ASSICURATIVO DEL LAVORO pari a 2,25%</u></b>
Fondo rischi e infortuni	0,15 % – 0,85 %	
Contributi per malattia (restano a Fondo garanzia stipendi)	0,85 % 0,25 %	
Fondo disabilità	4% (numero di dip.)	

<b>Contributi e imposte a carico del lavoratore</b>		
Contributi per la pensione (CAS)	10,5 %	<b>25,0 %</b>
Fondo disoccupazione	0,5 %	<b>0%</b>
Fondo sanità (CASS)	5,5 %	<b>10,0%</b>
Imposta sul reddito	16%	<b>10%</b>

<b>Altri dati</b>	
Ore lavorative giornaliere	8
Periodo minimo di ferie annuo	20 giorni
Tredicesima mensilità	Non prevista
Trattamento di fine rapporto	Non previsto <sup>1</sup>

<sup>1</sup> nel caso si proceda a licenziamento per ristrutturazione aziendale, il dipendente riceve un compenso, secondo i termini stabiliti nel contratto collettivo applicabile, o contratto di lavoro individuale.



A partire dal 1° Gennaio 2020 lo stipendio di base minimo è stato aumentato a **2.230 RON/mese** (circa 474 €) dai precedenti - 2080 RON e **2.300 RON/mese** (circa 490 Eur/mese) per mansioni con studi superiori.

A riguardo del valore minimo vanno evidenziati due aspetti essenziali:

1. Il salario minimo lordo obbligatorio può essere superiore a 2.230 RON (oppure 2.300 RON) se esistono regolamentazioni diverse nei contratti collettivi di settore.
2. Nel calcolo del salario minimo bisogna **tener conto dei coefficienti di inquadramento** stabiliti dai contratti collettivi di lavoro.

I diritti previsti nei Contratti collettivi di settore sono da considerarsi quali “diritti minimi” per la successiva “negoziazione” dei contratti collettivi aziendali (obbligatori per le società con più di 20 dipendenti).

Nei casi in cui non vengano sottoscritti contratti collettivi di settore, sarà utilizzato il minimo di 2.230 RON/mese, oppure 2.300 RON/mese (da gennaio 2020).

**Settore Costruzioni:** dal gennaio 2019 (e per un decennio), sono state introdotte per il **settore delle costruzioni** (definito in base ad alcuni codici di attività specifiche – codici CAEN) delle importanti agevolazioni in termini di **riduzione del carico fiscale e contributivo**; analogamente lo **stipendio minimo lordo** per i dipendenti del settore è fissato in **3.000 RON/ mese**.

La Legge 448/18.12.2006 prevede per le persone giuridiche con un numero di dipendenti uguale o superiore a 50 (precedentemente era 75) l'obbligo di assumere persone con handicap nel **limite del 4% del numero totale dei dipendenti**.

Le aziende che non intendono adempiere all'obbligo di cui sopra, sono obbligate ad un pagamento mensile verso lo Stato di una somma pari al 100% del salario base minimo lordo, moltiplicato per il numero di posti di lavoro riservato ai portatori di handicap che non sono da questi occupati.

## 7.3 IL DISTACCO IN ROMANIA PER I RESIDENTI UE

A premessa dell'argomento e senza entrare nel dettaglio della normativa, va detto che **il distacco in ambito UE è una definizione che comprende più fattispecie** giuridiche di regolamentazione di rapporti di lavoro, comprende infatti sia il distacco che la trasferta. In ogni caso il distacco regola situazioni temporalmente limitate e ben determinate e la normativa UE che ne sottende l'applicazione non va confusa con le singole normative in materia di diritto del lavoro e assunzione diretta.

Il distacco si realizza quando il datore di lavoro “disloca” un proprio dipendente presso un soggetto terzo, a favore del quale il lavoratore medesimo rende la propria prestazione lavorativa.

### **Adempimenti iniziali**

La procedura di distacco in Romania prevede che il soggetto non residente segua un **iter burocratico predefinito**, attraverso la presentazione dei seguenti documenti presso l'Ufficio del Lavoro competente:

1. accordo scritto tra la società distaccante e distaccataria (tradotto e legalizzato);
2. contratto di lavoro dipendente straniero (tradotto e legalizzato);
3. contratto/lettera di distacco.

Inoltre, è necessario completare e depositare presso l'Ispettorato del lavoro competente un formulario specifico per i distaccati, almeno 5 giorni prima dell'inizio attività. Sempre entro tale termine, devono essere comunicate tutte le eventuali variazioni intervenute nelle informazioni inizialmente notificate.

La società distaccante ha l'obbligo di nominare un rappresentante scelto tra i propri lavoratori distaccati in Romania, quale persona di contatto con gli uffici del lavoro romeni competenti in caso di controllo e quale depositario dei documenti relativi a tutti i dipendenti non residenti distaccati.

### **Adempimenti fiscali**

L'imposta sul reddito si applica anche alle persone non residenti che svolgono un'attività di lavoro dipendente in Romania, secondo i termini richiamati nel Cap. V.

Per la regolarizzazione della propria posizione fiscale, il soggetto non residente deve richiedere all'Amministrazione delle Finanze Pubbliche (competente per l'area ove ha sede la società presso la quale è distaccato) il Numero di Identificazione Fiscale (NIF), necessario per svolgere tutte le relative pratiche fiscali.

I non residenti devono dichiarare, calcolare e versare **mensilmente** le imposte (in modo diretto o attraverso un rappresentante fiscale), entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento sulla base della retribuzione lorda e degli eventuali benefits in natura; contestualmente deve essere eseguito il relativo obbligo dichiarativo (Dichiarazione 224). Particolare attenzione va prestata, nella determinazione del reddito imponibile, ai fringe benefits (compensi in natura) che integrano la retribuzione del personale distaccato.

Alla fine dell'anno, il contribuente potrà richiedere il rilascio di un certificato attestante l'ammontare delle imposte versate in Romania nel corso dell'anno, al fine del ricalcolo delle imposte nel Paese di residenza (v. **tax credit**).

### **Trattamento fiscale in Italia – retribuzioni convenzionali, cenni**

Un breve cenno con riferimento all'ordinamento italiano ed alle sue peculiarità. Il regime tributario applicabile al dipendente di impresa italiana distaccato all'estero è disciplinato dall' art. 51 TUIR.

Qualora il distacco soddisfi le condizioni poste dal richiamato articolo, l'imponibile e le conseguenti ritenute sono calcolate sulla base delle cosiddette **retribuzioni convenzionali**, quindi, non già sulla base dell'imponibile effettivamente percepito, bensì sulla scorta di importi forfettari (retribuzione convenzionale) annualmente individuati dal Ministero del Lavoro.

### Aspetti previdenziali

A decorrere dal 1° gennaio 2007 trova applicazione la disciplina comunitaria in materia di sicurezza sociale sia per i lavoratori romeni distaccati in EU che per i lavoratori EU distaccati in Romania.

Il **principio base** della disciplina comunitaria è quello della c.d. “**territorialità dell’obbligo contributivo**” nel senso che, di norma, i contributi previdenziali vanno pagati nello stato in cui si svolge l’attività lavorativa, salvo una serie di **eccezioni**: la più frequente delle quali è proprio quella del **distacco**.

Sulla base di tali principi i lavoratori dipendenti EU distaccati in Romania potranno continuare ad **essere assicurati nel loro Paese di provenienza** (ovvero i datori di lavoro devono ivi continuare ad effettuare i versamenti previdenziali) solo in caso di attivazione della procedura di distacco ed ottenimento del **formulario A1** ai sensi della normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale. Nel caso di non attivazione della procedura di distacco (assenza di A1) ovvero in caso di superamento del periodo di distacco autorizzato, i lavoratori comunitari distaccati dovranno essere assicurati secondo la legislazione del paese di destinazione in base al principio di territorialità dell’obbligo assicurativo, secondo le regole generali applicabili ai lavoratori locali.

### Normativa comunitaria / Regolamenti CE n. 883/2004 n. 988/2009 e Reg. di applicazione 987/2009; durata del distacco.

Dal 1° maggio 2010, le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell’Unione europea costituite dai regolamenti CEE nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972, sono sostituite dalle norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009 e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009.

Le nuove disposizioni comunitarie in materia di legislazione applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi temporaneamente occupati all’estero (questa è la definizione utilizzata, che evidenzia appunto un concetto ampio di lavoro in diverso paese, più ampio del concetto classico di distacco/comando, che ovviamente è ricompreso) hanno esteso la **durata massima del distacco da dodici a ventiquattro mesi**. Le disposizioni riguardanti la proroga del distacco previste dall’articolo 14 del regolamento n. 1408/71 sono state di fatto abrogate (Mod. A1 in sostituzione dei precedenti E101 e E102) e ciò comporta una semplificazione delle procedure e degli adempimenti relativi al distacco.

Tuttavia, le eccezioni previste dalle nuove disposizioni possono riguardare anche la durata ordinaria del distacco. Infatti, nelle ipotesi in cui la **durata** del distacco inizialmente prevista di ventiquattro mesi debba **per particolari esigenze essere prorogata**, l’articolo 16 del regolamento n. 883/2004 (che sostituisce l’articolo 17 del regolamento n. 1408/71) consente agli organismi competenti degli Stati membri interessati di stipulare, per alcune persone o categorie di persone, Accordi in deroga alle norme sopra indicate e, quindi, di autorizzare un periodo di distacco di durata superiore al limite ordinario di ventiquattro mesi (fino a 5 anni, almeno in vigenza del passato Regolamento).



2020

**CP** **AESE**  
**UIDA**



CONFINDUSTRIA  
ROMANIA

# 08 Il diritto societario romeno



# 08

## Il diritto societario romeno

Fondamentale Normativa di riferimento in materia di società è la Legge n. 31 del 1990. In vista dell'adesione della Romania all'Unione Europea, la legge è stata emendata già a partire dal 1° dicembre 2006 (Legge n. 441/2006). Altre modifiche importanti sono state successivamente apportate con la Legge n. 515/2006 e n. 76/2012, con le Ordinanze di urgenza n. 52/2007, n. 82/2008, n. 54/2010, n. 2/2012, nonché con le norme di applicazione del Nuovo Codice penale e del Nuovo Codice di procedura penale, rispettivamente la Legge n. 187/2012 e n. 255/2013.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 31/1990, per svolgere attività a finalità lucrative, le persone fisiche e le persone giuridiche possono costituire società aventi personalità giuridica, con il rispetto delle disposizioni previste dalla legge.

Le società aventi sede legale in Romania sono considerate di diritto persone giuridiche romene.

Ai sensi dell'art. 2, se la legge non prevede altrimenti, le società si costituiscono in una delle seguenti forme; le forme societarie sono sostanzialmente quelle previste dalla normativa italiana:

- ◆ società in nome collettivo,
- ◆ società in accomandita semplice,
- ◆ società per azioni,
- ◆ società in accomandita per azioni,
- ◆ società a responsabilità limitata.

Per le S.n.c e le S.a.s vigono le stesse regole in materia di responsabilità per le obbligazioni sociali previste nella legislazione italiana: responsabilità solidale ed illimitata in capo a tutti i soci per la S.n.c. ed in capo ai soli accomandatari per la S.a.s., e responsabilità limitata al valore del conferimento per gli accomandanti.

La responsabilità nella S.p.a. segue le stesse regole previste per la S.a.s. con riferimento alle azioni possedute da ogni singolo socio.

**Per quanto riguarda la S.p.A. e la S.r.l., i soci sono responsabili fino al valore delle azioni, o, rispettivamente, delle quote possedute.**

Per quanto riguarda la costituzione delle società, in generale, sembra opportuno sottolineare alcuni aspetti:

1) L'art. 5, comma 6, della Legge 31/1990, come sostituito dalla legge di riforma, prevede che *“L'atto costitutivo è redatto in forma di scrittura privata e sottoscritto da tutti i soci, o per pubblica sottoscrizione da parte dei soci fondatori. La forma autentica dell'atto costitutivo è obbligatoria nei seguenti casi: a) quando tra i beni conferiti come apporto a capitale sociale vi è un immobile; b) si costituisce una società in nome collettivo o in accomandita semplice; c) la società per azione si costituisce per sottoscrizione pubblica”*.

La norma rende non necessario l'intervento di notai e avvocati al momento della stipula degli atti, salve le ipotesi in cui espressamente la legge preveda il contrario.

Si ritiene tuttavia che per motivi di evidente opportunità, sia sempre preferibile il ricorso ad un avvocato per la c.d. “data certa” dell'atto, o ad un notaio (in questo caso si parlerà di “atto pubblico”).

2) Secondo il comma 7 dello stesso articolo, inoltre, *“l'atto costitutivo acquista data certa dal momento della registrazione presso il Registro delle Imprese”*. Questa norma fa il paio con quella precedente grazie al quale si afferma che la “data certa” è anche quella attribuita all'atto attraverso il materiale deposito presso il Registro delle Imprese.

Tuttavia, il ricorso all'avvocato costituisce un elemento di indubbia garanzia, non escluso a priori – tra l'altro – dal legislatore (“anche”).

3) L'art. 17, comma 4, stabilisce che la registrazione della società, così come il cambio della sede sociale, dovrà avvenire presso il Registro delle Imprese attraverso la presentazione di una serie di documenti. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, si prevede che *“presso la stessa sede potrà operare più di una società solo se l'immobile, per sua struttura e superficie utilizzabile, garantisca il funzionamento di più società in stanze distinte o in spazi separati ottenuti per suddivisione. Il numero di società operanti in un immobile non può superare il numero di stanze o spazi separati ottenuti per suddivisione.”*

Nel seguito saranno esaminate in dettaglio solo la S.r.l. e la S.p.A. in quanto rappresentano le forme societarie più utilizzate dagli investitori stranieri nella realizzazione di un'operazione di investimento in Romania.

## 8.1 LA SOCIETÀ PER AZIONI

### La Costituzione della S.p.A

La costituzione di una S.p.A deve avvenire mediante la sottoscrizione di un atto costitutivo da parte di tutti i soci a meno che non si tratti di sottoscrizione pubblica, nel qual caso sarà necessaria la firma dei fondatori.

Il **capitale sociale minimo** richiesto per queste società non può essere inferiore a **90.000 RON** (circa 25.000 euro).

Il numero dei soci in una società per azioni **non** può essere **inferiore a due**. Nel caso in cui la società abbia meno di due soci, per un periodo superiore a 9 mesi, qualsiasi persona interessata potrà richiedere lo scioglimento della società. Tuttavia, quest'ultima non sarà sciolta se entro la sentenza definitiva di scioglimento, il numero dei soci richiesto dalla legge verrà ricostituito.

L'atto costitutivo si conclude e deve contenere una serie di elementi (per un elenco completo si veda l'art. 8 della Legge n. 31/1990) tra cui:

- ◆ il valore del capitale sociale, che deve essere versato presso una qualunque banca autorizzata dalla Banca Nazionale della Romania;
- ◆ il valore dei beni conferiti e il modo con cui sono stati valutati;
- ◆ il valore unitario delle azioni.

È altresì necessaria una perizia di stima relativa ai conferimenti in natura a cura di un perito autorizzato.

La società è soggetta ad omologazione da parte del direttore del Registro del Commercio. Per ottenere tale omologa devono essere presentati al direttore, entro 15 giorni dalla firma dell'atto costitutivo, **i seguenti documenti**:

- ◆ l'atto costitutivo;
- ◆ la ricevuta che attesta l'avvenuto versamento del capitale sociale;
- ◆ i documenti comprovanti la proprietà dei conferimenti in natura;
- ◆ il contratto di affitto della sede o l'atto di proprietà da parte di uno dei soci e i documenti di registrazione del contratto presso l'ufficio delle imposte dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione Finanziaria nel caso in cui il proprietario sia una persona fisica;
- ◆ l'autocertificazione per l'amministratore della costituenda società.

Inoltre, se i soci sono **persone fisiche**:

- ◆ la copia di un documento d'identità (passaporto o carta di identità);
- ◆ originale del casellario giudiziale rilasciato dal tribunale competente oppure autocertificazione dei soci;

Se, invece, i soci sono **persone giuridiche**:

- ◆ estratto autentico del verbale dell'assemblea o del CdA della società che autorizza l'amministratore o un'altra persona a costituire una società in Romania;
- ◆ visura camerale della società in originale;
- ◆ lettera di referenze bancarie in originale;
- ◆ autocertificazione da parte del rappresentante della società in originale.

La decisione del direttore che dispone l'iscrizione della società è immediatamente esecutiva ed impugnabile con ricorso entro 15 giorni.

Se entro questo termine non viene presentato alcun ricorso o altra richiesta di modifica o di opposizione alla costituzione della società, la sentenza diventa definitiva e viene depositata presso il Registro delle Imprese e all'Amministrazione Finanziaria. La sentenza e l'atto costitutivo saranno inoltre pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.



### Azioni e organi societari

Le azioni possono essere *nominative* e non *al portatore*, secondo la nuova Legge n. 129/2019. È vietata l'emissione di azioni e quote con valore sotto la pari; il capitale non può essere aumentato fino a che le azioni in precedenza emesse non siano state interamente liberate. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a 0,1 RON e devono avere tutte lo stesso valore.

La proprietà delle azioni nominative si trasferisce con la dichiarazione resa nel registro delle azioni e sottoscritta dal cedente e dal cessionario o dai rispettivi procuratori con l'apposita annotazione sull'azione. Il diritto di proprietà sulle azioni si trasferisce con la semplice consegna.

Ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ma può essere prevista per contratto o per statuto una limitazione al numero dei voti spettanti al socio che possiede più azioni; l'esercizio del diritto è in ogni caso sospeso in capo agli azionisti non in regola con i versamenti dovuti. Le azioni sono indivisibili ma, ove un'azione appartenga a più persone, queste sono obbligate solidalmente per l'esecuzione dei versamenti dovuti. È prevista la possibilità di emettere **azioni privilegiate** che non danno diritto al voto in assemblea.

L'assemblea generale può essere di due tipi: ordinaria o straordinaria. Sono previste la prima e le successive convocazioni con vincoli di quorum e di maggioranza variabili ai fini, rispettivamente, della valida costituzione e della validità della delibera assembleare a seconda del tipo di assemblea. La distinzione tra i due tipi di assemblea afferisce l'oggetto di delibera della stessa.

### Amministrazione delle S.p.A.

La parte relativa all'amministrazione delle S.p.A. è stata senza dubbio oggetto della riforma più radicale del 2006. Sono stati introdotti 2 "sistemi di amministrazione" che consentiranno più opzioni sulla scelta di governance delle S.p.A.:

#### 1. Il sistema "unitario"

In questo sistema si prevede obbligatoriamente la presenza di un numero dispari di amministratori che, nelle società oggetto di revisione obbligatoria, deve essere almeno pari a 3.

Inoltre, se l'amministratore viene revocato senza **giusta causa**, quest'ultimo ha diritto al risarcimento del danno (in precedenza non esisteva alcun riferimento alla giusta causa in caso di revoca).

Il Cda può delegare parte delle proprie attribuzioni (di fatto tutte quelle operative) ad uno o più **direttori**, scelti anche all'interno dello stesso Cda. Nel caso di società oggetto di revisione *ex lege*, tale delega è obbligatoria (!). In tale circostanza, il Cda deve essere formato in maggioranza da **amministratori non-esecutivi** (che di conseguenza non potranno essere nominati direttori).

Anche per il/i direttore/direttori, vale la regola della giusta causa in caso di revoca.

In caso di nomina (obbligatoria o meno) di uno o più direttori, il **potere di rappresentanza** spetta di diritto al direttore generale.

L'atto costitutivo o l'assemblea può prevedere che nel Cda siano eletti uno o più **amministratori indipendenti**, ovvero amministratori che non sono o non sono stati legati alla società da alcun rapporto professionale e/o simili.

## 2. Il sistema “dualista”

Una S.p.A. può prevedere statutariamente di essere amministrata da un **Direttorato** e da un **Consiglio di sorveglianza**.

### Direttorato

All'interno di questo sistema, l'amministrazione è gestita esclusivamente dal direttorato, sotto il controllo del consiglio di sorveglianza. Al direttorato, inoltre, spetta la **rappresentanza** della società.

Il direttorato è nominato dal Consiglio di sorveglianza e deve essere formato da uno o più membri (sempre dispari); in caso di società con obbligo di revisione, il direttorato deve avere almeno 3 componenti.

Il Consiglio può revocare in qualsiasi momento uno o più componenti del direttorato ma, in mancanza di giusta causa, i soggetti revocati possono chiedere un risarcimento.

### Consiglio di Sorveglianza

Il CdS è eletto dall'assemblea generale e il numero dei componenti deve essere ricompreso tra 3 e 11; per la loro revoca sono necessari i voti di almeno i 2/3 dei soci presenti.

La carica di membro del CdS è incompatibile con quella di componente del Direttorato e con quella di dipendente della società.

Il CdS non può avere alcun incarico operativo, anche se lo statuto può prevedere che il Direttorato debba chiedere l'assenso del CdS prima di effettuare alcune operazioni.

I membri del Cda, del Direttorato e del CdS nominati al momento della costituzione della società possono rimanere in carica al massimo 2 anni e sono rieleggibili per periodi successivi di 4 anni. Chi ricopre uno degli incarichi indicati in precedenza, deve disporre di **un'assicurazione per la responsabilità professionale**.

I membri del Cda o del CdS non possono esercitare tale funzione in più di 5 società di diritto romeno (salvo i casi previsti all'art. 15316).

Solo i componenti del Cda o del CdS possono essere anche persone giuridiche.

Viene inoltre sancita l'**incompatibilità** tra la carica di amministratore e lo status di dipendente della società stessa (per le Società per azioni): in caso contrario, il contratto di lavoro viene sospeso per l'intera durata del mandato.

### Revisione e sindaci

- a) Società **senza** obbligo di revisione: possono scegliere di nominare **3 sindaci** ed un sindaco supplente oppure possono volontariamente rinunciare al collegio sindacale e optare per la nomina di una **società di revisione esterna** per l'esercizio dell'attività di controllo contabile;
- b) Società **con** obbligo di revisione, società che hanno **optato** per la revisione esterna e società che applicano il “**sistema dualista**”: devono nominare la **società di revisione** e organizzare l'**audit interno**.

### Assemblee

Per le assemblee **ordinarie**, salvo diversa previsione dello statuto, il quorum di validità è stato ridotto ad un numero di soci che rappresenti almeno  $\frac{1}{4}$  del **numero totale dei voti**, mentre le delibere sono valide con il voto della **maggioranza**

dei voti espressi.

In seconda convocazione, invece, l'assemblea delibera validamente a **maggioranza**, indipendentemente dal *quorum* presente. Con l'atto costitutivo della società, **non** si possono pattuire per la seconda convocazione *quorum* e maggioranze superiori a quelle legali.

Per le assemblee **straordinarie**, in prima convocazione il quorum di validità è stato ridotto ad un numero di soci che rappresenti almeno  $\frac{1}{4}$  del **numero totale dei voti**.

In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita se presenti un numero di soci che rappresenti  $\frac{1}{5}$  dei diritti di voto complessivi.

In entrambi i casi, le delibere sono valide se assunte dalla **maggioranza** dei voti espressi, oppure da almeno  $\frac{2}{3}$  dei diritti di voto presenti in caso di: modifica dell'oggetto sociale, aumento o riduzione del capitale sociale, fusione, scissione o liquidazione, trasformazione. Lo statuto può prevedere sia quorum che maggioranze superiori.

L'assemblea può riunirsi non prima che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale oppure, e solo in caso di azioni nominative, 30 giorni dopo l'invio della convocazione a mezzo raccomandata oppure, se lo statuto lo prevede, 30 giorni dopo l'invio della convocazione a mezzo di posta elettronica con firma digitale.

L'avviso di convocazione deve essere inoltre pubblicato nella pagina internet della società.

Una persona giuridica può essere nominata amministratore di un'altra persona giuridica ma, in tal caso, è necessario stipulare un "contratto di amministrazione" in cui viene identificato un rappresentante permanente.

### I libri sociali ed il bilancio

La S.p.A. deve tenere un libro degli azionisti, un libro per le delibere delle assemblee generali, un libro per le delibere del consiglio di amministrazione, un libro dei sindaci; e se del caso un libro delle obbligazioni.

Gli amministratori devono presentare ai sindaci, almeno un mese prima del giorno stabilito per la riunione dell'assemblea, il bilancio dell'esercizio, composto dallo stato patrimoniale ordinato per liquidità crescente, dal conto economico in forma scalare e dalla nota integrativa, la loro relazione ed i documenti giustificativi.

Dagli utili di esercizio deve essere accantonato ogni anno almeno il 5% per la costituzione di una riserva legale fino alla concorrenza di quest'ultima con il 20% del capitale sociale. Gli amministratori devono depositare entro quindici giorni dalla delibera: il bilancio, la loro relazione, la relazione dei sindaci ed il verbale dell'assemblea presso il Registro del Commercio; il bilancio verrà poi pubblicato sulla GAZZETTA UFFICIALE nel caso in cui il fatturato della società supererà 10.000.000 Lei.

Il deposito dei Bilanci deve avvenire secondo le seguenti scadenze:

- a) per le persone giuridiche che applicano i principi contabili armonizzati con le Direttive Europee e con gli Standard Internazionali di Contabilità o che applicano i principi contabili semplificati: entro 150 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- b) per le persone giuridiche che, dalla loro costituzione, non hanno svolto attività: deposito di una dichiarazione entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Legge n. 31/1990 prevede ora che i **dividendi** siano pagati nel termine stabilito dall'assemblea generale dei soci, ma non oltre **i sei mesi** dall'approvazione del bilancio annuale relativo all'esercizio finanziario chiuso.

## 8.2 LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

La disciplina delle S.r.l. ha alcuni richiami espliciti a quella delle S.p.A.; in realtà si è affermata la prassi (accettata dalla giurisprudenza) di applicare alle S.r.l. alcune norme previste dalla Legge n. 31/1990 solo per le S.p.A. Nell'esposizione a seguire si ometterà la ripetizione di norme comuni rimandando esplicitamente di volta in volta alla disciplina vigente per le S.p.A..

### La costituzione delle S.r.l.

La S.r.l. si costituisce per mezzo di un atto costitutivo firmato dai soci. L'atto costitutivo ha lo stesso contenuto previsto per le S.p.A.; in più, deve essere indicata la ripartizione del capitale in quote sociali, le quali non possono essere rappresentate da titoli negoziabili. Il numero massimo dei soci è pari a 50 unità, ed è prevista anche la possibilità di costituire una S.r.l. con **socio unico** (anche straniero). Si sottolinea il vincolo per una persona fisica o giuridica di essere socio unico **solo** in una S.r.l. romana (art. 14 comma 1). Inoltre, una S.r.l. con socio unico **non** può essere a sua volta unico socio di una S.r.l. romana. Il capitale sociale non può essere inferiore a 200 RON, ed è diviso in quote uguali di importo minimo pari a 10 RON. Sia i documenti richiesti che l'iter burocratico equivalgono a quanto previsto per una S.p.A.

### Assemblea generale della S.r.l.

Per le S.r.l. è previsto un solo tipo di assemblea generale, incaricata di esaminare e deliberare su ogni argomento.

Ogni quota sociale dà diritto ad un voto. L'assemblea validamente costituita in prima convocazione che non riesce a deliberare a causa della mancanza della maggioranza richiesta, in seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti sullo stesso ordine del giorno, qualunque sia il numero dei soci presenti e la parte del capitale rappresentata.

Le quote sociali possono essere trasmesse tra i soci.

Il trasferimento tra persone esterne alla società è possibile solo se approvata dai soci rappresentanti almeno i tre quarti del capitale sociale.

La decisione adottata dall'assemblea generale dei soci, dovrà essere depositata entro un massimo di 15 giorni presso il Registro delle Imprese, al fine di essere registrata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

L'ufficio del Registro delle Imprese trasmetterà immediatamente, per via elettronica, la decisione adottata all'Agenzia Nazionale dell'Amministrazione Fiscale e alla direzione generale per le finanze pubbliche.

I creditori sociali o qualsiasi altro soggetto che sia stato lesa dalla decisione adottata dall'assemblea generale sul trasferimento delle quote sociali, potrà formulare una richiesta di opposizione, attraverso la quale solleciti l'istanza giudiziaria ad obbligare, a seconda dei casi, la società o gli associati a riparare al pregiudizio causato. Inoltre, il socio intenzionato a cedere le sue quote sociali, potrà essere chiamato a rispondere civilmente per il danno arrecato.

Il trasferimento delle quote sociali, potrà avere luogo, in caso di mancata opposizione alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione di questa, o in caso di presentazione alla data della decisione di rigetto.

In caso di trasferimento delle quote sociali per successione, le previsioni dell'art. 202 comma 2 non sono applicabili se nell'atto costitutivo è disposto diversamente; in quest'ultimo caso, la società sarà obbligata al pagamento delle azioni sociali ai successori conformemente all'ultimo bilancio contabile approvato.

### Voto nell'assemblea

Secondo il nuovo art. 192, comma 1, “*L'assemblea dei soci decide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci e delle quote sociali, salvo che nell'atto costitutivo si preveda diversamente*”. Con adeguata previsione da inserire nell'atto costitutivo, pertanto, cade il precedente principio della doppia maggioranza (per teste e per quote).

### Amministrazione della S.r.l.

La società è amministrata da uno o più amministratori che possono essere soci o meno e sono eletti dall'assemblea generale. L'atto costitutivo può inoltre stabilire l'elezione di uno o più sindaci; in ogni caso se vi sono più di quindici soci la nomina dei sindaci diventa obbligatoria secondo le norme previste per la S.p.A.

Il bilancio della società è elaborato secondo la normativa prevista per la S.p.A., gli stessi dicasi per la riserva legale e per le diminuzioni di capitale sociale; per quanto riguarda l'aumento del capitale sociale valgono le disposizioni stabilite per la costituzione della società. L'art. 15, prevede che “*I contratti tra una S.r.l. ed una persona fisica o giuridica, socio unico della s.r.l. medesima, devono stipularsi in forma scritta a pena di nullità assoluta*”, generalizza di fatto la necessità di regolarizzare in forma scritta ogni rapporto fra i soggetti indicati.

### I libri sociali

La S.r.l. è obbligata a tenere, compilare e conservare a cura degli amministratori, un **libro soci**, nel quale scrivere i dati di identificazione dei soci, la quota del capitale sociale detenuta, il trasferimento delle quote sociali e qualsiasi altra modifica apportata sulle quote stesse.

## 8.3 ALTRE REGOLAMENTAZIONI PER LE SOCIETÀ DI DIRITTO ROMENO

### Le variazioni del capitale sociale

La riduzione del capitale sociale non può essere realizzata prima che siano trascorsi due mesi dalla pubblicazione della relativa decisione sulla GAZZETTA UFFICIALE; entro tale termine i creditori sociali potranno opporsi alla decisione.

La decisione di aumento del capitale sociale deve essere pubblicata nella GAZZETTA UFFICIALE essendo previsto almeno un mese per l'esercizio del diritto di prelazione a partire dalla data della pubblicazione.

L'aumento di capitale avviene seguendo le disposizioni stabilite per la costituzione della società; il denaro contante versato per l'aumento del capitale non può essere utilizzato finché l'operazione non viene perfezionata.

### Perdita del patrimonio netto

L'art. 69 prevede che “*Qualora si accerti una perdita del patrimonio netto, il capitale sociale deve essere reintegrato o ridotto prima di qualsiasi erogazione o distribuzione degli utili*”.

Secondo l'art. 153<sup>24</sup>, comma 1, “*Qualora il consiglio di amministrazione, ed in particolare il direttorato, accerti che in seguito alle perdite, risultanti dal bilancio approvato, il patrimonio netto, determinato come differenza fra l'attivo e il passivo del totale della società, rappresenti meno della metà del valore del capitale sociale, dovrà convocare l'assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento della società*”.

Nel caso in cui l'assemblea deliberi diversamente, diventa obbligatoria la reintegrazione del capitale ovvero la sua riduzione al valore rimasto.

### **Atti di disposizione dei beni proprietà della società**

Con l'Ordinanza di emergenza n. 52/2008, è stato chiarito un aspetto determinante in termini di deleghe, con risvolti importanti a livello pratico: le deleghe per la firma di atti autentici di disposizione dei beni di proprietà di una società possono essere rilasciate dagli organi societari competenti senza che sia necessaria una procura speciale in **forma autenticata**, benché l'atto di disposizione deve essere firmato in forma autentica (art. 701 L.31/1990).

### **Distribuzione dei dividendi**

Nel corso dell'anno 2018 è stata approvata la Legge n. 163/2018 che permette la distribuzione di dividendi anticipati su base trimestrale. È stata introdotta quindi la possibilità quindi di corrispondere acconti ai soci sui dividendi di fine anno sulla base di una delibera assembleare ed in forza di un bilancio trimestrale; tali acconti vengono poi regolati al momento della chiusura ed approvazione del bilancio annuale e, nel caso di dividendi pagati in accesso rispetto al risultato netto conseguito, i soci sono obbligati a restituire la quota eccedente entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio.

### **Il Registro dei beneficiari reali**

Tutte le società hanno l'obbligo di dichiarare e registrare nello specifico registro tenuto dall'Ufficio del Registro del Commercio romeno il "beneficiario reale", ovvero la persona fisica che detiene la proprietà di almeno 25% del capitale sociale dell'azienda, anche a mezzo di altre società. Questo nuovo obbligo è stato introdotto dalla Legge n. 129/2019.

\* \* \* \* \*

## **8.4 ALTRE FORME POSSIBILI PER LA PRESENZA DI UNA SOCIETÀ NON RESIDENTE**

### **SUCCURSALI**

Ai sensi dell'art. 44 della Legge n. 31/1990 in materia di società, ripubblicata con successive modifiche ed integrazioni, le società straniere possono stabilire in Romania filiali, succursali, agenzie, rappresentanze o qualsiasi altra sede secondaria, se tale diritto è riconosciuto dal loro statuto societario.

È possibile per le società estere, operare sul territorio attraverso una o più succursali. Le succursali devono essere registrate presso il Registro del Commercio e sono soggette agli stessi obblighi fiscali previste per le società.

**Non assumono personalità giuridica propria** restando di fatto legata alla società madre.

### **UFFICI DI RAPPRESENTANZA**

L'ufficio di rappresentanza non ha personalità giuridica, non può svolgere direttamente attività commerciali, non può firmare contratti di compravendita, non può ricevere pagamenti, emettere fatture e rimpatriare utili.

L'Ufficio di Rappresentanza è dunque un mero centro di costo (di norma deducibili in capo alla casa madre) che non produce alcun reddito e che, non essendo qualificabile come stabile organizzazione, non soggiace agli obblighi previsti per le sedi secondarie.

L'ufficio di rappresentanza non è pertanto un soggetto passivo ai fini delle imposte dirette ma è tenuto al pagamento di un'imposta annuale fissa, pari all'equivalente in Lei di 4.000 EUR, in seguito ad un'autorizzazione rilasciata da parte del ministero competente.



**ALIVEFOUNDATION**

CHANGE THROUGH EDUCATION



DĂRUIND,  
ÎNVĂȚĂM DESPRE  
CUM VA ARĂȚA  
VIITORUL LOR  
ȘI AL NOSTRU!



[alivefoundation.ro](http://alivefoundation.ro)



2020

**CP** AESE  
UIDA





CONFINDUSTRIA  
ROMANIA

09

Finanza Agevolata: Fondi  
Strutturali e di Investimento  
Europei 2014-2020



# 09

## Finanza Agevolata: Fondi Strutturali e di Investimento Europei 2014-2020

### Nota

Il 2020 è l'ultimo anno di questa tornata di Fondi Strutturali e d'Investimento. Al momento non sono chiari i futuri sviluppi per il periodo 2021-2027, poiché questi Fondi sono il risultato del dialogo tra Parlamento Europeo, Consiglio Europeo e Commissione Europea. L'attuale emergenza Covid-19, inoltre, non facilita la rapida approvazione degli stessi.

I Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) rappresentano gli strumenti finanziari operativi messi a disposizione dalle istituzioni europee che perseguono l'obiettivo di accrescere il benessere economico delle regioni europee e di ridurre le disuguaglianze in termini di reddito, prosperità e opportunità tra gli Stati membri dell'UE.

Il loro impiego in Romania si rivela significativo, infatti l'ammontare complessivo sfiora i 43 miliardi di euro per il periodo di programmazione settennale 2014-2020, in aumento del 18% rispetto ai fondi stanziati per il periodo 2007-2013, divisi come segue: 22,9 mld di Euro per la Politica di Coesione, 19,7 mld di Euro per la Politica Agricola, 0,17 mld di Euro per il Fondo Europeo per la Pesca e per gli Affari Marittimi e 0,44 mld di Euro per il Fondo Europeo per le Persone Svantaggiate. Gli strumenti operativi europei sono finanziati da più fondi, di cui i principali sono: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Fondo Sociale Europeo (FSE), Fondo di Coesione (FC), Fondo Europeo per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (FEASR) ed infine Fondo Europeo per la Pesca (FEP). Nell'ambito della nuova programmazione, la Romania gestisce i fondi europei attraverso nove programmi operativi (PO), attraverso i quali si attuano le politiche dell'UE. Ogni PO si compone di differenti assi i cui obiettivi vengono realizzati mediante differenti sottomisure d'intervento.

I programmi disponibili sono: Programma Operativo Regionale, Programma Operativo Iniziativa per le PMI, Programma Operativo Capitale Umano, Programma Operativo Grande Infrastruttura, Programma Operativo per le Persone Svantaggiate, Programma Operativo Capacità Amministrativa, Programma Operativo Assistenza Tecnica, Programma Operativo per lo Sviluppo Rurale e Programma Operativo per la Pesca e gli Affari Marittimi. Oltre ai fondi strutturali, la Romania ha stanziato diversi fondi di finanziamento attraverso programmi nazionali annuali, incentrati soprattutto a sostegno dell'imprenditoria.

La Romania può accedere anche al Programma Quadro europeo per la Ricerca e l'Innovazione (2014 – 2020) Horizon 2020. Horizon 2020 è il più grande programma mai realizzato dall'Unione europea (UE) per la ricerca e l'innovazione. Condurrà a più innovazioni, scoperte e risultati rivoluzionari trasferendo grandi idee dal laboratorio al mercato. Sono disponibili finanziamenti pari a quasi 80 miliardi di euro per un periodo di 7 anni (2014-2020), oltre agli investimenti nazionali pubblici e privati che questa somma attirerà.

## POC

Il Programma Operativo per la Competitività (POC) 2014-2020 dispone di 1,3 miliardi di euro, EUR 1 080 699 494 FEDR — regioni meno sviluppate e EUR 249 087 740 (FEDR — regioni più sviluppate), destinati al supporto di progetti per la crescita e la competitività economica, coinvolgendo il settore privato in attività di specializzazione intelligente, anche grazie alla formazione di partenariati tra sistema pubblico di ricerca e imprese private. Attraverso i suoi due assi prioritari, il Programma finanzia sia gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, che quelli relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Le seguenti aree di specializzazione intelligente identificate nella Strategia Nazionale di Ricerca e Innovazione 2014-2020 saranno finanziate dal POC: bioeconomia, tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni, energia, ambiente e cambiamenti climatici, eco-nano-tecnologie.

Per quanto riguarda il primo asse prioritario per la ricerca e l'innovazione, tra i beneficiari possono esserci le imprese commerciali, le start-up innovative, le piccole e medie imprese, le grandi imprese, le organizzazioni di ricerca e diffusione delle conoscenze, le organizzazioni no-profit, ecc. Di seguito, elenchiamo le principali misure dell'asse prioritario:

Misura	Attività/spese ammesse	Schema di finanziamento
<b>Misura 1.1.3</b> <b>Creazione di sinergie con le azioni di R&amp;D all'interno del Programma quadro HORIZON 2020 dell'Unione europea e altri programmi R&amp;D internazionali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività di ricerca fondamentale;</li> <li>- Attività di ricerca industriale;</li> <li>- Attività di sviluppo sperimentale;</li> <li>- Attività per la realizzazione di studi di fattibilità preparatori alle attività di R&amp;D;</li> <li>- Attività per l'ottenimento, convalida e protezione dei diritti di proprietà industriale (solo per le organizzazioni di ricerca e per le PMI).</li> </ul>	<p>Valore totale del progetto (costi ammissibili + costi non ammissibili): variabile in funzione del business plan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RO-ECSEL - massimo 6.000.000 RON</li> <li>2. CLEANSKY2- massimo 9.000.000 RON</li> <li>3. RO-EIT - massimo 9.000.000 RON</li> <li>4. RO-ESFRI-ERIC - massimo 4.500.000 RON</li> <li>5. FINALIST IMM - massimo 11.000.000 ron</li> <li>6. CENTRE - SUPORT - massimo 3.000.000 RON</li> <li>7. Cattedre-ERA - massimo 20.000.000 RON</li> <li>8. TEAMING - 20.000.000 RON</li> </ol> <p>Contributo del sollecitante: 0%-75%</p>

<p><b>Misura 1.2.1.</b> <b>La simulazione della richiesta delle imprese per l'innovazione tramite i progetti CDI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività di R&amp;D (ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale);</li> <li>- Servizi di consulenza per l'innovazione in materia di: assistenza tecnologica, trasferimento tecnologico, acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà industriale, implementazione di standard, prove e test in laboratori specializzati, etichettatura di qualità;</li> <li>- Attività per l'introduzione nella produzione e realizzazione del prodotto/processo/tecnologia/servizio;</li> <li>- Attività di approvvigionamento di materie prime e materiale necessario per il progetto;</li> <li>- Altre attività di innovazione – innovazione di processo e organizzativo.</li> </ul>	<p>Massimo 22.500.00 RON</p> <p>Contributo del sollecitante: minimo 10%</p>
<p><b>Misura 2.3.1.</b> <b>La sezione BIG DATA (sistemi informatici e-govern e la comunicazione nell' ambiente sociale)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisto di attivi corporali e non corporali</li> <li>- Disseminazione e pubblicità</li> <li>- Servizi di consulenza per il management del progetto</li> <li>- Spese per la formazione del personale</li> </ul>	<p>Massimo 4.500.00 RON</p> <p>Contributo del sollecitante: 2 %</p>
<p><b>Misura 1.2.1.D</b> <b>Piccole e medie imprese con attività di ricerca e sviluppo</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività di ricerca industriale;</li> <li>- Attività di sviluppo sperimentale;</li> <li>- Attività di innovazione;</li> <li>- Attività per l'introduzione nella produzione dei risultati della ricerca e sviluppo.</li> </ul>	<p>Valore massimo 22.5000.000 RON</p> <p>Contributo del sollecitante: 0%</p>

Misura	Attività/spese ammesse	Schema di finanziamento
<p><b>Misura 1.1.4</b> <b>Attrarre personale straniero con competenze avanzate per rafforzare la capacità di R&amp;D</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività di ricerca fondamentale;</li> <li>- Attività di ricerca industriale;</li> <li>- Attività di sviluppo sperimentale;</li> <li>- Attività per la realizzazione di studi di fattibilità preparatori alle attività di R&amp;D;</li> <li>- Attività per l'ottenimento, convalida e protezione dei diritti di proprietà industriale (solo per le organizzazioni di ricerca e per le PMI).</li> </ul>	<p>Massimo 9.000.000 RON, senza superare l'equivalente in RON di 2 milioni di EUR</p> <p>Contributo del sollecitante: 0%-75%</p>

<b>Misura 1.2.2</b> <b>Strumenti di credito e di capitale di rischio a favore di PMI innovative e organizzazioni di ricerca che rispondono alle richieste del mercato</b>	- Strumenti di credito e di capitale di rischio a favore di PMI innovative e organizzazioni di ricerca che rispondono alle richieste del mercato	Variabile
<b>Misura 1.2.3</b> <b>Partenariati per il trasferimento di conoscenze (Knowledge Transfer Partnerships)</b>	- Il progetto deve riguardare un dominio di specializzazione intelligente o il dominio della salute; - Supporto tecnologico; - Consulenza per la gestione dell'innovazione e la convalida dell'idea/soluzione; - Consulenza per l'ottenimento, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà industriale; l'implementazione di standard; l'accesso a varie fonti di finanziamento per la R&D (compresi i programmi nazionali/europei e gli strumenti finanziari).	Valore min. 4.500.000 RON - Valore max 13.500.000 RON  Contributo del sollecitante: 25%

## POR

All'interno del Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020, oltre ai bandi prevalentemente rivolti al settore pubblico, ci sono diverse linee di finanziamento dedicate al settore privato, specialmente alle microimprese, piccole e medie imprese, incubatori, acceleratori aziendali.

I finanziamenti hanno come obiettivo quello di migliorare la competitività delle PMI, promuovere l'imprenditoria, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove imprese, anche attraverso gli incubatori d'impresa.

Misura	Attività/spese ammesse	Schema di finanziamento
<b>Infrastrutture di innovazione e trasferimento tecnologico</b> <b>POR A 1.Pl.1.1, Operazione A</b>	Attività di creazione e sviluppo delle infrastrutture di innovazione e trasferimento tecnologico; Acquisto dei servizi di trasferimento tecnologico specifico – diversi da quelle offerte dai fornitori dei centri di innovazione.	Minimo 100.000 EUR  Massimo 3.000.000 EUR
<b>Infrastruttura di innovazione e trasferimento tecnologico</b> <b>POR A 1.Pl.1.1, Operazione B</b>	Attività di creazione e sviluppo delle organizzazioni scientifiche e tecnologiche, costruzione, sviluppo e acquisto dell'attrezzatura specifica; Acquisto dei servizi di trasferimento tecnologico specifico.	Massimo 200.000 EUR

<b>Infrastrutture di innovazione e trasferimento tecnologico, PMI in partenariato con l'entità di innovazione e trasferimento tecnologico</b> <b>POR A 1.PI.1.1, Operazione C</b>	<b>Il progetto implementerà un risultato della ricerca nei settori di specializzazione nazionale e/o regionale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivi corporali (o corporate?)</li> <li>• Attivi non corporali (o corporate?)</li> <li>• Strumenti e-commerce</li> <li>• Sviluppo sperimentale</li> <li>• Altre attività di innovazione</li> <li>• Realizzazione del prodotto / processo</li> </ul>	Minimo 25.000 EUR Massimo 200.000 EUR
<b>Incubatori d'affari</b> <b>POR A 2.PI.2.1, Appello 2.1. B</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Costruzione spazio sviluppo attività</li> <li>• Acquisto della tecnologia</li> <li>• Attivo corporale e non corporale (o corporate?)</li> <li>• Acquisto delle installazioni specifiche per l'ottenimento di una economia di energia</li> </ul>	Minimo 200.000 EUR Massimo 7.000.000 EUR

Misura	Attività/spese ammesse	Schema di finanziamento
<b>Misura 2.2 Sostegno alla creazione e all'estensione delle capacità avanzate di produzione e sviluppo dei servizi dedicati alle PMI</b>	<p><b>A) "Investimenti iniziali" finanziabili mediante aiuto di stato regionale (OBBLIGATORI) – percentuale di finanziamento a fondo perduto 55%-70%:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Costruzione, estensione degli spazi di produzione/servizi: creazione di nuove unità produttive/somministrazione di servizi, estensione della capacità di un'unità esistente, diversificazione della produzione;</li> <li>- Dotazione di capitale materiale, immateriale, e strumenti di commercializzazione on-line.</li> </ul> <p><b>B) Investimenti finanziabili mediante aiuto de minimis (OPZIONALI) - percentuale di finanziamento non rimborsabile al 90%:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementazione del processo di certificazione/ri-certificazione dei prodotti, servizi o diversi processi specifici, dei sistemi di gestione della qualità, ambientale o della salute;</li> <li>- Certificazione dei sistemi di gestione della qualità (ISO 9001), ambientale (ISO 14001), della sicurezza alimentare (ISO 22000), della salute e della sicurezza sul posto di lavoro (OHSAS 18001), della sicurezza delle informazioni (ISO/IEC 27001), dell'energia (ISO 50001), della qualità per i dispositivi medici (ISO 13485), dei servizi IT (ISO/IEC 20000), della responsabilità sociale (SA 8000), semplici o integrati;</li> <li>- Internazionalizzazione (partecipazione, a livello internazionale, fuori dalla Romania, alle fiere, missioni commerciali, mostre, in qualità di espositore).</li> </ul>	<p>Il valore dell'aiuto finanziario non rimborsabile è di minimo 1.000.000 EUR e massimo 5.000.000 di EUR (con contributi a fondo perduto tra 55% e 70% - per gli investimenti del punto A).</p> <p>Il valore dell'aiuto finanziario non rimborsabile per le spese in regime de minimis (<i>dettagliate al punto B</i>) è di massimo 90% del valore eleggibile delle stesse, non più di 200.000 EUR.</p>

Inoltre, sono stati stanziati cento milioni di EURO per il Programma Operativo “Iniziativa per le PMI”, provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale, al fine di promuovere l’accesso ai finanziamenti per le PMI e le start-up del Paese. Il Programma sostiene le piccole imprese caratterizzate da carenze finanziarie, fornendo loro garanzie economiche che facilitino l’accesso a prodotti di credito con condizioni migliori.

Si tratta di una misura fondamentale che propone di favorire il finanziamento delle PMI, fornendo la copertura parziale del rischio delle istituzioni finanziarie per i portafogli di prestiti alle PMI.

Accanto alle risorse dei Fondi Strutturali e di Investimenti europei (European Structural and Investment Funds – ESIF) apportate dagli Stati membri, l’iniziativa per le PMI è co-finanziata dall’Unione Europea attraverso le risorse del COSME e/o di Horizon 2020 così come dalle risorse del Gruppo BEI.

### POCU

Il Programma Operativo per il Capitale Umano (POCU) 2014-2020 prevede la distribuzione di fondi per circa 5 miliardi di euro, che saranno utilizzati per finanziare progetti relativi allo sviluppo delle risorse umane. Uno degli obiettivi del Programma è, infatti, quello di ridurre le disparità in campo sociale tra la Romania e gli altri Stati membri dell’Unione Europea, senza dimenticare quelle interne al Paese causate soprattutto da un deficit organizzativo in ambito lavorativo.

I bandi più interessanti rivolti alle imprese private (eleggibili direttamente oppure in partenariato con fornitori di servizi di formazione/impiego, ecc.) sono i seguenti:

Bando	Gruppo target	Descrizione
<b>START UP HUB CENTRU</b>	<b>Giovani NEETs (disoccupati, registrati al servizio pubblico per l’occupazione e residenti nelle regioni ammissibili) – solo per la regione centro</b>	<b>Valore 177.002 EUR/progetto</b>
	<b>18-24 anni</b>	<b>Le aziende dovranno fornire consulenza ai giovani NEETs, affiancando altre misure quali: mentoring sul posto di lavoro, stage pratici, formazione imprenditoriale.</b>
<b>Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani qualificati NEETs</b>	Giovani qualificati NEETs (disoccupati, registrati al servizio pubblico per l’occupazione e residenti nelle regioni ammissibili).	Le aziende dovranno fornire consulenza ai giovani NEETs, affiancando altre misure quali: mentoring sul posto di lavoro, stage pratici, assunzione in nuovi posti di lavoro, formazione professionale, valutazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali e informali.
	16-24 anni	Massimo 3.000.000 EUR
<b>Miglioramento del livello di conoscenze/competenze dei dipendenti</b>	Grandi imprese / dipendenti a rischio di licenziamento	Migliorare il livello di conoscenze / competenze / abilità dei dipendenti legate ai settori economici individuati secondo cf. SNC e SMC DI.
		Massimo 225.000 EUR

<b>Imprenditoria Misure di OUTPLACEMENT</b>	Disoccupati e inattivi; dipendenti, incluse persone che operano in maniera autonoma; microimprese e le PMI che beneficiano del sostegno.	Aumento delle possibilità di reintegrazione sul mercato del lavoro Massimo 500.000 EUR
<b>Supporto per le strutture di economia sociale</b>	Entità della economia sociale delle Federazioni Autorità pubbliche centrali o locali	Massimo 3.000.000 EUR La creazione di nuove imprese sociali, implementazione dei piani d'affari e programma di monitoraggio per lo sviluppo delle imprese.
<b>Misure integrate per la crescita della partecipazione degli studenti di categorie vulnerabili al programma imprenditoriale</b>	Istituzioni scolastiche, ONG, associazioni, partners sociali	Massimo 1.500.000 EUR La crescita del potenziale di accesso nelle scuole per i rom o altre categorie svantaggiate
<b>Misure integrate per la prevenzione dell'abbandono scolastico</b>	Autorità pubbliche locali	Massimo 1.700.000 EUR, 1.200.000 EUR per Bucarest La riduzione dell'abbandono scolastico
<b>Sostegno per i dottorati di ricerca</b>	Istituzioni scolastiche pubbliche e private, centri di ricerca	Massimo 1.500.000 EUR La crescita del numero di assolvanti

Bando	Gruppo target	Descrizione
<b>Il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro – Stage di pratica per alunni POCU, Ap.6, OS 6.14</b>	Aumentare la partecipazione all'apprendimento degli studenti e degli apprendisti, offrendo istruzione secondaria e terziaria non universitaria, con particolare attenzione ai settori economici con un potenziale competitivo e di specializzazione intelligente.	Tra 75.000 EUR – fino a Massimo 500.000 EUR con un contributo variabile
<b>La crescita del livello di qualifica dei dipendenti tramite programmi di formazione continua POCU, Ap.6, OS 6.12</b>	Dipendenti beneficiari di un sostegno per partecipare alla FPC (formazione professionale continua) /validare le competenze. Migliorare il livello di conoscenze / competenze/ abilità dei dipendenti	Massimo 1.000.000 EUR con un contributo variabile
<b>Lo sviluppo della scuola professionale e tecnica POCU, Ap.6, OS 6.11, 6.14, 6.15, 6.16)</b>	L'implementazione delle misure per il miglioramento della <b>scuola professionale e tecnica</b>	Valore e contributo – non specificato



Segnaliamo, inoltre, la possibilità di ottenere finanziamenti da aiuti di Stato, come la copertura parziale dei costi salariali dei nuovi dipendenti (minimo 10), per un periodo di 2 anni consecutivi, qualora i nuovi posti di lavoro siano stati creati direttamente da un progetto d'investimento.

## POIM

Il Programma Operativo “Grande Infrastruttura” (POIM) 2014-2020 ha come obiettivo principale la promozione di un'economia a basse emissioni di carbonio. Il Programma prevede anche finanziamenti che saranno utilizzati per implementare misure relative all'aumento dell'efficienza energetica e alla produzione di energia elettrica/termica da fonti rinnovabili.

Il Programma si rivolge ai seguenti investitori privati, in base alle differenti opportunità di finanziamento: società commerciali che svolgono attività di produzione di energia per scopi commerciali; imprese industriali che consumano più di 1.000 tep/anno (grandi consumatori di energia), oppure che consumano almeno 200 tep/anno ed utilizzano energia termica per processi industriali dalla durata minima di 4.000 h/anno.

Asse/Misura	Attività/spese ammesse	Schema di finanziamento	Contributo del beneficiario
Sottomisura 6.1 <b>Aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili poco sfruttate (biomasse, biogas, energia geotermica)</b>	Realizzazione e/o ammodernamento della capacità di produzione di energia elettrica e/o termica da biomasse, biogas o sfruttando l'energia geotermica. Espansione e ammodernamento delle reti di distribuzione di energia elettrica con lo scopo di raccogliere l'energia prodotta da fonti rinnovabili.	Il costo eleggibile totale del progetto non deve superare l'importo di 50.000.000 EUR. Il valore massimo del finanziamento è pari a 15.000.000 EUR/progetto.	- 20% dei costi ammissibili del progetto per le microimprese e le piccole imprese; - 30% dei costi ammissibili del progetto per le medie imprese; - 40% dei costi ammissibili del progetto per le grandi imprese.
Sottomisura 6.4 <b>Aumento del risparmio nel consumo di energia primaria prodotta tramite cogenerazione ad alto rendimento</b>	Realizzazione e/o ammodernamento della centrale elettrica per la cogenerazione ad alto rendimento con gas naturale e biomasse o utilizzando gas di scarico provenienti da processi industriali, a livello imprenditoriale.	Valore massimo del finanziamento è 15.000.000 di EUR/progetto. 20% contributo per piccole imprese 30% contributo per medie imprese 20% contributo per grandi imprese	

Bando	Gruppo target	Descrizione
Sottomisura 6.2 <b>Monitoraggio del consumo energetico dei consumatori industriali</b>	L'implementazione del consumo di energia per i consumatori industriali con un consumo maggiore di 1000 tep/anno	Acquisto del sistema di monitoraggio  Massimo 200.000 EUR, 0 contributo del Beneficiario

In aggiunta, le grandi imprese industriali possono attrarre finanziamenti da bandi gestiti a livello comunitario dalla Commissione Europea o da aiuti di Stato per investimenti con un maggiore impatto economico. Per quest'ultima misura, la Romania ha assegnato 145 milioni di euro all'anno, sotto forma di finanziamenti non rimborsabili, a copertura dei costi di investimento per progetti con valore complessivo, senza IVA, di almeno 10 milioni di euro.

## PNDR

Il Programma Nazionale di Sviluppo Rurale (PNDR) 2014-2020 concede finanziamenti non rimborsabili per lo sviluppo economico e sociale delle zone rurali e per l'agricoltura della Romania. Il Programma dispone di 9,363 miliardi di euro di finanziamenti, per progetti relativi alla ristrutturazione e all'aumento della redditività delle aziende agricole, alla realizzazione di una gestione sostenibile delle risorse naturali e alla diversificazione delle attività economiche, alla creazione di posti di lavoro, al miglioramento delle infrastrutture e dei servizi.

Delle 14 misure finanziate dal Programma, le più interessanti per gli investitori nel settore agricolo sono le seguenti:

Asse/Misura	Attività/spese ammesse	Schema di finanziamento
Sottomisura 4.2.a <b>Investimenti nelle aziende del settore pomicolo</b>	Costruzione/ampliamento/ammodernamento degli spazi produttivi nel settore pomicolo; sistemi di irrigazione agricola e di collegamento alle utenze. Costruire e attrezzare locali di vendita e marketing e altre spese di commercializzazione. Acquisizione, incluso il leasing, di nuovi macchinari/attrezzature, mezzi di trasporto compatti e/o refrigerati, inclusi i rimorchi specializzati e semi-rimorchi. Acquisizione o sviluppo di software e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi di fabbrica.	La percentuale del contributo a fondo perduto potrà essere compresa tra il 30% e il 60% del valore totale ammissibile del progetto, in base alla dimensione economica dell'impresa. Il valore del progetto è variabile.
Sottomisura 6.5 <b>Aiuto Piccoli contadini</b>	Aiuto pubblico annuale fino alla data del 31.12.2020	Il limite massimo del finanziamento è di 1500 EUR/anno

Sottomisura 16.1 <b>Aiuto per il settore agricolo per la fondazione dei gruppi operativi per sviluppi dei nuovi progetti / prodotti</b>	Sviluppo dei nuovi prodotti del settore agricolo	Il limite massimo del finanziamento è di 500.000 EUR
Sottomisura 16.1.A <b>Aiuto per il settore pomicolo per la fondazione dei gruppi operativi per sviluppi dei nuovi progetti</b>	Sviluppo dei nuovi prodotti del settore pomicolo	Il limite massimo del finanziamento è di 500.000 EUR
Sottomisura 4.2 <b>Aiuto di stato per investimenti nel settore della fabbricazione e marketing dei prodotti agricoli</b>	Costruzione/ampliamento/ammodernamento/ equipaggiamento degli spazi produttivi. Acquisizione, incluso il leasing, di nuovi macchinari, impianti, attrezzature e mezzi di trasporto speciali. Costi relativi all'organizzazione/attuazione dei controlli interni di qualità e di sicurezza alimentare. Costi relativi alla vendita dei prodotti ottenuti. Acquisti di tecnologie (know-how), brevetti e licenze, software.	I limiti massimi del finanziamento sono: - 1.000.000 EUR/progetto per le PMI - 1.500.000 EUR/progetto per le altre imprese intente ad avviare progetti d'investimento che non portino alla realizzazione di una catena alimentare integrata; - 2.500.000 EUR/progetto per avviare progetti d'investimento che portino alla realizzazione di una catena alimentare integrata. Sono concessi fondi non rimborsabili pari al 50% del totale dei costi ammissibili per le PMI e i gruppi di produttori/ cooperative, mentre del 40% per le altre imprese.
Sottomisura 4.3 <b>Investimenti per lo sviluppo, ammodernamento dell'infrastruttura agricola</b>	Investimenti nelle infrastrutture di irrigazione	Massimo 1.000.000 EUR / progetto

In generale, i beneficiari sono:

- ◆ per le sottomisure 4.1.A, persone fisiche autorizzate o persone giuridiche, incluse le start-up, con un profitto medio annuale che non superi di 4 volte il valore del contributo richiesto;
- ◆ per le sottomisure 6.5, agricoltori, microimprese e piccole imprese, incluse le start-up, aziende agricole nelle zone rurali, che puntano ad intraprendere attività non agricole nuove all'interno del business aziendale esistente.

**I bandi per l'anno 2018 saranno aperti a partire da aprile 2018.**

## HORIZON 2020

Horizon2020 è il più grande programma europeo destinato alla Ricerca e all'Innovazione. Può contare su 80 miliardi di euro di fondi nell'arco del periodo di programmazione 2014-2020. La possibilità di usufruire, allo stesso tempo, di finanziamenti europei per la Ricerca e l'Innovazione e di fondi strutturali crea sinergie essenziali, in grado di stimolare la competitività e la crescita sostenibile in Romania.

Horizon2020 è uno strumento importante per gli investitori che svolgono la loro attività sul mercato comunitario, in particolare in Romania. Infatti, dei 283 miliardi di euro spesi in totale nel 2014 dagli Stati membri dell'UE per ricerca e sviluppo, circa il 65% ha riguardato il settore imprenditoriale privato. In aggiunta, la sua struttura semplificata permette una maggiore reattività nell'implementazione dei progetti.

I programmi finanziati ricoprono una moltitudine di settori e hanno numerosi obiettivi primari. Fra questi, svolge un ruolo particolare lo SME Instrument, un programma che sostiene le PMI innovative facilitando l'accesso a 2,8 miliardi di euro per la ricerca e l'innovazione. Lo schema di accesso ai fondi permette alle PMI di ottenere con facilità i finanziamenti, soprattutto per progetti che hanno obiettivi chiari e rilevanti a livello europeo. Lo strumento si divide in tre fasi:

Prima fase	Seconda fase	Terza fase
<p>Mira a coprire la valutazione della fattibilità tecnica e il potenziale di mercato delle nuove idee.</p> <p>Investimento: 50.000 EURO</p> <p>Durata: non oltre 6 mesi.</p>	<p>Mira a coprire le attività di R&amp;D (soprattutto: test, prototipi, design, processi, prodotti o servizi piloti, verifica delle prestazioni, ecc) e la prova di mercato, con il coinvolgimento degli utenti finali o potenziali clienti.</p> <p>Investimento: non oltre 2.500.000 EUR</p> <p>Durata: da 12 a 24 mesi.</p>	<p>Riguarda azioni di sostegno alle PMI, che intendono commercializzare i loro prodotti e i servizi innovativi, grazie a misure come il networking, la formazione e il mentoring, facilitando l'accesso al capitale privato o migliorando l'interazione con le principali parti interessate.</p>

## Altri programmi d'interesse 2019:

Start-up Nation ROMANIA	<p>Società fondate dopo il 30.01.2017</p> <p>Acquisto attrezzatura necessaria, sede di lavoro, mobili, computer, attivi non corporali/ software, stipendi. Consulenza per il management del progetto.</p>	<p>Massimo 200.000 RON</p> <p>Obiettivo: La fondazione e sviluppo delle imprese per la crescita della competitività economica.</p> <p>Nuovi posti di lavoro per le persone svantaggiate.</p>
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Altri programmi d'interesse 2019:

Governo della Romania:

1. Aiuto di Stato per stimolare gli investimenti a forte impatto sull'economia – HG 807/2014:

- ◆ *Nuove imprese o imprese con attività, PMI e Grande Imprese;*
- ◆ *Investimenti in tutti settori d'attività – per tutti tipi d'investimenti;*
- ◆ *L'investimento deve avere un valore totale (senza IVA) di minimo 1.000.000 euro;*
- ◆ *Contributo del Beneficiario – 50% – 90%.*

2. Programma di finanziamento per i rumeni “ovunque” :

- ◆ *Aiuto alle attività imprenditoriali dei rumeni “ovunque”;*
- ◆ *Valore non specifico – minimo 5% del contributo del Beneficiario.*

Il Governo della Romania finanzia entro l'anno 2020, progetti di ricerca ed innovazione per:

- ◆ *Ricerca di base;*
- ◆ *Ricerca industriale;*
- ◆ *Sviluppo sperimentale;*
- ◆ *Studi di fattibilità;*
- ◆ *Attività d'innovazione.*

Per valori tra 7,5 milioni euro fino a 40 milioni euro.



2020

**CP** AESE  
UIDA



CONFINDUSTRIA  
ROMANIA

# 10 Prospettive del Settore Agricolo in Romania



# 10

## Prospettive del Settore Agricolo in Romania

### 10.1 INTRODUZIONE

La Romania vanta circa 12 milioni di ettari di terreni agricoli (di cui circa il 61.7% arabile), il che rappresenta circa il 53.4% dell'intera superficie del Paese e il 7.2% della superficie agricola utilizzata dell'UE-28. Questo dato colloca la Romania al quinto posto in Europa, dopo la Francia, la Spagna, la Germania e la Polonia.

Superficie agricola utilizzata SAU (migliaia di ettari)	Aziende Agricole	Percentuale di Micro Aziende (<EUR 8000 di fatturato)
12.503	3.422.030	94.6 %

*Elaborazione a cura di Centro Studi Confindustria Romania su dati Eurostat.*

Il settore agricolo rimane lontano dalla completa efficienza, tuttavia il contributo che viene fornito sul PIL colloca il Paese al primo posto in Europa anche nel 2019, con circa il 4,1% sul totale del PIL. Il dato è in lieve calo rispetto al 2018, il che conferma il trend in corso da 25 anni.



Contributo del settore al PIL Nazionale	Valore Aggiunto Lordo (milioni di EUR)	Valore della produzione agricola (milioni di EUR)
4,1%	8.321	18.554

Due terzi del terreno arabile sono impiegati nella coltura dei cereali, principalmente mais e grano, il che colloca la Romania tra i primi 10 esportatori di questi due cereali a livello mondiale. Gli ultimi dati disponibili, relativi all'anno 2017, posizionano la Romania al nono posto per le esportazioni di grano e all'ottavo posto per le esportazioni di mais. Questo risultato viene però raggiunto grazie alle grandi estensioni di terre coltivate, e non grazie all'aumento della produttività agricola, che rimane la più bassa d'Europa con 1.160 euro/ettaro.

Cereali (mila tonnellate)	Tuberi (mila tonnellate)	Ortaggi freschi (mila tonnellate)	Colture permanenti (mila tonnellate)	Latte crudo (mila tonnellate)
31.553	4.285	2.615	895	4443

La produzione del comparto agricolo si concentra quindi sui cereali, rispetto ai quali la Romania contribuisce alla produzione dell'Unione Europea a 28 Stati per ben il 10,7%. Altra produzione importante è quella degli ortaggi freschi e quella derivante dalle colture permanenti, che costituiscono rispettivamente il 4,2% e il 3,6% dell'intera produzione Europea.

Carne bovina (mila tonnellate)	Carne suina (mila tonnellate)	Carne di pollame (mila tonnellate)
50	365	453

Una certa attenzione dev'essere anche riservata alla produzione della carne che conta un mercato di circa 3 miliardi e 780 milioni di euro annui, ovvero il 2,2% del valore del settore in Europa.

Nonostante l'alto potenziale, i settori produttivi tendono alla monocoltura e si concentrano nella coltivazione.

di mais, grano, girasole e altri semi oleosi, coltivazioni per le quali vengono utilizzati circa i tre quarti del terreno arabile. Il 2018 è stato un anno particolarmente redditizio per quanto riguarda il mais: questa produzione record ha portato la Romania in testa al mercato europeo di questa coltura. A livello regionale, nella zona Sud-Est del paese, si ritrovano più coltivazioni di grano tenero e farro, mentre nella zona Nord-Ovest prevalgono colture miste di mais e pannocchie.

Il basso rendimento relativo del settore agricolo è causato da diversi fattori, tra cui la frammentazione dei terreni agricoli coltivati, lo scarso livello di formazione degli agricoltori, il basso livello di capitalizzazione in agricoltura e l'elevata evasione. Il settore agro-alimentare non riesce però a soddisfare in pieno la domanda interna di prodotti agricoli, soprattutto per motivi legati alla scarsità di attrezzature idonee, come i sistemi di irrigazione e le strutture per la conservazione e trasformazione dei prodotti. Per tale motivo nonostante gli ottimi risultati del settore è necessario ricorrere alle importazioni. La Romania

rimane un importatore netto, ma sia le importazioni che le esportazioni nel corso del 2017 sono aumentate in valore assoluto rispetto all'anno precedente, confermando il trend di crescita economica del Paese. Inoltre, l'Unione Europea assorbe circa il 60% dell'export romeno.

A febbraio 2019, l'export di prodotti agroalimentari della Romania generava un aumento di ricchezza per 101,8 milioni di euro, con un +1,7% rispetto al 2018. Analogamente, l'export cresceva di 163,4 milioni di euro, registrando un +2,4% rispetto al 2018. La bilancia commerciale rimaneva comunque in campo negativo.

Esportazione Prodotti Agricoli	<i>in Mln di Euro</i>	Percentuale rispetto all'Europa
<b>Totali</b>	18.413	4.4%
<b>Di cui</b>	<i>in % rispetto al totale</i>	
<b>Colture</b>	75.4%	6.2%
◆ <b>Cereali</b>	27.0%	10.4%
◆ <b>Colture Industriali</b>	9.9%	9.6%
◆ <b>Ortaggi e prodotti orticoli</b>	14.8%	4.8%
◆ <b>Piante da foraggio</b>	8.2%	6.9%
<b>Allevamenti</b>	23.2%	2.5%
◆ <b>Bovini</b>	1.7%	1.0%
◆ <b>Suini</b>	5.5%	2.8%
◆ <b>Pecore e Capre</b>	1.2%	4.0%
◆ <b>Pollame</b>	2.7%	2.2%
◆ <b>Latte</b>	5.5%	1.8%
◆ <b>Uova</b>	4.2%	7.4%

*Elaborazione a cura di Centro Studi Confindustria Romania su dati EU (Agriculture and Rural Development)*

In Romania si registra una quasi totale assenza aziende agricole di medie dimensioni, con effetti che vanno in un doppio senso, sia verso la frammentazione che verso l'accumulazione delle proprietà dei terreni. In Romania infatti si registra il numero più elevato di aziende agricole dell'UE a 28 (3,6 milioni di aziende), addirittura un terzo (33,5 %) di tutte le aziende agricole europee.

Le principali aziende operanti nel settore del retail di prodotti derivanti dall'agricoltura e derivati sono tutte afferenti a multinazionali straniere. Tra queste vale la pena citare quelle con un fatturato superiore ai 50 milioni di €, ovvero la KAUF LAND ROMANIA SCS, la CARREFOUR ROMANIA SA, la LIDL DISCOUNT SRL, la METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL e la MEGA IMAGE SRL.

Le aziende agricole che sfruttano terreni sotto i 10 ettari arrivano al 98% del totale nel Paese, mentre le aziende agricole con dimensioni superiori a 100 ettari di terreni in sfruttamento rappresentano lo 0.5% del totale, pur detenendo, rispetto al loro numero, una quota consistente della superficie totale dei terreni. In generale comunque, la dimensione media di una azienda romena è di 3,6 ha, quattro volte inferiore rispetto alla media UE, che è di 14,2 ha.

La Romania è il primo paese europeo, e il decimo nel mondo, per percentuale di terreni agricoli controllati da compagnie straniere, circa il 40%, diviso tra investitori europei e non. L'Italia occupa la prima posizione nella classifica dei principali Paesi investitori in terreni agricoli romeni, con quasi il 30% della superficie agricola detenuta da stranieri in Romania. Seguono la Germania e i Paesi Arabi. Nonostante una scarsa dotazione di mezzi, esistono numerose opportunità d'inserimento nel mercato locale, anche grazie agli incentivi messi a disposizione dall'Unione Europea. Gli investitori stranieri sono incoraggiati da diversi parametri, come il regime fiscale fortemente attrattivo e il basso costo del lavoro. Anche il costo dei terreni è particolarmente contenuto rispetto alla media degli altri Paesi europei, anche se in forte rialzo rispetto ai primi anni dall'integrazione nella Comunità Europea. La buona qualità e fertilità del terreno, le condizioni pedo-climatiche molto favorevoli ed i vari fondi stanziati dall'UE sono tra le principali fonti di attrattività del settore agricolo romeno. I principali prodotti esportati dalla Romania in Italia sono: tabacco, cereali, animali vivi, preparati di carne e latte e prodotti lattiero-caseari. Per quanto riguarda invece le importazioni agro-alimentari, esse riguardano per lo più sementi e semi oleosi, latte e prodotti lattiero-caseari, cereali, carni e interiora, prodotti ortofrutticoli, preparati a base di cereali, residui e scarti agro-alimentari.

I principali prodotti italiani importati in Romania sono tradizionalmente quelli di più largo consumo, come i prodotti ortofrutticoli, le carni e la pasta. A questi si sono aggiunti, dopo l'entrata del Paese nell'Unione Europea, altri importanti prodotti a più alto valore aggiunto come i prodotti dolciari, il caffè, l'olio, i prodotti ittici, i succhi concentrati di agrumi, i vini. Il Made in Italy gode di una reputazione di altissima qualità, ma i prezzi dei prodotti italiani sono ancora elevati per il reddito del consumatore medio romeno.

Import Italiano dalla Romania	2017	2018	Variazione 2017-2018	2019	Variazione 2018-2019
<b>Prodotti Agricoli</b>	286,32	390,17	+26,6%	299,09	-30,4%
<b>Prodotti Alimentari</b>	135,69	193,2	+29,7%	160,72	-20,2%

*Dati in mln di euro. Elaborazione a cura di Centro Studi Confindustria Romania su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT*

In Italia, le importazioni di prodotti del settore primario dalla Romania dopo aver seguito un forte trend ascensionale mostrano una decisa flessione per il 2019. Una flessione, questa, che va però considerata come fisiologica ed indice di un probabile assestamento della bilancia commerciale. In crescita è l'export italiano verso il Paese. Appare comunque evidente come la bilancia commerciale del settore sia fortemente in favore della Romania, nonostante i dati invitano a considerare una crescita costante dei consumi interni al Paese.

Export Italiano verso la Romania	2017	2018	Variazione 2017-2018	2019	Variazione 2018-2019
<b>Prodotti Agricoli</b>	112,61	103,64	-7,9%	107,28	+3,3%
<b>Prodotti Alimentari</b>	314,13	323,59	-3,0%	352,06	+8,7%

*Dati in mln di euro. Elaborazione a cura di Centro Studi Confindustria Romania su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT*

## 10.2 FINANZIAMENTI NEL SETTORE AGRICOLO ROMENO

Attualmente il settore agricolo romeno gode di fondi stanziati sia dal Governo che dall'Unione Europea, a seguito dell'adesione avvenuta il primo gennaio 2007. Essendo membro dell'Unione Europea, la Romania è inserita, al pari degli altri Paesi membri, all'interno della PAC (Politica Agricola Comune), la cui finalità è quella di garantire uno standard di vita dignitoso per gli agricoltori e fornire allo stesso tempo un approvvigionamento alimentare per i consumatori.

La Romania riceve un sostegno finanziario grazie a due fondi che sorreggono a loro volta la PAC:

- ♦ Il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) che mira a sovvenzionare l'imprenditoria agricola mediante pagamenti diretti agli agricoltori. Attua misure volte a sostenere i mercati agricoli; comprende il contributo finanziario dell'Unione Europea ai programmi di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi; riguarda il contributo finanziario dell'Unione al programma "Frutta nelle scuole", alle misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori.

Le spese sostenute attraverso le risorse del FEAGA sono a totale carico dell'Unione Europea e non prevedono cofinanziamento da parte dello Stato membro.

Al fine di sostenere il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia, il Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale romeno (MADR), ha istituito l'APIA, ossia l'Agenzia di Pagamenti ed Intervento per l'Agricoltura, che ha il compito di erogare ed amministrare fondi, verificare i requisiti dei beneficiari e garantire la trasparenza mediante informazioni pubbliche.

- ♦ Il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), finalizzato a migliorare la competitività del settore agricolo; garantisce una gestione sostenibile delle risorse naturali e promuove azioni per il clima, volto al raggiungimento di uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e delle comunità rurali, compresa la creazione e il mantenimento di posti di lavoro.

Al fine di rendere operativo il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, il Governo romeno ha creato il Programma Nazionale per lo Sviluppo Rurale (PNDR) 2014-2020, di competenza del Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale (MADR). Il PNDR è finalizzato maggiormente ai giovani imprenditori, piccoli agricoltori, PMI agricole e associazioni di agricoltori con lo scopo di ammodernare la redditività agricola attraverso la diversificazione dell'economia rurale. Ulteriore finalità è quello di creare infrastrutture rurali, per attrarre nuovi investimenti e contribuire a creare nuovi posti di lavoro.

Per quanto riguarda i fondi nazionali, particolare rilevanza assume il Fondo di Garanzia del Credito Rurale (FGCR), istituito con il fine di utilizzare interamente i fondi europei e allo stesso tempo facilitare l'accesso a strumenti di finanziamento.

L'importanza strategica del settore agricolo in Romania è confermata dalla possibilità di richiedere e ottenere Fondi per lo sviluppo di business sul territorio: il settore dell'agricoltura riceverà nel periodo 2014-2020 fondi pari a 27 miliardi di euro, di cui 20 miliardi dall'Unione Europea e 7 miliardi da contributi statali.

Secondo le intenzioni del Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, nel primo trimestre del 2019 si aprirà una nuova sessione di progetti nel settore agricolo. I contadini romeni avranno accesso a 445,8 milioni di euro. Le novità più importanti riguardano:

- ◆ Sottomisura 4.1a, riguardante gli investimenti nelle aziende agricole per un importo pari a 51,13 milioni di euro;
- ◆ Sottomisura 4.3, comprendente gli investimenti per lo sviluppo, la modernizzazione o l'adattamento di infrastrutture agricole e forestali per un totale di 200 milioni di euro;
- ◆ Sottomisura 5.1, inerente il supporto agli investimenti per misure preventive per ridurre gli effetti dei disastri naturali, eventi climatici avversi e potenziali episodi catastrofici (14,77 milioni di euro);
- ◆ Sottomisura 5.2, che racchiude il supporto a investimenti per la bonifica del suolo agricolo e le produzioni potenzialmente colpite da disastri naturali e condizioni ambientali ostili. L'importo massimo stanziato è 13,68 milioni di euro.

### 10.3 PROSPETTIVE FUTURE

Il settore agricolo romeno è strategico sia per la crescita economica della Romania che per lo sviluppo della presenza imprenditoriale italiana. Attualmente, non essendo sfruttato al massimo delle potenzialità, esso rallenta anche la possibilità di introduzione di nuova forza lavoro e incrementa di conseguenza la povertà e le differenze insite tra le zone rurali e quelle urbane. I contributi provenienti dal Governo e dall'Unione Europea puntano molto ad accrescere e valorizzare il settore agricolo del paese, per sfruttare al meglio lo spazio rurale della Romania e per allinearsi a quelli che sono gli standard europei. Lo scopo primario è quello di rifare del Paese un perno europeo e internazionale del commercio agroalimentare, come in passato.

Il Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale (MADR) ha introdotto un programma a sostegno denominato "Strategia sullo sviluppo del settore agroalimentare a medio e a lungo periodo 2020-2030". In particolar modo si vuole dar vita a una produzione ad elevato valore aggiunto, che riesca a combinare in maniera intelligente e sostenibile i terreni, il lavoro e i capitali. Queste possono essere delle ottime opportunità per gli imprenditori del settore, i quali riescono a vedere concretamente gli interessi dello Stato e delle politiche comunitarie, come la PAC, per una integrazione della Romania a quello che è il mercato globale.

L'attenzione al settore è rivolta anche alle tecnologie esistenti e ai sistemi di prevenzione, per limitare i danni causati dalle avversità climatiche. Il programma emanato dal MADR vuole limitare i danni derivanti dalle difficili condizioni climatiche attraverso procedure di gestione dei rischi non solo ex-post, ma anche ex-ante. L'agricoltura romena soffre, in alcuni periodi dell'anno, di un clima avverso, in particolar modo a causa delle frequenti grandinate che causano danni non solo agli agricoltori ma anche all'economia nazionale e quindi all'intera popolazione.

Sono state affrontate le tematiche anche in favore dei piccoli produttori agricoli, attraverso piani di investimento e migliorando l'accesso al credito e con programmi per la promozione dell'associazionismo; invece i produttori di dimensioni maggiori verranno stimolati ad allinearsi a quelle che sono le politiche europee, attraverso piani di aggiornamento. Inoltre, verrà facilitata la possibilità di istruzione e professionalizzazione per gli agricoltori, attraverso consulenze tecniche, per semplificare l'inserimento nel mercato del lavoro e lo sviluppo delle aziende.

Gli obiettivi preposti dalla Strategia 2020-2030, sulla scia delle linee comunitarie della PAC, sono suddivisi in 5 parti, ognuno dei quali descrive i problemi relativi alle condizioni del paese e le misure che si presuppone verranno adottate:

- ◆ **Il primo obiettivo strategico:** accelerare la trasformazione verso un'agricoltura sostenibile in parallelo con uno sviluppo economico, con l'applicazione di pratiche agricole rispettose dell'ambiente e associate ad una graduale riduzione della manodopera agricola. Secondo i dati raccolti prima dell'elaborazione del programma, la superficie agricola utilizzata da aziende economicamente stabili, con una produzione standard che supera i 2.000 €, registrava un valore al 2010 pari al 77,3 %; gli obiettivi posti in essere dalla nuova strategia di sviluppo mira ad ottenere valori che raggiungono l'83% nel 2020 e almeno il 90% nel 2030. In riferimento invece alla produttività pro-capite registrata nel 2010 è pari a 13.343 lei, e si prefissa di raggiungere nel 2020 i 14.270 lei e nel 2030 i 16200 lei. Inoltre, l'intento del programma è quello di raddoppiare il numero di aziende che operano su SAU con pratiche rispettose dell'ambiente, ovvero passare dal 13,8% registrato nel 2012 al 25% nel 2020 e al 35% nel 2030.
- ◆ **Secondo obiettivo strategico:** aumentare la copertura del consumo di cibo della produzione nazionale, riacquisire lo status di esportatore agroalimentare netto, soddisfare la domanda globale di prodotti alimentari. La bilancia commerciale nel 2012 registrava dati in negativo di 746 milioni di euro, causati dall'importazione di prodotti agricoli trasformati, invece i principali prodotti esportati erano i cereali, il tabacco e i semi oleosi. Al fine di aumentare la produttività agricola sono necessarie macchine all'avanguardia per il settore, e nonostante le iniziative promosse attraverso l'erogazione di fondi pubblici per le macchine agricole cofinanziati da FEASR nel 2007-2013, è necessario incrementare le attività a riguardo, per ottenere soprattutto prodotti alimentari finiti e rafforzando la tendenza alla trasformazione.
- ◆ **Terzo obiettivo strategico:** limitare l'emissione di carbonio nel settore agricolo, promuovere un'agricoltura rispettosa dell'ambiente, gestire adeguatamente l'acqua e incoraggiare la produzione di energia da fonti rinnovabili. Le emissioni di gas serra nel settore agricolo sono già di rilievo nel territorio romeno e non si distaccano molto da quelle che sono le medie dei paesi dell'Unione Europea. È necessario per gli agricoltori dotarsi di strumenti idonei all'irrigazione per combattere i rischi relativi alla siccità, soprattutto nelle aree meridionali e sud-orientali del paese. Le misure adottate in questo obiettivo strategico risiedono anche nell'attivare corsi di formazione per valutare, qualificare e certificare gli agricoltori sui metodi adeguati per la salvaguardia della produzione agricola, in riferimento ai cambiamenti climatici. Verranno poste iniziative al fine di rimediare al lento sviluppo che ha colpito la Romania nell'ambito dell'agricoltura biologica. Nel 2011, infatti, la percentuale di sistemi agricoli biologici sulla SAU era dell'1,6%, raddoppiando nel 2005, ma contribuendo alla crescita del PIL di solo un punto percentuale. Anche nell'ambito della produzione biologica ci sono stati notevoli incrementi, aumentando

di circa sette volte nel 2011 rispetto al 2007, ma gli aumenti sono ancora insufficienti, in quanto la Romania insieme alla Bulgaria rappresentano i paesi con il minor numero di aree agricole biologiche. Le prospettive di incentivi in questi ambiti sono in notevole crescita anche grazie ai fondi derivanti dal PNDR 2014-2020.

- ◆ **Quarto obiettivo strategico:** migliorare gli standard di vita, assicurare infrastrutture e servizi di base come quelli delle aree urbane, ridurre il divario dei redditi rurali romeni rispetto alle medie degli altri paesi dell'Unione. L'accesso della popolazione rurale alle infrastrutture e servizi di base è limitato ad oggi al 50-60% della popolazione, ma si prospetta di raggiungere un valore almeno pari al 65% nel 2020 e di almeno l'80% nel 2030. Gli investimenti programmati contribuiranno ad aumentare l'attrattività delle zone rurali, in particolar modo per i giovani e per gli istruiti, i quali sono i principali attori che possono fornire una stabilità economica in quelle zone. Per ridurre le disparità tra le aree urbane e le aree rurali è stato attuato un approccio chiamato LEADER nel 2007-2013.
- ◆ **Quinto obiettivo strategico:** partnership per sviluppo/educazione/consulenza/ ICT per promuovere la ricerca; miglioramento delle prestazioni agricole come base per un'agricoltura competitiva su scala globale e basata sulla conoscenza. La scarsa istruzione degli agricoltori ostacola la competitività del settore agricolo, su scala nazionale e su scala globale, motivo per cui sono necessari programmi d'informazione e l'introduzione della consulenza e dell'orientamento professionale, per fornire servizi di supporto agli agricoltori in linea con i requisiti della PAC. Si auspica a un aumento della formazione degli agricoltori dall'attuale 30% al 60% del 2020 e 90% del 2030.

## 10.4 REGOLAMENTAZIONE SUGLI ACQUISTI DI TERRENI IN ROMANIA

Dal 1° gennaio 2014 la Romania ha liberalizzato il mercato fondiario, come dagli obblighi previsti dal trattato di adesione all'Unione Europea. La Legge n. 17/2014 consente attualmente alle persone fisiche di acquistare terreni agricoli nel paese, cambiando così il regime esistente fino alla fine del 2013, quando soltanto le persone giuridiche avevano il diritto di acquistare terreni agricoli.

Il 22 maggio 2018 è stato approvato dal Senato un disegno di legge che modifica la legge 17/2014. Tale modifica stabilisce un nuovo ordine di prelazione e condizioni più restrittive per coloro che vogliono acquistare terreni agricoli in Romania. Il diritto di prelazione all'acquisto di terreni agricoli si articola come segue: co-proprietari e parenti di primo grado, affittuari, Stato romeno tramite l'Agenzia del Demanio Statale (ADS) e proprietari di terreni agricoli confinanti. Nel caso degli affittuari, essi hanno diritto di prelazione solo se hanno un contratto di affitto siglato e registrato almeno un anno prima della data della pubblicazione dell'offerta di vendita del terreno. Per i proprietari confinanti, ha priorità colui che detiene il terreno confinante avente il lato più grande con il terreno in vendita. Se ci sono più persone che adempiono tale condizione, viene scelto il proprietario più giovane.

Fanno eccezione a queste regole i giovani agricoltori. Le stesse condizioni saranno applicate anche alle persone giuridiche. In questo caso si dovrà comprovare, attraverso documenti fiscali, che i redditi ottenuti da attività agricole rappresentano

almeno il 75% dai redditi complessivi sugli ultimi tre anni.

Il progetto di legge prevede poi che i terreni agricoli acquistati secondo la Legge 17/2014 potranno essere venduti solo dopo 15 anni dalla data dell'acquisto. Nel caso di vendite successive, il primo acquirente sarà lo Stato romeno, attraverso l'ADS. Inoltre, gli acquirenti hanno l'obbligo di utilizzare i terreni agricoli per attività agricole, direttamente o indirettamente (attraverso l'affitto), dalla data dell'acquisto.

La Romania resta uno dei paesi con i costi più bassi dell'Unione Europea, nonostante i prezzi dei terreni siano saliti velocemente negli ultimi anni, raggiungendo un prezzo medio per ettaro di circa 5100 euro, secondo le analisi effettuate da Ziariul Financiar su dati del MADR. Significativo è il valore d'acquisto per ettaro dei terreni in Italia, che raggiunge i 40.000 euro per terreno arabile, circa 8 volte in più rispetto al prezzo romeno. Questo è il motivo per cui gli italiani sono così radicati nel settore agricolo del Paese.

I distretti in cui è stata venduta la maggior parte dei terreni agricoli nel primo mese del 2019 sono Galați - 460, Vrancea - 454, e Brăila - 412.

Il mercato agricolo romeno continua ad attirare investitori stranieri, sia per i prezzi, che sono tra i più bassi in Europa, sia per le ottime condizioni del terreno e per le numerose opportunità di finanziamento. Nel 2018 circa il 40% dei terreni arabili era di proprietà di agricoltori stranieri, di cui il 30% circa erano europei e la restante parte Extra-europei.


Nel 2018 i prezzi sono aumentati, anche per valori considerevoli, raggiungendo una fascia compresa tra i 2.500 euro e i 10.000 euro per ettaro che, come spiegano gli specialisti, è dovuto ad una diminuzione dei piccoli proprietari terrieri e quindi ad un aumento della domanda.

Nonostante tutto, i finanziamenti richiesti per acquisti di terreni sono in continua crescita, raggiungendo una quota di circa 56000 domande già nei primi mesi del 2019.

A livello nazionale, i prezzi minimi e massimi pagati per ettaro di terreno agricolo registrano importanti differenze, cosicché i prezzi più bassi si registrano nelle contee di Valcea, Arges e Vaslui, tra 2.500-4.000 euro, mentre i prezzi più alti si registrano nelle contee di Ilfov e Ialomita, con valori tra 5.000-10.000 euro e nella parte Ovest del Paese, nelle contee di Arad, Timis e Caras-Severin, con prezzi compresi tra 6.000-8.500 euro.



Mappa dei prezzi minimi e massimi pagati per ettaro di terreno agricolo, effettuata in base alle transazioni registrate nel 2018  
- analisi Agri-Finance Agricover:



Prezzi dei terreni per contee	Costo terreno per ettaro (€)
Vâlcea; Argeș; Vaslui	2.500-4.000
Maramureș; Sălaj; Bistrița Năsăud; Gorj; Mehedinți	2.500-5.000
Teleorman; Giurgiu;	3.000-6.000
Suceava; Neamț; Bacău	3.500-5.000
Cluj; Alba; Hunedoara	3.500-5.500
Vrancea; Galați	3.500-6.000
Botoșani; Iași	3.500-7.000
Mureș; Sibiu	4.000-5.500
Buzău; Prahova; Dâmbovița; Tulcea; Constanța; Satu Mare; Bihor; Brașov; Harghita; Covasna	4.000-7.000

<b>Dolj; Olt</b>	4.500-5.500
<b>Brăila</b>	5.000-7.000
<b>Ilfov; Ialomița</b>	5.000-10.000
<b>Arad; Timiș; Caraș-Severin</b>	6.000-8.500


## 10.5 LA VITICOLTURA IN ROMANIA

Il settore vitivinicolo rappresenta un punto di forza del paese, con una superficie viticola di 177,15 mila ettari distribuiti su tutto il territorio. Le regioni maggiormente rappresentative di un territorio florido per le produzioni di qualità sono la regione della Moldova, con un'estensione terriera rispettivamente di 65.200,3 ettari, e le regioni dell'Oltenia e della Muntenia, con 51.942,7 ettari.

<b>Aree Romania per la coltivazione della vite</b>	<b>Superficie in ettari (Ha)</b>
<b>Colline della regione Moldova</b>	65.200,3
<b>Colline della regioni Oltenia e Muntenia</b>	51.942,7
<b>Colline della regione Dobrogea</b>	16.330,9
<b>Terreni sabbiosi e vitivinicoli del Sud del Paese</b>	12.596,6
<b>Rive del Danubio</b>	10.778,1
<b>Colline della regioni Crișana e Maramureș</b>	9.588,8
<b>Altopiano della Transilvania</b>	6695,8
<b>Colline della regione Banat</b>	4.016,0
<b>Superficie totale</b>	<b>177149,2</b>

*Elaborazione a cura di Centro Studi Confindustria Romania su dati del Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale*

La Romania gode di una grande varietà di vini, tra cui i più conosciuti Merlot (11.368 ha), Sauvignon Blanc (5.614 ha) e Cabernet Sauvignon (5.406 ha). Tuttavia, le qualità di vino più ricercate sono Fetească Regală (12.661 ha), Fetească Albă (12.383 ha) e Fetească Neagră (2.950 ha), che vengono prodotte principalmente nella regione della Moldova.



Con 282 milioni di ettolitri, la produzione vitivinicola mondiale dell'anno 2018 è una delle più elevate dagli anni 2000. In tale contesto, la Romania è decima al mondo per quanto riguarda la produzione del nettare degli dei. A livello europeo, inoltre, la Romania si mostra in continua crescita (5,2 milioni di hl), seconda solo a Italia (48,5 mln), Francia (46,4 mln), Spagna (40,9 mln) e Germania (9,8 mln).

	2017	2018	% Var.
<b>Produzione totale di vino (migliaia di hl)</b>	4,3	5,2	21

*Elaborazione a cura di Centro Studi Confindustria Romania su dati dell'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino*

La Romania grazie al programma di azione per il periodo 2019-2023 beneficia di finanziamenti per il settore vinicolo del valore di 47,7 milioni di euro all'anno, utilizzati per il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, e per l'assicurazione sui raccolti, investimenti e distillazioni di sottoprodotti.

Nel 2018 si è verificato un calo delle importazioni di vino, rispetto all'anno precedente, e un aumento delle esportazioni intra ed extra-comunitarie dello stesso, con una prevalenza quasi totalitaria di scambi verso i paesi dell'Unione Europea. La rappresentanza italiana del settore vitivinicolo nel territorio romeno è sempre molto attiva, soprattutto per la categoria di vini imbottigliati fino a 2 litri. Tra questi prevalgono i vini rossi (57%) e bianchi (28%), rispetto ai rosé (13%) e ai frizzanti (2%).

Con un consumo medio di vino pro capite di circa 25 litri, la Romania si classifica tra i primi 15 paesi consumatori a livello mondiale. Anche se la quota di acquisto prevalente dei romeni è rappresentata da vini imbottigliati o prodotti in casa a prezzi contenuti, si registrano dati in continuo aumento per l'acquisto di vini di qualità, per un valore al 2017 di 4.264,1 migliaia di ettolitri, a dimostrazioni di come i consumatori del Paese stiano affinando i propri gusti. In particolare, secondo uno studio effettuato da Crame Romania nel 2018, la maggioranza della popolazione rumeno consuma il vino 3-4 volte a settimana, prediligendo, nel 91% dei casi, vino in bottiglia. Il canale di acquisto prescelto resta il supermarket (43%), grazie all'ampliamento degli spazi commerciali e dell'assortimento di tale prodotto. A seguire i negozi specializzati (36%), le cantine (12%) e i negozi on-line (7%).

## 10.6 IL MERCATO DEL LAVORO NEL SETTORE AGRICOLO

Nonostante segua un trend in decrescita, come d'altronde in tutta l'area dell'Unione Europea, la Romania vanta ancora, stando agli ultimi dati disponibili, un impiego nel settore agricolo di circa il 22.8 % dell'intera forza lavoro occupata, ovvero quasi un milione e mezzo di persone.

Forza lavoro totale (migliaia di unità)	Impiegati nel settore agricolo (rispetto alla forza lavoro totale)	Agricoltori con una formazione completa	Impiego femminile nel settore agricolo	Impiego femminile under 40
1.474	22.8%	0.4%	33.5 %	7.4%

Il mondo dell'agricoltura in Romania ha una dimensione familiare, dove si contano tante realtà ancora legate alla produzione artigianale e al commercio locale. A riprova di questo basti pensare che le aziende agricole a conduzione familiare e nelle quali gli impiegati vengono per più del 50% dello stesso nucleo sono il 99,3%, praticamente la totalità. Da ciò segue anche che il lavoro femminile sia presente in una quota non trascurabile, ed anche in maniera più significativa rispetto alla media europea, attestandosi al 33.5% della forza lavoro complessivamente impiegata.

Essendo le grandi realtà industriali nel settore ancora marginali, anche se vanno segnalati timidi, ma costanti segnali di crescita, se ne deduce che la richiesta di manodopera qualificata sia anch'essa ancora soltanto marginale. Stando ai dati del 2016, in Romania, solo lo 0.4% degli impiegati nel settore agricolo aveva ricevuto una formazione completa, a fronte del 9.1% della media Europea.

La prima ed unica  
Corporate WEB TV dell'Est-Europa



Mondo  
Impresa



CONFINDUSTRIA  
EST TV

[www.confindustriaest.tv](http://www.confindustriaest.tv)

Un prodotto multimediale by  
[advcommunication.ro](http://advcommunication.ro)

Corporate  
**Digital  
News**



CONFINDUSTRIA  
ROMANIA

**GP** **PAESE**  
**GUIDA**

# Emergenza Covid-19

## Misure a sostegno dell'ambiente imprenditoriale nel contesto della pandemia Covid-19

Negli ultimi mesi, durante lo stato di emergenza e di allerta, sono state emesse una serie di misure finanziarie / fiscali a sostegno del contesto imprenditoriale, alcune delle quali sono state prolungate o sostituite con altre che possono contribuire al rilancio dell'economia.

Breve riepilogo della legislazione che è apparsa durante questa pandemia e che rimane valida anche dopo tale periodo:

**Legge 54/2020 (per l'approvazione dell'OUG 33/2020):** la concessione di bonus per il pagamento dell'imposta sui profitti, nonché per l'imposta sul reddito delle microimprese per un importo del 10% per il secondo e il terzo trimestre del 2020. *Non si applica per compensazioni, cancellazioni, prescrizioni, pagamenti o da altre modalità previste dalla legge.*

**OUG 92/2020** - misure di sostegno attive per dipendenti e datori di lavoro nel contesto della situazione epidemiologica causata dalla diffusione del coronavirus SARS-Cov-2

- ◆ A partire dal 1° giugno 2020, i datori di lavoro i cui dipendenti hanno beneficiato della disoccupazione tecnica, nonché quelli che avevano sospeso i contratti di lavoro beneficiano per un periodo di 3 mesi della liquidazione di una parte dello stipendio, che rappresenta il 41,5% dello stipendio base mensile lordo, ma non superiore al 41,5% della retribuzione lorda media dell'economia.

Condizioni per la concessione:

- a. mantenimento dei rapporti di lavoro fino al 31 dicembre 2020 (eccetto per i lavoratori stagionali);
  - b. qualora il contratto di lavoro individuale fosse stato sospeso ai sensi dell'art. 52, comma (1), lett. c) della legge n. 53/2003, per un periodo di almeno 15 giorni durante lo stato di emergenza o di allerta
  - c. qualora abbiano beneficiato della disoccupazione tecnica a carico del datore di lavoro o dello Stato;
- ◆ Il datore di lavoro riceverà il 50% del costo salariale (ma non più di 2500 lei / dipendente), per un periodo di 12 mesi, se sono impiegate persone di età superiore a 50 anni o giovani tra i 16 e 29 anni. L'assunzione va effettuata nel periodo tra il 1° giugno 2020 ed il 31 dicembre 2020.

**OGU 29/2020, OGU 69/2020** - proroga del termine di pagamento della prima rata delle tasse e delle commissioni locali fino al 30 giugno 2020, con la concessione del bonus del 10%.

**Legge 19/2020 modificata dall' OGU 30/2020, OGU 33/2020, OGU 41/2020 e dell'HG 217/2020:** concessione di un'indennità di giorni di riposo pagati per un importo pari al 75% dello stipendio base, ma non superiore al 75% dello stipendio lordo medio nell' economia, ai genitori fino alla fine dell'anno scolastico 2019-2020.

Questi possono anche essere concessi per quelli che hanno figli negli asili nidi o alla scuola dell'infanzia (o scuola materna).

Condizioni di applicazione:

- ◆ i genitori che hanno figli di età inferiore a 12 anni o hanno figli con disabilità di età inferiore a 26 anni e sono iscritti in un'unità educativa;
- ◆ il posto di lavoro non consente il telelavoro o il lavoro da casa;
- ◆ l'altro genitore o rappresentante legale ottiene/realizza redditi da stipendi, attività indipendenti, diritti di proprietà intellettuale, attività agricole, silvicoltura o piscicoltura soggette all'imposta sul reddito.

**OGU 6/2019 e OGU 70/2020** - misure per la ristrutturazione degli obblighi di bilancio in essere prevedono:

- ◆ possibilità di beneficiare delle misure di ristrutturazione / cancellazione del debito principale ritenute restante e in scadenza entro il 31 marzo 2020, con la presentazione della notifica entro il 14 giugno 2020;
- ◆ proroga fino al 25 giugno 2020 dell'esenzione dal calcolo degli aumenti e delle sanzioni per ritardo riguardante gli obblighi fiscali dovuti il 21 marzo 2020;
- ◆ proroga fino al 25 giugno 2020 dei rimborsi IVA senza previo controllo fiscale, con alcune eccezioni (rischio fiscale).

**OGU 48/2020** - concedere la possibilità di sponsorizzazioni a istituzioni pubbliche e altre autorità pubbliche, senza essere iscritti nel registro delle entità / unità di culto per le quali sono concesse detrazioni fiscali.

**OGU 62/2020** - deroga e modifica di alcune disposizioni della legge 31/1990 relative alle società commerciali.

- ◆ La presentazione del bilancio annuale alle autorità è stata prorogata fino al 31 luglio 2020;
- ◆ Proroga del termine di riunione AGA delle società per azioni fino al 31 luglio 2020, con la possibilità di convocazione e mediante comunicazione a distanza, purché ciascun socio o membro abbia inviato per iscritto all'amministratore o al Consiglio di amministrazione un indirizzo di posta elettronica o un'altra possibilità elettronica.

**OGU 70 / 2020-** proroga del termine per la presentazione della dichiarazione di titolarità effettiva delle società commerciali fino al 1 ° novembre 2020.

Essa può essere registrata in forma privata o elettronica, può essere trasmessa all'Ufficio nazionale del registro delle imprese senza alcuna altra formalità, con mezzi elettronici, con firma elettronica o tramite servizi postali o di corriere. La dichiarazione può anche essere rilasciata in forma autentica, certificata da un avvocato o consegnata ai rappresentanti dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese.



**Legge 75/2020, OUG 42/2020, OUG 110/2017** - Programma di investimento – programma IMM INVEST- con l'applicabilità per le piccole medie imprese, microimprese o piccole imprese per un periodo di 24 mesi, con la garanzia statale per la possibilità di capitale circolante o prestiti di investimento.

Per il 2020, il massimale totale delle garanzie che possono essere concesse nell'ambito del programma è di 30.000.000.000 di lei.

Gli interessi e le commissioni relative al finanziamento sono a carico del bilancio del programma fino al 31 dicembre 2020, di conseguenza spetta al beneficiario continuare ad effettuare il pagamento, fino al rimborso del finanziamento.

Il valore massimo dei prestiti può essere fino a 10.000.000 lei per gli investimenti e fino a 5.000.000 lei per il capitale circolante.

Le piccole e medie imprese nei seguenti settori / aree non possono beneficiare di garanzie nell'ambito del programma: intermediazione finanziaria, ad eccezione delle attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria, assicurazioni, ad eccezione delle attività di agenti assicurativi e broker, transazioni immobiliari, ad eccezione delle transazioni immobiliari da agenzie immobiliari, attività di gioco d'azzardo e scommesse, produzione o vendita di armamenti, munizioni, esplosivi, tabacco, alcol, sostanze sotto controllo nazionale, piante, sostanze e preparati narcotici e psicotropi, attività di noleggio e leasing, investigazione e protezione, fatta eccezione per le attività dei servizi relativi ai sistemi di sicurezza.



# A1

## ALLEGATO 1

### Convenzione Italia-Romania

I rapporti legali tra Italia e Romania si rifanno alla Convenzione entrata in vigore il 25 settembre 2017. La ratifica dell'Accordo in argomento è stata autorizzata con legge 16 maggio 2017, n. 78, pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 132 del 9 giugno 2017

#### **CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA ROMANIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI**

La Repubblica italiana e la Romania,  
Desiderose di concludere una Convenzione per evitare  
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e  
per prevenire le evasioni fiscali, Hanno convenuto quanto  
segue:

#### Capitolo I

#### **CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE**

##### **Art. 1 - Soggetti**

La presente Convenzione si applica alle persone che sono  
residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

##### **Art. 2 - Imposte considerate**

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul  
reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue  
suddivisioni politiche o amministrative, dei suoi enti locali  
o delle sue unità territoriali amministrative, qualunque sia  
il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte  
prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito,  
comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione  
di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare  
complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle  
imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in  
particolare:
  - a) per quanto concerne l'Italia:
    - 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

- 2) l'imposta sul reddito delle società;  
 3) l'imposta regionale sulle attività produttive; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

b) per quanto concerne la Romania:

- 1) l'imposta sul reddito;  
 2) l'imposta sugli utili; (qui di seguito indicate quali "imposta romena").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

### Art. 3 - Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

(a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

(b) il termine "Romania" designa il territorio statale della Romania, ivi compreso il mare territoriale e lo spazio aereo sovrastante, sul quale la Romania esercita la propria sovranità, nonché la zona adiacente, la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva sulle quali la Romania esercita diritti sovrani e giurisdizione, in conformità con la propria legislazione e con le norme e i principi del diritto internazionale;

(c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o la Romania;

(d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;

(e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

(f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

(g) per "traffico internazionale" si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

(h) l'espressione "autorità competente" designa:

(i) in Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze;

(ii) in Romania, il Ministero della finanza pubblica;

(i) il termine "nazionali" designa:

(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità o la cittadinanza di uno Stato contraente;

(ii) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità con la legislazione in vigore in detto Stato contraente.

2. Per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che a esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui la Convenzione si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto Stato.

#### **Art. 4 - Residenti**

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata a imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica o amministrativa o ente locale o unità territoriale amministrativa. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in detto Stato contraente soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del comma 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

- (a) detta persona è considerata residente solo dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente solo dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
- (b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
- (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalità;
- (d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del comma 1, una

persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo con particolare riguardo alla sede della sua direzione effettiva. In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto a rivendicare alcuno sgravio o esenzione d'imposta previsti dalla Convenzione.

#### **Art. 5 - Stabile organizzazione**

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

- (a) una sede di direzione;
- (b) una succursale;
- (c) un ufficio;
- (d) un'officina;
- (e) un laboratorio;
- (f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. Un cantiere o un progetto di costruzione o installazione costituisce stabile organizzazione solo se la sua durata oltrepassa 12 mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

- (a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono

immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

(d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

(e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;

(f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini della combinazione delle attività di cui ai commi da (a) a (e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

5. Salve le disposizioni dei commi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al comma 6 - agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che essa esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quello Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate nel comma 4, le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto comma.

6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto altro Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo

altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

#### **Art. 6 - Redditi immobiliari**

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (inclusi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che a essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa, nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

#### **Art. 7 - Utili delle imprese**

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga un'attività industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del comma 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge un'attività industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del comma 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

6. Ai fini dei commi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

#### **Art. 8 - Navigazione marittima e aerea**

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

#### **Art. 9 - Imprese associate**

1. Allorché:

(a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

(b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati

realizzati dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l'altro Stato procede ad un'apposita rettifica dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'art. 25 della presente Convenzione.

#### **Art. 10 - Dividendi**

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

(a) 0 % dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 10 % del capitale della società che paga i dividendi alla data di distribuzione dei dividendi e lo ha fatto o lo avrà fatto per un periodo ininterrotto di due anni nel quale cade tale data;

(b) 5 % dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Il presente comma non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi,

residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 o 14.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione delle azioni o di altre quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo mediante tale creazione o cessione.

#### **Art. 11 - Interessi**

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità con la legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Nonostante le disposizioni del comma 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se:

(a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o

(b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o a un suo ente locale o ad ente o organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o

(c) gli interessi sono pagati ad altri enti o organismi (compresi gli istituti finanziari) che per i loro finanziamenti dipendono dagli stessi enti sopra menzionati nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico ed i redditi delle obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri frutti relativi a tali titoli. Le penali per ritardato pagamento non sono considerate come interessi ai fini del presente articolo.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 o 14.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale, un'unità territoriale amministrativa o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale

sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

#### **Art. 12 - Canoni**

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche o le pellicole o le registrazioni usati per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di



fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché<sup>6</sup> per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 o 14.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale, un'unità territoriale amministrativa o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono stati pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali di qualunque persona interessata alla creazione o alla cessione dei diritti rispetto ai quali sono pagati i canoni, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

### **Art. 13 - Utili di capitale**

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'art. 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni derivanti più del 50% del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai commi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

#### **Art. 14 - Professioni indipendenti**

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti, contabili e revisori.

#### **Art. 15 - Lavoro subordinato**

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del comma 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

(a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e

(b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

(c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un

lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, i pagamenti ricevuti da detto residente in relazione all'attività dipendente svolta nel primo Stato come indennità di fine rapporto sono imponibili in detto Stato contraente.

#### **Art. 16 - Compensi e gettoni di presenza**

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di amministratore unico o membro del Consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

#### **Art. 17 - Artisti e sportivi**

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. I redditi ritratti da artisti, musicisti o sportivi, residenti in uno Stato contraente, da attività svolte nell'altro Stato contraente nell'ambito di un programma di scambi culturali o sportivi convenuto tra i due Stati contraenti non sono imponibili in detto altro Stato contraente.

### **Art. 18 - Pensioni**

Fatte salve le disposizioni del comma 2 dell'art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

### **Art. 19 - Funzioni pubbliche**

1. (a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale o da una sua unità territoriale amministrativa a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente o unità, sono imponibili soltanto in detto Stato.

(b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:

- (i) ha la nazionalità di detto Stato;
- (ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. (a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale o da una sua unità territoriale amministrativa, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente o unità, sono imponibili soltanto in questo Stato.

(b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni pagati in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale o da una sua unità territoriale amministrativa.

### **Art. 20 - Studenti**

1. Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

2. I benefici previsti dal presente articolo sono applicabili soltanto per un periodo non superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data del suo arrivo nel primo Stato.

### **Art. 21 - Professori, insegnanti e ricercatori**

Nonostante le previsioni di cui agli articoli 14 e 15, le remunerazioni di un professore, un insegnante o un ricercatore, residenti di uno Stato contraente, i quali soggiornano temporaneamente nell'altro Stato contraente per insegnarvi o effettuare ricerche, per un periodo non eccedente due anni, in una università o in un altro istituto di insegnamento o di ricerca senza fini di lucro, sono imponibili soltanto nel primo Stato.

### **Art. 22 - Altri redditi**

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili così come definiti al comma 2 dell'art. 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa.

In tal caso si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 o 14.

### **Art. 23 - Eliminazione della doppia imposizione**

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti comma del presente articolo.

2. Per quanto concerne l'Italia:

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Romania, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'art. 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Romania, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

L'imposta pagata in Romania per la quale spetta la deduzione è solo quella pro-rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana.

3. Per quanto concerne la Romania:

Se un residente della Romania riceve redditi che, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Romania accorda una deduzione dall'imposta sul reddito di detto residente per un ammontare pari all'imposta pagata in Italia su tali redditi.

Tuttavia, tale deduzione non può eccedere la quota parte di imposta sul reddito calcolata prima della deduzione che è

attribuibile al reddito imponibile in Italia.

### **Art. 24 - Non discriminazione**

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'art. 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del comma 1 dell'art. 9, del comma 7 dell'art. 11 o del comma 6 dell'art. 12, gli interessi, i canoni e le altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'art. 2, alle imposte di ogni

genere o denominazione.

6. Tuttavia, le disposizioni dei commi precedenti del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

#### **Art. 25 - Procedura amichevole**

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel comma 1 dell'art. 24, a quella dello Stato contraente di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro, anche attraverso una commissione congiunta formata dalle autorità stesse o da loro rappresentanti, al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei commi precedenti.

#### **Art. 26 - Scambio di informazioni**

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni presumibilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali o delle loro unità territoriali amministrative, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del comma 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al comma 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

- (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
- (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un

processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal comma 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del comma 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

#### **Art. 27 - Membri delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari**

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

#### **Art. 28 - Rimborsi**

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta dell'interessato o dello Stato di cui egli è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere

corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

#### **Art. 29 - Entrata in vigore**

1. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica negli Stati contraenti.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali gli Stati contraenti si saranno comunicati attraverso i canali diplomatici il completamento delle rispettive procedure di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

(a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore;

(b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore.

3. La Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Socialista di Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Bucarest il 14 gennaio 1977, verrà denunciata e cesserà di avere effetto all'atto dell'entrata in vigore e dell'applicazione della presente Convenzione.

#### **Art. 30 - Modifiche**

La presente Convenzione può essere modificata di comune accordo dagli Stati contraenti per le vie diplomatiche. Le modifiche entreranno in vigore rispettando le stesse procedure previste dalla presente Convenzione per la sua entrata in vigore.

### **Art. 31 - Denuncia**

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione. In tale caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

- (a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;
- (b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

Firmata a Riga, il 25 aprile 2015, in duplice originale, ciascuno nelle lingue italiana, romena e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione o sull'applicazione prevarrà il testo inglese.

### **PROTOCOLLO AGGIUNTIVO**

All'atto della firma della Convenzione conclusa tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che:

1. Con riferimento all'art. 7, comma 3, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione.
2. Con riferimento all'art. 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono:
  - (a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale;
  - (b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di contenitori qualora essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.
3. Con riferimento all'art. 10, le disposizioni del comma 2 di questo articolo non si applicano ai dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad una società residente dell'altro Stato contraente, sui quali non è prelevata nessuna imposta da parte dello Stato di cui la società che paga i dividendi è residente, in conformità con le disposizioni della Direttiva 2011/96/UE del Consiglio del 30 novembre 2011 concernente il regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, e sue successive modifiche.
4. Con riferimento agli articoli 11 e 12, sono fatte salve le disposizioni previste dalla Direttiva 2003/49/CE del Consiglio del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, e successive modifiche.
5. Con riferimento ai commi 1 e 2 dell'art. 19, le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi alla Banca d'Italia o alla Banca Nazionale di Romania, all'Istituto italiano per il Commercio Estero (I.C.E.) oppure ad analoghi enti romeni, sono incluse nel campo di applicazione delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche.

6. Con riferimento all'art. 23, se, in conformità di una disposizione della Convenzione, i redditi ritratti da un residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato, tale Stato può, tuttavia, ai sensi della propria legislazione interna, nel calcolare l'imposta sui restanti redditi di detto residente, tenere in considerazione i redditi esentati.

7. Con riferimento all'art. 25, sono fatte salve le disposizioni della Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, e successive modifiche.

8. Allorché, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, i redditi sono in tutto o in parte esenti da imposta in uno Stato contraente e, in base alla legislazione

in vigore nell'altro Stato contraente, una persona fisica, in relazione allo stesso reddito, è assoggettato ad imposta con riferimento all'ammontare trasferito o ricevuto in detto altro Stato, e non con riferimento all'ammontare complessivo, l'agevolazione concessa ai sensi della presente Convenzione nel primo Stato si applicherà soltanto alla parte di reddito che viene trasferita o ricevuta in detto altro Stato.

9. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione da parte degli Stati contraenti della legislazione fiscale nazionale finalizzata alla prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo Aggiuntivo.

*Fatto a Riga, il 25 aprile 2015 in duplice originale, ciascuno nelle lingue italiana, romena e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione o sull'applicazione prevarrà il testo inglese.*



ENERGIE REGENERABILĂ  
ENERGIE ELECTRICĂ  
GAZE NATURALE

Energy with  
a green  
heart



# A2

## ALLEGATO 2 Convenzioni contro le doppie imposizioni

	Paese	Dividendi (%)	Interessi (%)	Commissioni (%)	Royalties (%)
1	Albania	10-15	10	15	15
2	Algeria	15	15	•	15
3	Arabia Saudita	5	5	•	10
4	Armenia	5-10	10	15	10
5	Australia	5-15	10	•	10
6	Austria	0-5	3	•	3
7	Azerbaigian	5-10	8	•	10
8	Bangladesh	10-15	10	•	10
9	Belgio	5-15	10	5	5
10	Bielorussia	10	10	•	15
11	Bosnia ed Erzegovina	5-10	7	•	5
12	Bulgaria	5	5	•	5
13	Canada	5-15	10	•	5-10
14	Cina	3	3	•	3
15	Cipro	10	10	5	5

Allegato 2 - Convenzioni contro le doppie imposizioni

16	Corea del Nord	10	10	•	10
17	Corea del Sud	7-10	10	10	7-10
18	Croazia	5	10	•	10
19	Danimarca	10-15	10	4	10
20	Ecuador	15	10	10	10
21	Egitto	10	15	15	15
22	Emirati Arabi Uniti	3	3	•	3
23	Estonia	10	10	2	10
24	Etiopia	10	15	•	15
25	Federazione Russa	15	15	•	10
26	Filippine	10-15	10-15	•	10-15-25
27	Finlandia	5	5	•	2.5-5
28	Francia	10	10	•	10
29	Georgia	8	10	5	5
30	Germania	5-15	0-3	•	3
31	Giappone	10	10	•	10-15
32	Giordania	15	12.5	15	15
33	Grecia	25-45	10	5	5-7
34	Hong Kong	3-5	3	•	3
35	India	10	10	•	10
36	Indonesia	12.5-15	12.5	10	12.5-15
37	Iran	10	8	•	10
38	Irlanda	3	3	•	3
39	Islanda	5-10	3	•	5
40	Israele	15	5-10	•	10
41	Italia	0-5	0-5	•	5
42	Kazakhstan	10	10	10	10
43	Kuwait	1	1	•	20
44	Lettonia	10	10	2	10
45	Libano	5	5	•	5
46	Lituania	10	10	2	10

47	Lussemburgo	5-15	10	5	10
48	Macedonia	5	10	•	10
49	Malesia	10	15	•	12
50	Malta	5-30	5	10	5
51	Marocco	10	10	10	10
52	Messico	10	15	•	15
53	Moldavia	10	10	•	10-15
54	Namibia	15	15	•	15
55	Nigeria	12.5	12.5	•	12.5
56	Norvegia	5-10	5	•	5
57	Olanda	0-5-15	3	•	3
58	Pakistan	10	10	10	12.5
59	Polonia	5-15	10	10	10
60	Portogallo	10-15	10	•	10
61	Qatar	3	3	3	5
62	Regno Unito	10-15	10	12.5	10-15
63	Repubblica Ceca	10	7	•	10
64	San Marino	0-5-10	3	•	3
65	Singapore	5	5	•	5
66	Siria	5-15	10	•	12
67	Slovacchia	10	10	•	10-15
68	Slovenia	5	5	•	5
69	Spagna	10-15	10	5	10
70	Sri Lanka	12.5	10	10	10
71	Stati Uniti	10	10	•	10-15
72	Sudafrica	15	15	•	15
73	Sudan	5-10	5	•	5
74	Svezia	10	10	10	10
75	Svizzera		5	•	10
76	Tagikstan	5-10	10	•	10
77	Thailandia	15-20	10-20-25	10	15

<b>78</b>	Tunisia	12	10	4	12
<b>79</b>	Turchia	15	10	•	10
<b>80</b>	Turkmenistan	10	10	•	15
<b>81</b>	Ucraina	10-15	10	•	10-15
<b>82</b>	Ungheria	5-15	15	5	10
<b>83</b>	Uruguay	5-10	10	•	10
<b>84</b>	Uzbekistan	10	10	•	10
<b>85</b>	Vietnam	15	10	•	15
<b>86</b>	Zambia	10	10	•	15



**POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL™**



CONFINDUSTRIA  
ROMANIA

**SEDE  
NAZIONALE  
DI BUCAREST**

**Str. Turnătorilor, Nr. 22,  
Sector 2, București  
Tel: 0040.31.805.3185  
Fax: 0040.31.805.3184  
info@confindustria.ro**

Delegazione Bucarest - [bucarest@confindustria.ro](mailto:bucarest@confindustria.ro)  
Delegazione Ploiesti - [ploiesti@confindustria.ro](mailto:ploiesti@confindustria.ro)  
Delegazione Iasi - [iasi@confindustria.ro](mailto:iasi@confindustria.ro)  
Delegazione Timisoara - [timisoara@confindustria.ro](mailto:timisoara@confindustria.ro)  
Delegazione Cluj - [cluj@confindustria.ro](mailto:cluj@confindustria.ro)

Delegazione Sibiu - [sibiu@confindustria.ro](mailto:sibiu@confindustria.ro)  
Delegazione Brasov - [brasov@confindustria.ro](mailto:brasov@confindustria.ro)  
Delegazione Pitesti - [pitesti@confindustria.ro](mailto:pitesti@confindustria.ro)  
Delegazione Arad - [arad@confindustria.ro](mailto:arad@confindustria.ro)  
Desk Chisinau - [chisinau@confindustria.ro](mailto:chisinau@confindustria.ro)

[www.confindustria.ro](http://www.confindustria.ro)

© 2020 Confindustria Romania  
Confindustria.ro

Progetto & Realizzazione Grafica  
advcommunication.ro